

L. 1.50

CAMILLO DELFINO
DOTTORE IN LEGGE


L'attuale guerra
e la bancarotta
della Diplomazia

La Sovranità del popolo - Il
Parlamento internazionale - Il di-
sarmo - L'Arbitrato - La Federa-
zione Europea degli Stati Δ Δ

FIRENZE
FERRANTE GONNELLI, Editore

1915

Dello stesso autore



erito d'ufficio nella legislazione italiana,
a politica ferroviaria nelle R. Università
periori Commerciali, Firenze, 1907.
perizia stragiudiciale concordata nei tra-
a (Studio di diritto internazionale fer-
1907 (esaurito).
oviarie, Raffronti internazionali, Firen-


- *Evoluzione.... o rivoluzione.... agraria?* (L'Istituto Internazionale d'Agricoltura), Firenze, 1910.
- *La legislazione e l'ordinamento delle ferrovie italiane*, Genova, 1910.
- *Guida allo studio del Diritto Internazionale*, Firenze, 1910.
- *Trasporti per terra e per acqua*, (Principali disposizioni della Convenzione di Berna), Firenze, 1911.
- *Elementi di diritto amministrativo*, Firenze, 1911.
- *Politica coloniale*, Firenze, 1911.
- *La scienza delle Finanze e l'utilità del suo studio*, Firenze, 1912.
- *L'esecutorietà delle sentenze civili straniere in Italia*, Roma, 1913.
- *La diplomazia e la sua missione*, Milano, 1914 (esaurito).
- *Compendio di diritto internazionale pubblico dalle origini ai nostri giorni*, Firenze 1914.

Allo studio

- *Sulla dichiarazione di Londra relativa al diritto della guerra marittima.*

REGISTRATO 1

II - B-40



CAMILLO DELFINO

DOTTORE IN LEGGE

L'ATTUALE GUERRA

E

la bancarotta della Diplomazia



La Sovranità del popolo - Il
Parlamento internazionale - Il di-
sarmo - L'Arbitrato - La Federa-
zione Europea degli Stati Δ Δ

FIRENZE

FERRANTE GONNELLI, Editore

—
1915

PRATO "LA TIPOGRAFICA" VIA DE' SEI, 50 - TELEF. 2-49

PREFAZIONE

Scrivere queste pagine, mentre il rombo del cannone scuote buona parte del territorio Europeo e la sua mitraglia semina morte e rovina, da mane a sera, tra le fila degli eserciti combattenti, può sembrare un fuor di luogo ed una impresa intempestiva ed inutile.

Diciamo può sembrare poichè, in realtà, non crediamo che, in quest'ora tragicamente fugace, sia superfluo e di nessun valore indugiarci su di un argomento che dovrebbe meritare, non solo l'attenzione, ma la meditazione dei filantropi, degli umanitari, degli uomini tutti probi, savi ed onesti.

Sappiamo che proposte analoghe, ma non identiche, a quella che vogliamo esporre, furono, in passato, prospettate da studiosi e da pubblicisti, ma tutte codeste lodevoli iniziative sono rimaste un pio desiderio nella lucida mente dei loro ideatori, oggi, certamente disillusi e sfiduciati di fronte a questo turbine devastatore di terre, di città, di popoli, di concezioni fraterne e pacifiste, di creazioni dalla mente umana escogitate al miglior fine, di espedienti più civili, più equi, più razionali.

Questa modesta nostra pubblicazione, che non ha in sè alcun pregio intrinseco dal lato giuridico o dottrinale, diffonderà — tale è il nostro intendimento — germi

che, fecondati su terreno adatto, potranno germogliare abbondantemente e ridare all'umanità, che lavora e che soffre, la certezza e la consolazione della calma, della serenità, della pace.

*
*
*

Quale la causa di tanta jattura che, colla pace armata, incombe sulla vita dei popoli? La viziosa politica dei governi, la viziosa distribuzione degli Stati.

Ricomponiamo i governi sulle loro fondamenta naturali, che stanno nella forza concorde di tutti e nel libero consentimento di tutti; ricomponiamo gli Stati sulle loro fondamenta naturali della nazionalità e della libera aggregazione e potremo licenziare gli eserciti e togliere, in sul collo d'Europa, la barbarie permanente e l'onta di un tributo di paura e di sangue e potremo così consacrare un buon gruzzolo di denaro per abolire la miseria, promuovendo l'istruzione e la vera scuola del lavoro, basi granitiche su cui dovrà istituirsi, una buona volta, la lista civile del popolo.

In esso ha sua sede la sovranità; da esso solo direttamente, o per mezzo di suoi legittimi rappresentanti, devono decretarsi i suoi destini.

La più assoluta libertà ed indipendenza di manifestazione collettiva popolare e la più ampia facoltà di deliberazione, in merito all'atteggiamento politico dello Stato, debbono, per l'avvenire, essere prerogative dei popoli, arbitri esclusivi della loro esistenza o della loro morte materiale e morale.

Nel popolo la sovranità; nel popolo il diritto di

veto a quelle imprese pazzesche, incivili, inumane, sanguinarie, di cui il ventesimo secolo sarà stato anch' esso testimone, e che, nella storia dell'umanità, rimarrà memorabile quale un periodo nefasto di asservimento popolare alla volontà malsana ed alla supremazia di pochi.

Nel popolo il supremo diritto; nel popolo dunque il supremo potere.

Firenze, Ottobre 1914.

L'AUTORE.

CAPITOLO I.

La Diplomazia ed il suo tramonto.

Le funzioni degli Agenti diplomatici — così si esprime un insigne cultore del giure internazionale (1) — sono, per loro medesime, le più importanti e le più difficili della pubblica Amministrazione. L'uomo a cui tale alto ufficio dev'essere affidato non può a meno di possedere grande saggezza e profonda esperienza. Chè nelle relazioni internazionali, mantenute dagli Agenti diplomatici, nulla è disciplinato da norme fisse o da regolamenti e, non solo gli errori, ma le inconsideratezze, i falsi passi, le indiscrezioni producono conseguenze gravissime e possono compromettere l'onore e la dignità dello Stato e gli interessi della Nazione.

L'Agente diplomatico — osserva il Garden (2) — deve piacere ispirando confidenza e stima, deve penetrare con accorgimento, ma senza dar luogo ad osservazioni od eccitare diffidenza fino al fondo del segreto, delle forze, delle risorse, dei progetti del governo presso cui risiede; nelle negoziazioni che devono terminare le guerre, e che si possono chiamare le battaglie decisive della diplomazia, non deve ingannarsi sul punto fisso della scala dei vantaggi che può ottenere e dei sacrifici ai quali deve acconsentire ed al di là o al di quà del quale si compromette il successo o lo si compra troppo caro.

Deve inoltre, all'avvicinarsi degli uragani, e delle cause di

(1) Digesto Italiano. Sez. II, Cap. I, § 339.

(2) GARDEN, *Trattato della Diplomazia.*

rottura, ritardare la catastrofe, non lasciare sviluppare i germi di raffreddamento, nè i motivi od i pretesti di scontento, quasi sempre inaspriti ed avvelenati dagli interessi contrari; esporsi a tutto, anche a dispiacere per mostrare le cose come sono e non come il Sovrano od i Ministri le desiderano; per esempio rappresentare utilmente in un quadro fedele e sincero la forza, la potenza, le risorse per fare abbandonare il disegno d'una guerra e senza dissimulare le eventualità possibili ed i risultati probabili.

Questi sono i doveri che sono imposti alla diplomazia.

La vita e la storia debbono essere la scuola della diplomazia, ma non giova dissimularlo, in molti casi neppure l'esperienza può supplire alla mancanza di precetti per condurre a buon termine una negoziazione.

Gli stessi avvenimenti si riproducono, è vero, ad epoche diverse, e gli stessi soggetti di discussione occupano, successivamente, coloro che trattano gli affari di Stato, ma gli incidenti, le circostanze impreviste, i caratteri di coloro che negoziano, gli interessi, i punti di vista diversi ed altre svariate circostanze mutano siffattamente il corso degli affari che i medesimi soggetti presentano, ad un dato momento, una differenza tanto notevole che gli esempi scelti, per avere una regola di condotta, diventano inutili.

L'Haller (1) insegna che, per ben trattare una data questione, bisogna prima formarsene un'idea ben chiara e stabilire un piano preciso da svolgere per conseguire lo scopo desiderato.

Gli uomini non sono mossi che dalle passioni. Ora per fare agire gli uomini, per convincerli, per persuaderli tutto si riduce a mettere in movimento la passione che deve determinare la volontà in quel dato caso.

Per dominare le passioni altrui bisogna però sapere padroneggiare le nostre.

Nell'adoperare la parola bisogna agire con prudenza; è l'eloquenza viva dell'animo che produce effetti inattesi, è il gesto di un uomo superiore che determina impressioni tanto potenti.

(1) HALLER, *Des négociations et de l'art de négocier.*

*
* *

Secondo un'antica osservazione è facile di comporre l'ideale del perfetto diplomatico, ma molto difficile pei ritrovarlo nel mondo.

La storia della diplomazia ci ricorda non pertanto grandi caratteri politici di uomini eminenti i quali si possono considerare come i veri rappresentanti dell'uomo di Stato (1).

Tutti gli stranieri riconoscono all'Italia il giusto merito di essere stata la culla della diplomazia.

Spetta infatti al nostro Paese di aver gettate le basi della scienza politica, la quale ha, nel nostro Macchiavelli, il più degno rappresentante e di avere avuto abili e capaci negoziatori.

I nomi del Contarini, del Cornaro, del Soranzo, del Nani e di altri diplomatici della Repubblica Veneta stanno a rappresentare i più eminenti caratteri e le più grandi individualità diplomatiche.

Fu l'Italia che diede il Cardinale Alberoni alla Spagna ed il Cardinale Mazzarino alla Francia, degno erede di Richelieu.

Il Volowski accennando al Mazzarino diceva: « *quello che dominava in lui era il buon senso* ». Egli univa ad una concezione rapida, un giudizio netto, sicuro, un'infaticabile potenza d'azione ed una volontà perseverante. Una rara mescolanza di rigore e di pieghevolezza improntava i suoi atti di misura perfetta; il suo spirito ardito e spigliato era pieno di seduzione se non di ferezza; fecondo in espedienti, egli non disperava mai di trionfare.

Invece di perseguitare i suoi nemici a oltranza egli preferiva guadagnarli o addolcirli. L'insinuante Mazzarino sapeva piegare e anche ritirarsi, ma per ritornare. Niuno aveva più spirito di lui, ma egli possedeva maggiore solidità e preveggenza degli altri. Venuto dal paese di Macchiavelli, nessuno scrupolo lo arrestava quando bisognava accomodarsi alle circostanze e dominava i fili degli intrighi meglio orditi.

(1) HEFFER, *Caractères diplomatiques*. VERGER, *Diplomates et publicistes*. PRADIER-FODÉRE, *Diplomates célèbres*.

A lui si è voluto negare il genio creatore, ma nessuno ha potuto contestargli l'abilità nell'eseguire.

Grazie ad una perseveranza efficace e ad un'azione risoluta esso compì i piani di Richelieu. Mai ministro sollevò tanta collera e tante ingiurie, esso, però, giunse a calmare gli uni e a stancare gli altri.... Il suo più fedele alleato era il tempo. « Le temps et moi » egli soleva ripetere e sapeva trarne profitto.

A conciliare gli interessi del proprio Paese con quelli degli altri deve tendere, principalmente, la diplomazia, e la sua missione (1) è, non solamente pacifica, nel senso che deve considerare come oggetto principale di mantenere e coltivare le buone relazioni fra gli Stati, ma nel senso altresì che ad essa spetta di prevenire ogni cagione di dissenso, proclamando il diritto comune delle genti onde arrivare così a convertire la società di fatto dei popoli civili, in una vera società di diritto.

Questo è il nuovo campo aperto all'azione della diplomazia in armonia coi nuovi bisogni nati in questi tempi; ad essa, soprattutto, è attribuito il nobile scopo di scongiurare il pericolo della guerra.

Lo ha essa raggiunto?

È quello che vedremo tra poco.

* * *

Nell'antico regime i diplomatici rappresentavano i Sovrani, non come capi dello Stato, ma principalmente nel loro interesse personale e in quello delle loro dinastie e tutti gli sforzi loro erano ordinati a procacciare le maggiori utilità alle Case regnanti e a soddisfare le loro mire ambiziose e le loro smodate pretese.

Oggi tutto è mutato. Agli interessi delle dinastie sovrastano gli interessi dei popoli, e questi non sono separati dall'antagonismo e dalla rivalità, ma legati ogni giorno più dalla solidarietà, donde lo sviluppo della vita internazionale mescola e confonde gli interessi di tutti i popoli senza restringerli nelle

(1) V. in *Vita Internazionale* — Marzo 1914 — nostro Studio « La diplomazia e la sua missione ».

frontiere di questo o quel paese. Da ciò è nato e cresce ognora il bisogno di organizzare la società degli Stati civili secondo ragione e secondo giustizia, armonizzando gli interessi di ciascun popolo con quelli dell'umanità.

È questo nuovo bisogno che deve determinare il nuovo indirizzo della politica dei governi più saggi e civili. La pubblica opinione reclama una politica internazionale che, invece di gingillarsi fra idee vane di equilibrio e di fomentare le passioni popolari con aspirazioni d'ingrandimenti territoriali, dia assicurazione di pace, di libertà, di pacifico commercio, di lavoro, di benessere.

Per arrivare a convertire la società di fatto degli Stati in una vera società di diritto, non basta che il diritto signoreggi la forza, ma è necessario altresì che il diritto signoreggi la politica. Quando si arriverà a realizzare questo nobile ideale — osserva un dotto cultore del giure delle genti — sarà più efficacemente provveduto alla prosperità di ciascun popolo.

Nel Congresso di Parigi del 1856 fu, dai Diplomatici, sottoscritto il protocollo nel quale venne formulato l'importante voto che « in qualunque caso, fra gli Stati da essi rappresentati, potesse sorgere un serio dissenso, prima di ricorrere alle armi, purchè le circostanze lo avessero consentito, avrebbero ricorso ai buoni uffici di una Potenza amica per risolvere il dissidio ».

Se tale deliberazione, presa nel 1856, fosse stata, in seguito e sempre, fatta osservare dalla diplomazia, si poteva sperare di arrivare, non solo a proclamare altre regole più importanti per l'ordinata coesistenza degli Stati, ma si sarebbe evitata la presente immane conflagrazione che tanto sinistra luce proietta sulla vantata civiltà Europea.

Ove la diplomazia unanime avesse richiamati tutti gli Stati all'osservanza delle regole, chiaramente e solennemente da essa proclamate, si sarebbe, da una parte di molto accresciuta la responsabilità di coloro che avessero osato violarle e conculcarle e resa, d'altra parte, più evidente l'autorità della diplomazia stessa cui non si potrebbe certo negare il diritto d'intervenire per provvedere e reprimere la violazione di diritto deliberatamente voluta.

Ma, per compiere siffatta bisogna, occorrerebbe avere un corpo diplomatico ottimamente preparato.

Gli effetti dimostrano il contrario nè lo potrebbero in modo peggiore.

Il denaro, il blasone, gli intrighi di Corte, le influenze della politica — non esclusa anche quella maliarda del sesso gentile — dell'alta Banca, sono oggi ancora i migliori titoli per essere ammessi nella carriera diplomatica, in quella carriera cioè a cui ci si abitua, molto volentieri, al *dolce far niente*, alla vita degli eleganti salotti, dei grandi circoli, dei più svariati e dilettevoli *sports*, del pettegolezzo, dello spionaggio eretto a sistema.

Uno studioso dei fenomeni della vita diplomatica ha osservato che, come se non bastasse il melanconico esempio dato dalla impreparazione e dalla inettitudine del Corpo Diplomatico di carriera, le leggi dei vari Stati danno, *imprudentemente*, ai Ministri degli Affari Esteri la facoltà di scegliere — senza restrizione alcuna — persone estranee alla loro Amministrazione per coprire i posti più elevati ed importanti.

Questa facoltà, oltre a privare i funzionari di carriera delle cariche e dei gradi più ambiti — per conseguire i quali hanno speso i migliori anni nell'Amministrazione, sostenendo sacrifici non lievi — rappresenta una vera immoralità poichè si improvvisano ambasciatori, ministri e Consoli generali recando un danno all'interesse pubblico, essendo i nominati punto pratici degli ambienti stranieri, digiuni di lingue estere e per nulla avvezzi a vivere in un mondo così dissimile da quello in cui hanno normalmente vissuto.

Negli Stati Uniti d'America, ad esempio, coll'avvicinarsi dei partiti politici al governo della pubblica cosa gli impieghi diplomatici, — considerati, per molto tempo, con l'esercito, la marina e la magistratura federale al di sopra dei partiti — non sono che una parte delle spoglie che il capo dell'Amministrazione divide fra quelli che votarono o lavorarono per il trionfo del partito. Queste spoglie, osserva un apprezzato pubblicista, in un paese, come la Confederazione Nord-americana, sono vistosissime: esse comprendono migliaia e migliaia d'impieghi che, a volta a volta, sono tenuti dai repubblicani e dai democratici a seconda che alle urne abbia trionfato l'uno o l'altro partito.

I senatori ed i « rappresentanti » si dividono fraternamente

gli impieghi dello Stato donde provengono, e pensano essi poi a ripartirli fra i propri galoppini e grandi elettori. I vinti sono considerati dimissionari al momento istesso nel quale le urne hanno dato il loro verdetto avverso.

E si dimettono tutti; i direttori dei grandi Uffici postali, gli impiegati minori delle Corti Federali, il personale doganale, i capi dei vari Dicasteri, gli Ambasciatori, i Ministri plenipotenziarii.

Ambasciatori e Ministri, pervenuti all'apice della carriera, per meriti acquistati durante molti anni di servizio, rientrano d'un tratto nella oscurità relativa della propria professione, e sono sostituiti da uomini che non sono mai stati in una cancelleria, che non hanno mai avuto dimestichezza col protocollo, digiuni, in maggioranza, anche di quelle nozioni di diritto che permettano al diplomatico di orientarsi nelle delicate e complicate questioni che gli si presentano.

Così un pastore protestante, un agricoltore, un commerciante, un farmacista, un ex-impiegato di Banca, tre o quattro Avvocati sono di recente, entrati di colpo nella carriera diplomatica negli Stati Uniti d'America sostituendo vecchi diplomatici scelti da John Hay — il Macchiavelli nord-americano — mantenuti in servizio dal Root e dagli altri Segretari di Stato che si sono succeduti a Washington.

Le conseguenze della poca importanza, annessa all'opera della diplomazia, cominciano a delinearsi sinistramente sull'orizzonte della vita pubblica degli Stati Uniti e si comincia, dagli uomini di governo, a riflettere che non può nè deve essere lecito trasformare, in quarantottore, un ottimo farmacista in un ministro plenipotenziario.

Se in altri Stati — come nel nostro — non si arriva sino a questo estremo, tuttavia non si esige quella preparazione che è indispensabile per avere un perfetto diplomatico.

Sicchè quando la loro inesperienza li induce in gravi errori cercano, è vero, certi ambasciatori, Ministri e Consoli generali improvvisati, di correre ai ripari; ed allora si vedono, sui giornali, dei soffietti che gabellano al buon pubblico, come grandi successi diplomatici, la liquidazione di piccoli affari all'estero che saprebbero benissimo disimpegnare anche dei semplici segretari di legazione o vice-consoli.

Chi ha vissuto lungamente nel mondo diplomatico sa che tutto ciò ferisce il prestigio dei Regi Agenti, nel luogo ove esercitano la loro alta missione, e produce nel paese, che essi rappresentano, conseguenze funeste.

Salvo le debite eccezioni i circoli diplomatici, l'alta società ed i personaggi che frequentano le Corti si compiacciono di cogliere al volo certe mancanze di forma e di contegno, certi strappi all'etichetta od al vocabolario ed alla grammatica, certe *gaucheries*; e se ne valgono per demolire o paralizzare colla fine ironia, colla velata e spiritosa maldicenza anche persone che meriterebbero, per altre ragioni, il maggiore rispetto e la più grande considerazione.

In certi ambienti ed in certe posizioni non si può nè si deve dimenticare che il *ridicolo uccide*. E se uccidesse soltanto l'uomo meno male; il guaio più grosso è che ne rimangono mortalmente feriti gli interessi nazionali da quell'uomo rappresentati.

Nei concorsi degli aspiranti alla carriera diplomatica bisognerebbe, più che preoccuparsi se essi sono un po' deboli nella storia prenapoleonica o nella procedura civile e penale, badare invece a che abbiano profondamente studiato il diritto internazionale, la geografia economica e commerciale, la statistica, la demografia, l'economia politica e la storia dei recenti trattati politici e commerciali.

*
*
*

L'attuale generale conflagrazione Europea è, per la diplomazia, il colpo di grazia.

Per essa può veramente ripetersi; o riformarsi *ab imis fundamentis* o morire.

Ed invero a che giova gravare i bilanci dei singoli Stati di spese rilevantissime per mantenere, fuori dei rispettivi confini, uomini decorativi destinati, il più delle volte, a complicare, anzichè semplificare, incipienti malintesi, o produrre danno mag-

giore di quello che si verificherebbe se la loro presenza mancasse?

La missione della diplomazia ha fallito al suo scopo.

Assai meglio sopprimerla — e con essa una spesa non trascurabile — e creare invece nuove correnti dirette di pensiero e d'azione fra le varie genti per mezzo del Parlamento Internazionale che noi proponiamo e che potrà, veramente, chiamarsi il più sincero portavoce dei sentimenti e delle aspirazioni dei popoli in esso rappresentati.

CAPITOLO II.

Guerra agli armamenti. — Il disarmo come impellente necessità sociale ed economica.

Se l'Hobbes tornasse al mondo, in questo doloroso periodo che l'umanità attraversa, troverebbe che il suo aforisma *bellum omnium contra omnes* non potrebbe essere più tragicamente applicato.

La più parte degli eserciti, dei *così detti popoli civili*, si strappano a vicenda le carni a brandelli; si assalgono con una acrimonia e con una violenza senza pari: rovinano e distruggono, in pochi mesi, ciò che ai popoli costò denari, tempo, fatiche e sacrifici incalcolabili; si affacciano l'un contro l'altro armati di strumenti terribilmente mortiferi, frutto d'invenzioni recenti e continue di genî, rivolti unicamente al male ed alla distruzione: non risparmiano di spargere a profusione sangue innocente; si macchiano delle colpe più infamanti; indietreggiano, sul cammino della civiltà, in maniera allarmante e terrificante.

Si è detto che gli eserciti stanziali rappresentino il *paladio della libertà*; e si è così pronunziato un paradosso che non ha l'eguale.

Laveleye (1) ci ricorda che, da quando l'istituto monarchico è stato in grado di mantenere un esercito permanente, e cioè dopo il secolo XVI, ha potuto anche rendere assoluto il suo potere.

« Non si può dire che sia un uomo ibero quello che serve nell'esercito » ha scritto Spencer (2).

Non vi sono strumenti più adatti e meglio disposti a spogliare gli altri della libertà di coloro che ne sono privi essi stessi (3).

(1) LAVELEYE, *Le forme di governo nelle società odierne.*

(2) SPENCER, *L'individuo contro lo Stato.*

(3) HOSMER, *La politica ed il popolo.*

Tutte le costituzioni scritte, siano pur liberali, valgono poco quando ad esse si sovrapponga, quale cappa di piombo, il militarismo.

*
* *

Gli eserciti stanziati sono, come ebbe a dire il re Luigi Filippo, *une perpetuelle invitation à faire la guerre*.

Infatti il militarismo è l'organo della guerra e la guerra è la sua funzione. Non appena cesserà la guerra, il militarismo cesserà d'esistere e l'omicidio legale sarà fugato dalla luce della vera civiltà che, riconoscendo sacra la vita di tutti gli umani, la vorrà assolutamente salvaguardata.

Il militarismo è vecchio di quaranta secoli; le sue radici sono ormai prive d'ogni succo vitale pur essendo tuttora assai estese.

Nelle Corti dei Sovrani è dove soprattutto incontra pieno gradimento il militarismo.

I Re — scrive il Laveleye (1) si occupano soprattutto di perfezionare le cose militari. In ciò essi sono i continuatori dei vecchi re, che erano, soprattutto, guerrieri: ma, nelle nostre società, basate sulla pace, questi re bellicosi sono un *controsenso mostruoso*. Disponendo di milioni d'uomini, aspirando a illustrarsi ed a consolidare il trono colle vittorie, gelosi gli uni degli altri, minacciano continuamente la quiete dei popoli. La minacciano anche perchè hanno tuttora il diritto di dichiarare, essi, la guerra.

Il Leroy-Beaulieu ha dimostrato che, delle 286 guerre avvenute in Europa, dal XVI secolo in poi, pochissime sono state fatte per volere e per interesse dei popoli.

Ora un principe non dirà più, come disse Luigi XIV al maresciallo de Villars che *l'occupazione più degna di un Sovrano, e più gradita, è quella di conquistare nè tanto meno, come Carlo Gustavo di Svezia, che Dio manda le buone occasioni ai re per estendere i loro confini a spese dei vicini e che,*

(1) LAVELEYE, *Op. cit.*

coll'approfitfare di queste occasioni, i re non fanno che ubbidire alla volontà divina, quantunque la invocazione alla Divinità — per il loro rispettivo trionfo — sia stata da diversi Sovrani, in questa terribilissima guerra Europea, rivolta nei loro proclami.

Per alcune teste coronate l'invocare, dall'Omnipotente, la disfatta e la distruzione dell'avversario è cosa lecita e morale quanto la protezione sollecitata dall'assassino comune, presso l'Onnipotente medesimo, per andare impunito.

Si tratta di misura del senso morale, della nobiltà dell'animo, dell'elevatezza della mente e, spesso, nei prepotenti ed ambiziosi, codesta misura è molto bassa.

*
**

Non discutiamo la guerra — come dice il Sergi (1) — nè i motivi della guerra che per sè stessa, e qualunque sia il pretesto, è abbominevole perchè interrompe le vie del progresso civile, sospende le leggi della conservazione della vita, offende ogni sentimento di giustizia, abolisce l'amore, l'amicizia, l'umanità.

Ed oltre a tutti questi malanni se ne aggiunge uno gravissimo per la vita delle Nazioni belligeranti: quello del disastro finanziario apportatore di rovina, di miseria, di esaurimento, di morte.

Per dare un'idea di quello che costano alle Nazioni le grandi guerre e, prima di accennare, a base di dati statistici, i preventivi che si possono, fin d'ora, calcolare sul peso che questa mostruosa guerra Europea graverà sul bilancio dei singoli Stati belligeranti, vogliamo riprodurre — togliendoli dal *Journal des Economistes* dell'Agosto e Settembre 1876 — alcuni dati relativi alle conseguenze della guerra franco-prussiana del 1870.

La Francia perdette:

1) *cinque miliardi* dati alla Germania, più 325 milioni per raccogliere e pagare, in circostanze difficili i cinque miliardi:

(1) SERGI, « Per la civiltà e per l'umanità » in *Vita Internazionale*. Sett. 1914.

- 2) *duecento milioni* dati ai tedeschi coll'armistizio:
- 3) *cinquantun milioni e mezzo* d'imposte esatte direttamente dai tedeschi:
- 4) *alcune centinaia di milioni* per il mantenimento delle truppe tedesche:
- 5) *più di quaranta milioni* d'aumento per le pensioni:
- 6) *due miliardi* circa per rifare il materiale di guerra, le fortificazioni, le provviste militari:
- 7) *seicentocinquantanove milioni* perduti dagli enti morali amministrativi e da quei privati che poterono essere rimborsati dal governo:
- 8) *sessantasei milioni* di tasse governative perdute in Alzazia e Lorena:
- 9) *trecento milioni* esatti in meno, a causa della guerra, di tasse governative:
- 10) *duecento ottantaquattro milioni* di maggiore debito che dovette fare il Municipio di Parigi.
- 11) *due miliardi* di danni per le devastazioni e le rovine prodotte dalle truppe vittoriose o vinte, per gli atti di rapina, gli incendi ecc.:
- 12) *tre o quattro miliardi* di danni derivanti dall'interruzione del lavoro nazionale; dall'essere molti capitali rimasti infruttiferi; per l'arresto delle esportazioni durante quasi dieci mesi; molte migliaia d'operai perdettero il lavoro; i valori industriali ribassarono; a tutto ciò bisogna aggiungere la minore potenza dell'industria francese di sostenere, dopo il 1871, la concorrenza estera.

Tutto sommato la Francia perdette allora dai quindici ai sedici miliardi.

E la Germania?

- 1) *centocinquanta milioni* si diedero al tesoro degli Hohenzollern; ciò in omaggio alla *prima charitas*....
- 2) *settecentonovantanove milioni* furono ripartiti fra gli altri Stati:
- 3) *più di due miliardi* servirono a pagare le spese di guerra:
- 4) il residuo fu destinato alle fortificazioni, al materiale di guerra, alle provviste militari.

Assai presto tutto fu consumato: difatti, poco dopo, aumentarono le tasse sul popolo tedesco.

L'interruzione del lavoro nazionale pesò, sul bilancio della Nazione tedesca, per tre o quattro miliardi di lire, perdita che non potè esserle compensata in alcun modo.

La guerra attuale — calcolando la sua durata ad un anno circa — avrà costato alla Germania, dai quaranta ai quarantacinque milioni per giorno, e cioè sedici miliardi e mezzo per l'intero anno.

Ben inteso da questo calcolo — stabilito per la guerra terrestre — sono escluse le spese della marina.

Assimilando a quelli tedeschi, in media, gli effettivi di tutti i belligeranti ed ammettendo, come identica per tutti, la spesa giornaliera di quindici franchi per soldato si hanno le cifre seguenti (1):

| | <i>Soldati</i> | <i>Franchi</i> |
|-------------|----------------------|----------------|
| Germania | 3 milioni | 14 miliardi |
| Francia | 3 milioni | 14 miliardi |
| Russia | 4 milioni | 19 miliardi |
| Austria | 2 milioni | 9 miliardi |
| Inghilterra | (armata ed esercito) | 14 miliardi |

Se a questa enorme cifra di settanta miliardi si aggiungessero le spese sostenute dai due Stati minori, la Serbia ed il Belgio, ed i danni da quest'ultimo patiti, nonchè i maggiori oneri gravanti sugli Stati neutrali per la loro neutralità armata e per l'arresto dei traffici internazionali, la somma suaccennata salirebbe a cifra spaventosa.

*
* *

E giacchè navighiamo in piena statistica, vogliamo ancora accennare a qualche cifra riflettente le due triplici: la ex-triplice alleanza e la Triplice intesa.

L'effettivo degli eserciti della ex-triplice alleanza, in tempo di pace, è di 1.392.737 soldati ed in tempo di guerra di 7.760.554 uomini di fronte ad un effettivo degli eserciti della triplice in-

(1) Con i contingenti di riserva il numero degli armati viene per alcune nazioni raddoppiato e per alcune triplicato.

tesa di 2.176.356 uomini, in tempo di pace, e di 9.056,464 uomini in tempo di guerra.

Per l'armata la ex-triplice alleanza, fra dreadnoughts, incrociatori, sottomarini ecc. ha un'efficienza di 432 unità; la triplice intesa di quasi il doppio, di 770 unità.

In fatto di colonie la triplice intesa ne possiede complessivamente per 39.873.500 chilometri quadrati, e la ex-triplice alleanza per chilometri 4.493.500.

Di ferrovie la ex-triplice alleanza ha uno sviluppo di 119.000 chilometri e la triplice intesa di 146.000.

Di rete telegrafica la ex-triplice alleanza ha 334.716 chilometri di sviluppo e la triplice intesa chilometri 461.447.

Le nazioni della ex-triplice alleanza esportano per un valore di lire 13.120.081.714 e quelle della triplice intesa per un valore di lire 19.920.583.480.

I doganieri della ex-triplice alleanza sorvegliano un movimento di merci annualmente importate nelle loro nazioni per lire 16.926.408.403; quelli della triplice intesa un movimento di merci importate per lire 24.018.819.940.

Il debito pubblico ammonta per la ex-triplice alleanza a lire 49.800.353.000 e per la triplice intesa a lire 71.723.996.397.

I bilanci della ex-triplice alleanza salgono a 10.566.122.339 lire; quelli della triplice intesa a 17.116.949.225 lire.

La ex-triplice alleanza può contare 150.937.748 abitanti, mentre la triplice intesa non ne conta meno di 242.050.099.

Infine, mentre la ex-triplice alleanza ha un'emigrazione di 893.085 individui ogni anno, la triplice intesa ne ha una di 406.410.

*
**

La civiltà, la vera civiltà ci addita il disarmo; molti però sostengono che, nelle circostanze attuali, non è possibile di disarmare; la pace armata è gravissimo male, ciò è vero, ma inevitabile: si arma per non essere annientati in caso di aggressione (1); *si vis pacem para bellum*; il primo Stato che

(1) Per quanto non preparatissimi, quale sorte avrebbero dovuto subire i tre Stati della triplice intesa se non si fossero ispirati al concetto della pace armata?

disarmerà si troverà di fronte ai vicini come l'agnello di fronte al lupo.

Si sostiene da alcuni: è necessario prima una grande, colossale guerra e poi si procederà al disarmo.

Noi non siamo mai stati nè siamo di quest'avviso: terminata la presente disastrosa guerra rimarranno inevitabilmente dei rancori, dei desideri di vendetta, di rivincita, di rappresaglia (1) e, sia pure lentamente e pazientemente, altre guerre si matureranno e scoppieranno se non si addiverrà — per pacifico accordo o per coazione — ad un'efficace intesa di disarmo contemporaneo fra i vari Stati d'Europa.

Gli Stati Uniti d'America hanno, più volte, ripetuto ai popoli europei: *disarmate, se no l'Europa ricadrà nella barbarie.*

Si potrebbe veramente dire ch'era un monito fatidico quello Americano: sotto la maschera della più raffinata civiltà si nascondeva, nei responsabili della presente sciagura, l'animo della più raffinata barbarie!

Il disarmo s'impone: nella guerra odierna *all'antica belva ignorante, è subentrata la belva sapiente*, come ha detto Paolina Schiff (2), perchè, dopo che lo stratega, uomo di profondi studi, ha ordinato l'esecuzione del suo piano di battaglia, molte migliaia di uomini, sani e robusti, s'avanzano gli uni contro gli altri, scagliandosi una grandinata di proiettili e di esplosivi facendoli, oggi, cadere anche dall'alto sui combattenti e sui non combattenti uccidendo pacifici cittadini, vecchi, donne e fanciulli (3).

E poco dopo un grande numero di questi giovani, storpiati, mutilati, dilaniati attesteranno, coi rantoli del dolore e dell'agonia, quanto sia *maestosa e poetica* la guerra così come fu definita dal Proudhon (4).

E l'indomani migliaia di madri, di padri, di spose, di fratelli e sorelle piangeranno i loro cari che, in nome di una falsa carità di patria, saranno stati strappati dal grembo dei

(1) La Germania lo ha già preannunciato.

(2) PAOLINA SHIFF, *L'influenza della donna sulla pace.*

(3) Espediente insensato e crudele a cui è ricorsa la Germania, nella presente guerra, per obbligare Parigi, Bruxelles e Anversa alla resa.

(4) PRONDHON, *La paix et la guerre.*

loro affetti per essere lanciati, aizzandoli, gli uni contro gli altri, vittime innocenti d' ambo le parti.

Non carità di patria, non suprema difesa di sacri diritti in pericolo, ma stolta leggerezza o prepotenza di Principi; malefica influenza militarista; insana politica di governi; nefasta condotta di diplomatici sono le vere cause di queste immani tragedie, legittimate dalle parole di carnefici coronati pei quali l'esecrazione degli uomini sarà la prece che li accompagnerà al sepolcro (1).

Secondo i calcoli fatti dal Larroque (2), dalla fine del secolo scorso al 1860, l'Europa diede in olocausto al Dio della guerra più di sei milioni d'uomini, e questi uomini, col sistema delle leve e colla coscrizione, sono i più giovani, i più sani, i più robusti.

Ed il militarismo arreca un altro danno poichè obbliga questi giovani a restar celibi per due o tre anni e più ancora.

L'odierna organizzazione militare — ci dice un eminente fisiologo — affida ai meno forti la riproduzione della specie e toglie alle sorgenti vive della ricchezza le braccia più poderose e gagliarde, gli spiriti più accessibili alle migliori e più moderne iniziative.

*
* *

La civiltà si ottiene principalmente con il lavoro, l'istruzione, la giustizia, la libertà, l'associazione, l'educazione, l'amore del prossimo; si diffonde coi mezzi di comunicazione terrestri, marittimi, aerei; col telegrafo, col libro, col giornale, collo scambio e colla solidarietà degli interessi internazionali.

(1) Napoleone al Principe di Metternich:

« Un homme comme moi se f.... de la vie d'un milion d'hommes ». (Souvenir du duc de Broglie).

Napoleone al sig. de Narbonne: « Au bout du compte qu'est-ce que « tout ceci m'a coutè? trois cent mille hommes et encore il y avaient « beaucoup d'Allemands là-dedans ».

Parole di M.me de Staël: « Bonaparte regarde une créature humaine « comme un fait ou une chose et non comme un semblable. Il ne hait « plus qu'il n'aime: il n'y a que lui pour lui: tout le reste des créatures « sont des chiffres ».

(2) PIETRO LARROQUE, *La guerra e le armate permanenti*.

Tutti questi fattori di civile progresso sono soppressi collo scoppio d'una guerra; questa, a sua volta, distrugge uomini e capitali, impoverisce le nazioni e, per molti anni, le circonda di miseria, d'ignoranza, di delitto.

La guerra è indiscutibilmente produttrice di barbarie (1).

La democrazia dev'essere promotrice di pace; la democrazia — sintesi di libertà, d'uguaglianza, di fratellanza — è tutto l'opposto del militarismo; essa dovrebbe energicamente opporsi, in ogni Paese, allo stanziamento sul bilancio degli Stati, di spese militari eccessive.

La democrazia deve adoperarsi, con ogni mezzo legittimo, a che le risorse della Nazione siano tutte devolute al miglioramento economico, morale, intellettuale dei popoli.

Più alberi e meno fucili dovrebbe essere il motto scritto sulla sua bandiera.

La democrazia Europea, o direttamente, o per mezzo de' suoi migliori rappresentanti politici dovrà affrettare la trasformazione degli eserciti stanziati nella nazione armata.

L'eminente e venerando pacifista, Teodoro Moneta, ha rilevato il fatto che, nei tempi passati, il contingente di pace superava quello di guerra; oggi, invece, malgrado che sia assai elevato il contingente di pace, quello in tempo di guerra di prima linea sarebbe circa quattro volte superiore; da ciò appare evidente che, in caso di guerra, è già, per tre quarti, praticato il sistema della nazione armata.

È passato il tempo del soldato-macchina (2); oggi il soldato si serve di armi di precisione terribili per i loro effetti; dev'essere quindi intelligente, esperto tiratore e sospinto dall'amor di patria. Orbene, l'intelligenza si sviluppa coll'esercizio; il patriottismo si alimenta e si ravviva coll'istruzione, coll'educazione, colla diminuzione della miseria.

Non a torto si è detto che le battaglie si vincono, più che sul campo di combattimento, sui libri e nella scuola.

(1) ENRICO FERRI, *Guerra e civiltà*. « Lo studioso di scienze sociali vede nella guerra attuale il più profondo antagonismo colle ragioni della umana civiltà ».

(2) La Germania è l'unico Stato in cui il soldato sia ancora veramente un automa; la più supina ubbidienza e la più glaciale imperturbabilità lo espongono a maggiori rischi e spesso a certa morte.

Bisogna perciò — come abbiamo sostenuto in altra nostra pubblicazione (1) — accrescere il numero delle scuole, sempre migliorandole; non conviene lesinare sul bilancio della pubblica istruzione; i migliori difensori della patria escono dalla scuola e non dalla caserma.

E quando la intiera nazione armata è, intelligentemente, conscia della sua responsabilità, nei riguardi della difesa della patria, nella lotta avrà tutte le probabilità della vittoria, perchè chi combatte per non lasciarsi strappare la casa, l' avere, l'onore è sempre, moralmente, più forte dell'aggressore ed ha su di questo una grande superiorità.

Colla nazione armata si risparmierà la maggior parte delle somme di denaro oggi impiegate per gli eserciti stanziali e si preparerà la nazione — ove assoluta necessità lo esiga — a fare uso delle armi.

Avremo così un considerevole minor numero di braccia tolte ai campi e alle officine; se ne avvantaggeranno l'agricoltura e l'industria; si allontanerà la miseria coll'alleggerirne le sofferenze.

Augusto Comte, l'eminente filosofo, prevede, da moltissimi anni, la rovina del militarismo e, nella sua momentanea esaltazione, sta il bacillo roditore del suo disfacimento.

Cogli attuali impressionanti armamenti, gli Stati si sarebbero trovati, fra breve, esausti ed immiseriti.

Disarmiamo dunque, chè i lugubri rintocchi, per l'agonia della civiltà europea, già si fanno udire e preannunciano prossima la sua fine.

(1) *Evoluzione.... o rivoluzione.... agraria?* Firenze 1910.

CAPITOLO III.

Il trionfo della vera democrazia sociale porterà la pace permanente.

Dalla pace l'amore; dalla guerra l'odio.

La ribellione non è una tendenza naturale del cuore e del cervello dell'uomo; l'uomo desidera ardentemente di essere educato, guidato e sostenuto il che è luminosamente dimostrato dalla affettuosa, inestinguibile fedeltà delle masse verso coloro che si levano al potere appoggiandosi ad esse.

Lo studio delle questioni economiche conduce moltissimi al socialismo, le cui forme diverse, ispirate tutte ad uno spirito democratico, sono basate, esplicitamente ed implicitamente, sul principio fondamentale dei diritti dell'uomo e sul criterio della maggioranza.

Che sia possibile una nobile forma di società in cui tutte le forze dello Stato siano organizzate in modo da servire al bene generale ed in cui l'abbondanza e la felicità, a cui giustamente anelano i socialisti, possano realizzarsi, non v'è chi possa disconoscerlo.

Ma dove trovare un movente capace di provocare siffatti cambiamenti?

Mentre andiamo costantemente disciplinando ed educando noi stessi, possiamo mettere — innanzi ai nostri simili — ideali così saggi, così ragionevoli da conquistare l'approvazione dell'intelletto e da soddisfare le aspirazioni del cuore.

Dobbiamo cambiare i nostri apprezzamenti, circa il valore relativo delle cose, e sostituire i pregi intellettuali e spirituali alle ricchezze materiali come criterio per la considerazione sociale.

Sarà possibile indurre l'opinione pubblica a valutare gli uomini a seconda della grandezza del loro intelletto, della loro abnegazione, della loro bontà e non a seconda e dello sfarzo? a considerare la deficienza di facoltà personali come segno di

inferiorità di sviluppo, e la vita semplice e pura, unita alla ricchezza della natura superiore, come titolo d'onore?

Non imparerà il ricco che è puerile l'essere valutato pel suo sfoggio esteriore, invece che pel valore intimo, per i suoi difetti invece che per la grandezza delle aspirazioni spirituali?

La vera democrazia non potrà svilupparsi ed affermarsi dove l'ideale sia il possesso di beni materiali, chè la lotta deve allora necessariamente essere la condizione della società.

I beni materiali si consumano coll'uso, ed il possesso di uno esclude il possesso dell'altro.

Le ricchezze intellettuali, artistiche, spirituali invece aumentano, dividendole con altri, poichè ognuno che ne partecipa vi aggiunge qualcosa. Questa è la ragione fondamentale per cui il progresso verso la pace coincide sempre con il progresso intellettuale artistico e spirituale.

Dobbiamo aver fede nell'umanità e fare appello a ciò che è migliore nell'uomo, non a ciò che è peggiore; il dovere deve divenire la nota fondamentale della vita in modo che si possa applicare l'aurea massima; *da ogni uomo a seconda delle sue capacità; ad ogni uomo secondo i suoi bisogni.*

Bisogna insegnare la pace, la fratellanza, la fusione delle classi sociali, la rimozione delle antipatie, la ricognizione dei mutui doveri; assumano i forti i più ardui servigi, diano i saggi i più alti insegnamenti.

Ma soprattutto insegnino la più spartana fra le virtù: il coraggio.

L'indifferenza al pericolo, al dolore, alla morte — ha lasciato scritto il Sighele (1) — è sempre, in un certo senso, una prova di superiorità, venga dall'altruismo di un eroe, o dalla malinconia d'un disperato o dal furore d'un delinquente.

La bellezza e la nobiltà del coraggio in genere è l'assenza assoluta di qualsiasi calcolo egoistico: questa assenza è la caratteristica delle nazioni a regime prevalentemente democratico.

* * *

I popoli di Grecia e di Roma — ci dice un insigne sociologo — furono retti a forma aristocratica e se codesti governi

(1) SCIPIO SIGHELE, *Il coraggio e la civiltà*. Roma, 1913.

aristocratici compirono grandi cose, furono però amanti di guerre e crudeli (1).

Dopo il 1789 sorse e si sviluppò la democrazia la quale fece progressi rapidissimi, riconosciuti dalle dichiarazioni di alcuni pensatori e scrittori di scienze politiche e sociali.

Ne riportiamo alcune:

Tocqueville. « La rivoluzione democratica è un fatto irresistibile contro di cui non sarebbe desiderabile nè saggio di lottare... Volere arrestare la democrazia e voler lottare contro Dio stesso ».

Passy. « La democrazia è troppo conforme ai dettami della ragione: l'avvenire riserba ai popoli che progrediranno nella civiltà il regime democratico ».

Erskine May. « Il costante sviluppo dell'influenza popolare dev'essere accettato come una legge naturale ».

Scherer. « E' cosa indegna di un uomo serio, qualunque sentimento gli ispiri la democrazia, lusingarsi che la si possa vincere ».

Bluntschli. « E chimerico pretendere d'arrestare la larga e profonda corrente democratica che si fa sentire ».

Duca di Broglie. « La democrazia oggidì trionfa, s'impone ».

Fouillée. « La democrazia è divenuta un'atmosfera, una corrente irresistibile ».

Mentre l'aristocrazia ha oppresso i deboli, la vera democrazia vuole redimerli.

Mazzini definì la democrazia: « *il progresso di tutti per opera di tutti, duci i migliori e più saggi* » e volle inoltre che il principio cooperativista fosse inseparabile da quello di libertà.

La democrazia suona quindi la più ampia libertà per tutti; non può perciò essere alleata del militarismo che è sinonimo di dispotismo; è nemica della guerra che fu definita dal Richard: « *la più oppressiva di tutte le tirannie* ».

Ai nostri giorni, nell'espressione *democrazia* vi si associa, oltre all'uguaglianza di diritto ed alla libertà, il concetto di fratellanza e di solidarietà, termini tutti che si oppongono alle guerre fratricide sia interne che internazionali.

(1) ERSKINE MAY, *La democrazia in Europa*.
DE PARIEN, *Principii di scienza politica*.

« *A mezzo della democrazia — ha osservato il Tocqueville (1) — tutti i legami di razza, di classe, di patria si allargano, ma si stringe il grande legame dell'umanità; ed il Barthélemy de Saint Hilaire (2); la democrazia lavora per l'umanità* ».

La democrazia, che prosegue trionfalmente il suo cammino ascensionale, sarà, inevitabilmente, la base sicura della pace interna ed internazionale.

Al popolo spetta il governo della pubblica cosa, come ben disse Niccolò Macchiavelli (3), sentenziando: « *Ma quanto alla prudenza ed alla stabilità, dico, come un popolo è più prudente, più stabile e di miglior giudizio che un principe. E non senza cagione si assomiglia la voce d'un popolo a quella di Dio; perchè si vede una opinione universale fare effetti meravigliosi nè pronostici suoi, talchè pare che, per occulta virtù, ei prevegga il suo male ed il suo bene. Quanto al giudicare le cose, si vede rarissime volte, quando egli ode due concionanti che tendano in diverse parti, quando ci sono di egual virtù, che non pigli l'opinione migliore e che non sia capace di quella verità che egli ode. E se nelle cose gagliarde, o che paiono utili, egli erra, molte volte erra ancora un principe nelle sue proprie passioni, le quali sono molte più che quelle dei popoli.*

Vedesi ancora nelle sue elezioni ai magistrati fare di lunga migliore elezione che un principe, nè mai si persuaderà ad un popolo, che sia bene tirare alla dignità un uomo infame e di corrotti costumi, il che facilmente e per mille vie si persuade ad un principe; vedesi un popolo cominciare ad avere in orrore una cosa, e molti secoli stare in quella opinione; il che non si vede in un principe.... (4).

*
* *

Dopo di avere magistralmente, in un recente suo studio, rilevate le cause dell'immane disastro che si è scatenato sull'Europa, le sue caratteristiche più salienti e le origini profonde

(1) TOCQUEVILLE, *Démocratie en Amérique*.

(2) BARTHÉLEMY DE SAINT HILAIRE, *De la vraie démocratie*.

(3) N. MACCHIAVELLI, *Pensieri sugli uomini*.

(4) P. es. l'orrore che per la guerra ha il popolo non lo ha il principe sollecitato e sospinto dal militarismo.

Giovanni Vidari, (1) dell'Ateneo Torinese si domanda: «Il Germanesimo ha forse segnato, con lo scatenamento della bufera attuale, il proprio tramonto?»

Certo è che la forte e tenace reazione di tutta Europa contro i due Stati Tedeschi segnerà, qualunque sia l'esito finale, un arresto alla crescita mostruosa della potenza germanica e vorrà ricondurre la funzione civile entro i suoi giusti confini. E sarà un grande beneficio per la civiltà universale; la quale non si attua più per la prevalenza militaresca e dinastica di questo o quello Stato, ma per la cooperazione pacifica di tutti i popoli liberi. E il popolo di Martin Lutero, di Emanuele Kant e di Carlo Marx ha ben diritto di avervi il suo posto e di esercitarvi, con beneficio di tutti, la sua nobile funzione, ma entro i limiti, direbbe Kant stesso, della medesima libertà concessa a ciascun altro.

Per quanto, nel conflitto attuale, abbia gran parte uno Stato, come la Russia, che ha regimi ancora alquanto diversi da quelli, da noi chiamati democratici e liberi, e che nasconde in seno dolorosi problemi di nazionalità, certo è che essa, per un lato, si presenta ora come tutrice di un popolo aspirante al pieno riconoscimento della propria integrità nazionale e, per un altro, combatte accanto ai due popoli Europei, l'Inglese ed il Francese, che possono chiamarsi maestri al mondo di vita libera. Ed è appunto, in fondo, per risollevare in faccia al mondo i principi di democrazia e di libertà, in questi ultimi anni troppo facilmente derisi dai leggeri e retorici predicatori di reazioni governative, o calpestati dai brutali assertori della forza, è, dico, per celebrare ancora una volta tutta la bellezza sfolgorante di quei principii che la Francia ha ripreso le armi della Rivoluzione ed ha scagliato le sue schiere ai baluardi delle sue Termopili, e il Belgio, sotto la guida del suo Re fiero e prode e schiettamente democratico, è balzato in armi alla tutela di sua dignità e indipendenza; e l'Inghilterra porge, da un lato, la mano all'amica Francia, dall'altro irradia pei mari la sua flotta ad arrestare, nelle sue fonti stesse, la potenza tedesca.

E la lotta, o aperta, o tacita dei paesi più veramente liberi

(1) GIOVANNI VIDARI, *Il significato della trista guerra*. (Vita Internazionale - Settembre 1914).

d'Europa, cioè reggentisi non pure su costituzioni politiche rappresentative, ma essenzialmente sul dispiegamento di tutte le energie e attività individuali al di fuori d'ogni sorveglianza o tutela o limitazione o comprensione dei poteri statali o chie-sastici, è la lotta, dico, di tali Paesi contro sistemi, indirizzi e metodi di governo tutti ancora imperniati sull'autorità del Monarca, della Corte, della casta che si fa forte e temibile per il duplice appoggio, da una parte dell'esercito e, dall'altra, delle organizzazioni confessionali. L'invocazione delle armi e del Dio degli eserciti è cosa frequentissima in bocca di chi ha scatenato questa bufera immane, il quale associa così in un solo pensiero (e con quanta riverenza per la Divinità lascio dire ai veri credenti), i due massimi punti d'appoggio della sua potenza e li concentra poi, a un tempo, nella propria persona e li interpreta ed adopera nella luce del proprio arbitrio. E l'altro complice della delittuosa azione presente è appunto quel medesimo Monarca che, o direttamente, o per mezzo de' suoi Ministri ha sempre adottato come mezzi di governo, sia nel Lombardo-Veneto, sia nel Trentino e nell'Istria che in Dalmazia e in Bosnia la forza e la spia, plaudito e incoraggiato, a volta a volta, dai capi del suo Stato Maggiore e dalle gazzette clericali più livide di rancori contro gli spiriti di libertà.

È dunque un giusto e sacrosanto moto di rivolta questo che ora agita e percorre Belgio e Francia, Inghilterra e Italia contro i due Imperi che rappresentano in Europa la sopravvivenza di metodi di governo propri di altre età e negati da quei principii medesimi di emancipazione spirituale, a cui la Germania moderna deve la sua risurrezione civile e le sue maggiori e più vere glorie in faccia al mondo ».

Abbiamo voluto riprodurre, integralmente, questo brano dello studio che sta compiendo l'eminente maestro dell'Ateneo Subalpino poichè esso risponde perfettamente, non solo alle vedute della maggioranza degli Italiani, ma rispecchia altresì quell'indirizzo di pensiero seguito dalle Nazioni neutrali in questa ora tragica della vita dei popoli.



La Sovranità popolare appartiene al popolo organizzato nello Stato, appartiene cioè alla Nazione (1).

Il sentimento della Nazione è entrato, solo nel nostro tempo, nella coscienza popolare, si è generalizzato a tutte le classi della società, si è imposto ai governi, laddove prima era coperto dalle ambizioni dinastiche, dalla cupidigia di conquista dalla smania nei Re di assoluto dominio.

Un dotto scrittore di scienze politiche ha detto: « A torto si dà alla Monarchia il merito di avere formate le Nazioni; l'idea di Nazione è un'idea comprensiva, la quale non significa solo una società avente personalità distinta, ma eziandio posseditrice del diritto di maneggiare in piena libertà i propri negozi » (2).

Ed è per questo che il XIX secolo può, perchè è quello che ha visto costituirsi a unità e dignità di Nazione popoli, da lungo tempo, divisi e perchè ha visto trasformati in Nazioni i popoli riuniti a Stato dalla Monarchia assoluta.

Altra ed importante caratteristica del nostro tempo è questa, che il movimento liberale ha preso indirizzo sempre più democratico, tanto che i due concetti di libertà e di uguaglianza sembrano, nella mente di molti, unirsi per formarne uno solo.

La libertà politica non si concepisce più che congiunta colla forma democratica del governo; le masse popolari che, in altre forme di libero reggimento, pur godendo delle franchigie della libertà non avevano parte alcuna diretta nella cosa pubblica, ora ne sono quasi divenute arbitre assolute, e la loro preponderanza, oltre che modificare profondamente l'organizzazione dello Stato, ne ha trasformata l'azione e lo spirito animatore e con esso l'assetto intiero della Società.

Le idee democratiche ben lungi dall'essere contrarie alla

(1) ZANICHELLI, *Nazione e Democrazia*.

(2) ALBICINI, *La Nazionalità*.

civiltà, sono, invece, il naturale effetto del suo sviluppo; non sono forze brutali che bruscamente tentino arrestare il progresso delle Nazioni, bensì forze intelligenti che ne accelerano il cammino.

Bisogna tener presente che la democrazia non è cosa antica nella storia del mondo, ma novissima.

Nessuno Stato dell'antichità la conobbe e la praticò; quando si parla della democrazia ateniese e della romana (1), si parla di Stati che, a confronto di altri del loro tempo, avevano base popolare molto larga, ma, a paragone degli attuali, avevano carattere aristocratico.

In nessuno degli Stati Europei gli ordinamenti medioevali hanno potuto risorgere; bisogna allora concludere che essi sono inconciliabili colla civiltà moderna.

*
* *

La democrazia moderna tende al conseguimento della maggiore possibile uguaglianza di tutti i cittadini tra loro, sì nell'ordine politico, che nell'ordine sociale ed economico.

Per quel che riguarda l'ordine politico l'eguaglianza importa che tutti i cittadini abbiano parte attiva nella pubblica cosa, *che il governo si basi principalmente sul consenso popolare* e che i pubblici uffici, anche i non elettivi, siano aperti a tutti i cittadini che dimostrino di avere la capacità necessaria per coprirli.

Lo stesso non può dirsi per ciò che concerne la partecipazione dei cittadini al governo. Gli Stati moderni, fondati sul principio di nazionalità, non foss'altro per la loro estensione, non comportano più il governo popolare diretto. Il popolo non può più adunarsi per deliberare sulle questioni politiche; ha bisogno di un organo che ne faccia le veci che per lui intervenga nei Consigli legislativi, che lo rappresenti.

Colla educazione (2), col benessere aumenta nelle masse

(1) LANDUCCI, *Storia del diritto Romano*.

(2) BRUNIALTI, " *La monarchia democratica* „ nei " *Saggi* „ ecc.

la coscienza della loro forza e scema l'influenza dei diversi elementi autoritari, della tradizione, delle classi dirigenti, dello stesso Governo. Nessuna forma politica può opporsi a queste tendenze dell'epoca nostra, e men d'altre la monarchia (1), che è invece conciliabile con tutti i progressi della democrazia, senza essere tratta per questo a confondersi col Cesarismo autoritario, nè ad alterare o distruggere alcuno dei principii sui quali si fonda il sistema costituzionale.


La democrazia moderna non ha però sciolto che una parte del problema dell'uguaglianza, la parte negativa; ha finora lasciata insoluta la parte positiva, ha saputo abbattere le istituzioni che sancivano l'ineguaglianza di diritto, non ha saputo organizzare ancora un sistema d'istituzioni che applichino e difendano il principio opposto.

Se per democrazia s'intende un sistema di assetto della Società e dello Stato fondato sull'uguaglianza giuridica di tutti i cittadini in faccia al governo; se essa è degna del suo nome solo quando rispetti tutti gli interessi, dia loro una rappresentanza adeguata alla loro importanza, non ne tuteli solo alcuni, per schiacciarne altri; se democrazia significa — come l'hanno pensato i suoi martiri più gloriosi, i suoi filosofi più puri e più alti — giustizia e libertà per tutti, non v'è alcuna contraddizione col concetto della Sovranità della Nazione; se la democrazia infine è un fatto nuovo nella Storia Europea è però incontestabile che il campo della sua azione si allarga ogni di più e tende sempre maggiormente a prevalere.

Il modo di organizzarla è problema che dev'essere risolto da tutte le Nazioni Europee.

(1) ARISTOTELE, *Polit.* III, 5, I, 4. — HAASE *ad Xenoph de rep. Laced.* — LUZAC, *De Socrate cive.*

Ove domina un solo dicesi *regno* o *tirannide*, cioè dominio; ove pochi *aristocrazia* od *oligarchia*; ove tutti *democrazia* od *oclocrazia*.



CAPITOLO IV.

Rispetto dei trattati, delle convenzioni, dei deliberati dei Congressi, delle Conferenze ecc.

- « I trattati son fatti appunto per essere cancellati ».
- « Necessità non ha legge ».
- « Per un pezzetto di carta.... ».

Queste frasi attribuite al Cancelliere dell'impero Germanico e pronunziate nell'ultimo colloquio coll'Ambasciatore Inglese, prima dello scoppio della spaventevole guerra, rimarranno celebri, per la loro mostruosità, negli annali della storia politica ed internazionale Europea.

Dall'Atlantico al Pacifico, in ogni angolo di terra dove la luce della civiltà illumina l'intelletto, hanno suscitato tale un senso di riprovevole stupore e di disgustosa impressione che ogni uomo, appartenente a società moralmente evoluta, non può a meno di chiedere a sè stesso se quell'eminente statista abbia voluto — con codeste frasi — recare grave offesa all'ordinamento politico ed alla serietà dei singoli Stati, ovvero se, in un passeggero momento d'inconsapevolezza, abbia pronunziate codeste insensate parole.

Malauguratamente i fatti hanno dimostrato che il Cancelliere Germanico era del tutto *compos sui* quando affermava codesti principii.

Le imprudenti espressioni del *summus moderator* della politica tedesca ci hanno spinti ad interrogare parecchi illustri cultori del giure internazionale ed a consultare le loro dotte pubblicazioni allo scopo di assicurarci se, effettivamente, un trattato internazionale, e cioè un vero e proprio patto stipulato fra due o più Stati, dovesse considerarsi un atto politicamente e giuridicamente valido, ovvero come un provvedimento nella

forma, apparentemente valido, ma nella sostanza privo di valore poichè suscettibile di violazione.

Le risposte orali e scritte, tutte indistintamente, hanno combattuta la novella tesi emessa e sostenuta dal Cancelliere dell'Impero Germanico.

Le convenzioni internazionali, debitamente stipulate, devono avere, fra le parti, la stessa autorità della legge e devono ritenersi inviolabili (1).

Non possono essere revocate che per mutuo consenso delle parti e per cause determinate secondo il diritto internazionale e constatate e riconosciute a ciò efficaci a norma di quanto esso dispone.

Il Fiore (2) soggiunge che ogni trattato obbliga le parti, non solo a tutto ciò che fu formalmente da ciascuna di esse promesso, ma altresì a quello che secondo l'equità, l'uso e le regole del diritto internazionale deve essere considerato come virtualmente compreso in quello che fu promesso. La lesione degli interessi morali ed economici che possono derivare dalla leale esecuzione di un trattato, debitamente stipulato, non può essere una ragione sufficiente per violarlo.

Ogni Governo deve conoscere perfettamente quello a cui consente e se, per imprudenza, avesse acconsentito, senza essere sufficientemente illuminato, dovrebbe subire le conseguenze della sua imprudenza e non pretendere di disconoscere l'autorità del trattato e di violare gli impegni assunti, adducendo la lesione degli interessi dello Stato e i pregiudizi che ne potessero derivare (3).

(1) Questo principio abbiamo trovato sancito nelle pubblicazioni del Fiore, del Pierantoni, del Buzzati, del Fusinato, del Catellani, del Corsi, del Cuzzi, dell'Anzilotti, del Cavaglieri, del Diena, del Cimbali, del Fedozzi, del De Rossi, dell'Esperson, del Gianzana, del Mancini, del Palma, del Martens, dell'Ahrens, dell'Asser, del Bonfils, del Brocher, del Daguin, dell'Anderson, del Laurent, del Lyon-Caen, del Massè, del Meili, del Piggott, del Pradier-Fodéré, del Wheaton, del Rolin-Jacquemyns, del Laveleye, del Calvo, del Koch, dell'Hegger, del Barbeyac, del Mably ecc.

(2) FIORE PASQUALE, *Il diritto internazionale codificato e la sua sanzione giuridica*.

(3) Vedi nostra monografia: *Guida allo studio del diritto internazionale*. Firenze 1910.

*
* *

Occupando militarmente il territorio Belga la Germania ha, manifestamente, violato i trattati di Londra del 26 Gennaio e 15 Novembre 1831 mediante i quali il Belgio fu dichiarato Stato indipendente e neutro e l'integrità e l'inviolabilità del suo territorio furono garantite dalle cinque grandi Potenze segnatarie.

Suole ripetersi, ad ogni piè sospinto, che una persona onesta deve sempre — in ogni luogo ed in ogni tempo — fare onore alla propria firma, nè può esservi ragione al mondo da autorizzarla a venir meno a codesto riconoscimento senza scapitarci nel prestigio, nella dignità, nel buon nome.

Ciò che si dice per una persona fisica, deve ripetersi per le persone morali e fra queste, in prima linea, vi sono gli Stati — i soggetti del diritto internazionale — regolarmente costituiti e giuridicamente riconosciuti.

Il mancato rispetto e la mancata osservanza, per parte di uno di essi o di più d'uno, delle norme tassative che il diritto internazionale ha sancito per regolare i trattati (1), costituiscono un'offesa tale al principio della reciproca fiducia e lealtà, fra le Nazioni, da considerare lo Stato violatore delle convenzioni approvate e sottoscritte, indegno di continuare a fare parte di un consorzio internazionale civile e di riscuotere la stima universale.

La Germania, calpestando impunemente il trattato di Londra, ha misconosciuto l'altissimo valore morale di un patto solennemente da essa concluso e, violandolo, ha richiamato su di sè e sul suo inqualificabile atto la disapprovazione del mondo intero che ha dovuto dolorosamente constatare come, anche i grandi imperi dimentichino spesso che le leggi umane — pallidi riflessi di quelle della grande madre natura — sono pur sempre norme regolatrici di un diritto che deve rispettarsi se si esige di essere rispettati.

Ma le sottili delicatezze del giure sfuggono, spesso e volentieri, di fronte ad un piano premeditato e ponderato!

Il *cedant arma togae* è un aforisma passatista che si pre-

(1) Vedi nostro: *Compendio di diritto internazionale pubblico dalle origini ai giorni nostri*. Seeber, Firenze, 1914. *Dei trattati*, cap. XXII, pag. 86.

ferisce dimenticare, e di sovente spregiare, quando si è snudata la spada per far prevalere non il diritto, ma il diritto.... del più forte.

E non solo si è impunemente violata la neutralità del Belgio, ma si sono, dal prepotente invasore, lanciate delle bombe su *città aperte* le quali ricadono sotto le regole sancite dall'articolo 25 dell'annesso alla quarta convenzione dell'Aia del 1907 che stabilisce essere vietato di attaccare e di bombardare, con qualsiasi mezzo, città, villaggi, abitazioni o edifici che non sieno difesi.

* * *

Osserva un eminente giurista che l'opera legislativa, nella società internazionale, non può essere effettuata altrimenti che mediante i trattati coi quali gli Stati, che li sottoscrivono, stabiliscano le regole dei loro rapporti e della loro condotta per l'avvenire assumendo l'impegno formale di ritenerli obbligatori e di riconoscere la loro autorità imperativa.

È naturale che l'opera legislativa la quale, mediante i trattati, viene ad essere effettuata, abbia una portata, tanto maggiore, quanto maggiore sia il numero degli Stati che li abbiano sottoscritti.

Deve, inoltre, riuscire evidente che, quando le regole, che devono servire per la condotta degli Stati in avvenire, siano stabilite da essi, riuniti in Congresso, avranno una più estesa e più grande autorità ed eserciteranno indirettamente un'influenza anche sugli altri Stati che non abbiano preso parte al Congresso.

Gli Stati, riuniti in Congresso, che stabiliscono le regole della loro condotta per l'avvenire compiono una missione analoga a quella d'un legislatore.

Ecco perchè, nei rapporti internazionali, non si può ammettere il concetto di delitto e di reato secondo il diritto penale — perchè lo Stato non è soggetto capace di commetterne — ma può ammettersi per analogia, ci dice il Fiore (1), e colle debite riserve ciò che si denomina, secondo la legge in-

(1) FIORE P., *Op. cit.*

terna, delitto civile e che consiste nel fatto dell'uomo positivo o negativo, di azione o di emissione, imputabile all'autore che abbia cagionato una lesione di diritto altrui.

Ogni fatto inibito, secondo il diritto internazionale, deve reputarsi non lecito e quando sia imputabile al Sovrano dello Stato, o a chi eserciti il potere pubblico, deve implicare la responsabilità internazionale dello Stato come conseguenza necessaria della violazione voluta (1).

Quindi il governo di uno Stato che, nell'indebito esercizio de' suoi poteri pubblici, abbia compiuto un fatto, da cui sia derivato un danno ad un altro Stato o ai cittadini di esso, sarà tenuto al rifacimento del danno cagionato.

Il Belgio ed il suo popolo — ciò è fuori dubbio — debbono essere *larghissimamente* risarciti, per parte dell'invasore, del grave danno patito, risarcimento materiale, chè, purtroppo, le numerosissime vittime cadute, sotto l'implacabile fuoco del nemico e sotto le orrende sue sevizie, non potranno avere, in quel desolato Paese, altro conforto che l'universale rimpianto del mondo civile e le lagrime dei congiunti superstiti a tanta barbara irruenza (2).

Ma, grazie a Dio, di fronte ai cannoni ed alle baionette ed alle teorie di Hegel, di Maistre e di Cousin, i quali plaudono all'idolo della forza, vi è la coscienza pubblica la quale è la più potente delle forze e che andrà sempre più ribellandosi all'abuso della violenza e della lotta fratricida, sistemi deplorati dall'universale degli uomini civilmente educati, ma sistemi ancor oggi voluti dai despoti i quali, non solo sono ambigui, ma sono anche inumani e crudeli.

È legge storica e benefica, ad un tempo, che, nell'ordine sociale e internazionale, i grandi delitti siano presto o tardi puniti (3).

(1) Che ne pensano, in Germania, i cultori del *jus gentium*?

(2) Dott. G. DORNAC, Capitano medico francese, moribondo sul campo di battaglie, dopo la micidiale ritirata sui Vosgi ebbe a dire: « Il più bel monumento, l'Europa deve innalzarlo a Re Alberto I del Belgio ».

(3) V. MORELLO, *Pollice verso*. « L'anfiteatro del Colosseo non vide mai spettacolo più sanguinante e raccapricciante di questo che oggi offre la guerra colla strage delle innocenti città del Belgio ».

E l'illustre pubblicista soggiunge « che non si è mai tanto vicini alla polvere che quando si è più alti nel potere ».

CAPITOLO V.

Nell'educazione della volontà e nella disciplina del carattere stanno il progresso e l'avvenire dei popoli.

« Fintanto che in tutta Europa — così ha scritto Spencer —
« l'educazione delle classi dirigenti consisterà nel fare ammirare
« ai nostri giovani, durante sei giorni della settimana, coloro
« che, nei secoli scorsi, compirono i più grandi fatti d'arme, e
« a loro ricordare solo di domenica, il comando di deporre la
« spada; fintantochè le classi dirigenti saranno sottoposte ad una
« disciplina morale, per la quale gli esempi tratti dal pagane-
« simo entrano per sei settimi ed i precetti del Cristianesimo
« per un settimo, verosimilmente i rapporti internazionali non
« possono essere basati sull'amore del prossimo ».

È questa del grande sociologo una verità inconfutabile.

Come sulla molle creta resta facilmente impressa la più lieve impronta, così dalla mente dei nostri giovani studenti — che saranno domani i dirigenti della pubblica cosa — si cancellerà difficilmente il ricordo delle grandi imprese guerresche e delle carneficine umane, volute e compiute da sommi capitani e da audaci condottieri, le cui figure morali, ammirate ed esaltate dalla calda ed esuberante immaginazione giovanile, susciteranno negli animi — per effetto di contagio psicologico — quello spirito di lotta, di supremazia, di aggressione, di conquista che corrompe i migliori sentimenti, che turba le più nobili aspirazioni.

Bisogna infondere ai giovani il coraggio, ma attingerlo a ben altre fonti, bisogna educare la loro volontà e disciplinare il loro carattere, ma conviene ammaestrarli in ben altre scuole che a quelle di un militarismo freddo, arido ed autoritario; bisogna educarli alla scuola di quel coraggio che opera con sforzi

e tentativi silenziosi, che osa tutto affrontare, tutto soffrire per la verità e per il dovere; coraggio questo ben più eroico di tutte le gesta del valore fisico al quale sogliono tributarsi titoli, onori ed allori che assai spesso grondano sangue.

*
* *

Formare il carattere dell'individuo significa formare il carattere della Nazione.

Se una Nazione vuole, infatti, assurgere a considerevole altezza deve preoccuparsi di formare i suoi figli su modelli d'eroi antepo- nendo la rigidezza al lusso, il pensiero al piacere; imponendosi l'eroismo, il sacrificio di sè stessa nella vita quotidiana. Il destino delle Nazioni si trova nelle famiglie di cui la Nazione si compone; ed i membri d'ogni famiglia uomini, donne, fanciulli, aventi nobile carattere, racchiudono in loro la promessa d'una grandezza nazionale futura.

Se vogliamo dunque che una Nazione sia grande, fra le Nazioni, e faccia del destino suo un altro destino a servizio dell'umanità intiera, bisogna coltivare il terreno del *carattere individuale*; piantarvi i germi d'una vita nobile, giusta e semplice ed allora le conseguenze saranno inevitabili e codesta Nazione, rifatta e riformata, potrà svolgere la sua evoluzione nel grande dramma mondiale.

L'uomo possiede una grande riserva di energie che gli sono quasi sconosciute e però rimangono spesso inoperose; mentre se ne avesse conoscenza, centuplicherebbero il valore, l'intensità, l'utilità della sua vita.

Vero è che gli spiriti più elevati ed evoluti di tutti i secoli e di tutte le Nazioni, pensatori, filosofi, poeti, Pitagora, Platone, Dante, Shakespeare, Leonardo, i riformatori, gli ispiratori, i saggi hanno avuto sentore delle ricchezze della psiche umana. Ma a parte qualche eccezione, queste forze sono state considerate soltanto nel campo delle speculazioni astratte, d'ordine metafisico, piuttosto che applicate praticamente alla vita per alleviare le pene dell'umanità e renderla veramente migliore e felice.

Era riserbato alla seconda metà del secolo XIX di studiare le forze psichiche, da un punto di vista più prossimo e più utile, affinchè l'uomo imparasse a conoscersi veramente, a servirsi delle armi che possiede per difendersi, dei mezzi che gli furono dati per conquistare, sino ad un certo grado, il dominio sulle circostanze — ambienti, invece di esserne lo schiavo e spesso anche la vittima.

Lo sviluppo di questa forza intima dell'uomo è una vera e propria scienza e insieme un'arte nobilissima per la quale impara a plasmare il proprio carattere, a ricostruirlo gradatamente — su basi di alta e serena idealità — a renderlo forte e retto; impara il segreto per accrescere ed organizzare l'azione della propria volontà; un tirocinio fondato su solidi dati scientifici per conquistare il cosciente possesso di sè medesimo.

Per giungere a destare, a sviluppare, organizzare l'azione della volontà evoluta, cioè cosciente di sè, la quale a sua volta deve plasmare il carattere dell'individuo, renderlo forte e retto, è necessario più o meno tempo, molta costanza, molta fiducia. Nè potrebbe essere altrimenti. È questa una scienza ed un'arte insieme, anzi la scienza e l'arte per eccellenza; quella della vita. « Nella scuola — dice un medico celebre — s'impara tutto, meno che a pensare e ad agire ».

Un immiserimento interiore dunque in mezzo alla grandezza ed alla magnificenza esteriore; un progresso delle cose ed un decadimento delle anime.

« Da codesta crisi non potremo uscire — scrive il Chiappelli (1) — prima che alla presente espansione della potenza umana risponda un'altrettale forza di concentrazione interiore, senza la quale non è possibile dominare noi stessi e le cose ».

Imparare a vivere non è di piccolo vantaggio. E chi diventa padrone di sè, chi riesce a tenere in mano le redini della propria volontà, vince molti ostacoli, domina molte circostanze, supera molte difficoltà che, altrimenti, dominerebbero lui.

Abbiamo scuole, collegi, università, cattedre, biblioteche per promuovere ed aiutare lo sviluppo intellettuale e l'acquisto delle scienze, delle lettere, delle arti.

Abbiamo palestre, arene, gare di diporto, concorsi ginna-

(1) CHIAPPELLI A., *I bisogni ideali del nostro tempo*.

stici, corse, regate, ascensioni alpine per incoraggiare e premiare gli esperimenti dello sviluppo fisico.

E per lo sviluppo mentale e morale dell'individuo, cioè per elevare il suo carattere, per insegnargli a servirsi della propria volontà e volgerla al bello ed al buono che cosa abbiamo? quali istituzioni, quali educatori?

Chi insegna all'uomo a dominare sè medesimo, chi gli insegna praticamente a vivere in modo degno del suo destino superiore, ad essere padrone e non servo?

*
* *

La scienza psichica esiste; ha i suoi libri, i suoi esercizi, i suoi esperimenti. Le opere di tanti insigni psicologi ce ne fanno fede (1).

Detta scienza è utile a tutti, senza eccezione, vecchi e giovani, ricchi e poveri, perchè assolutamente non esiste nè una condizione sociale, nella quale non si possano introdurre modificazioni e miglioramenti; ma, più che a tutti, è scienza indispensabile alla donna come madre e come educatrice.

Le madri debbono imparare a maneggiare i fili della mentalità infantile, i fili della ragione infantile; imparare a destare ed educare, sino dai primi passi, il senso della responsabilità, a fare osservare gli effetti di certe cause, le cause di certi effetti, a moltiplicare le piccole personali esperienze le quali, amorosamente rilevate e fatte osservare dalla madre, possono solo diventare solida base della futura auto-educazione.

Lo spirito nostro è un elemento pieghevole e plasmabile — nell'ordine psichico — come i nervi, i muscoli, i tendini lo sono nell'ordine materiale.

Possiamo, volendo, diventare atleti morali, come possiamo, volendo, diventare atleti fisici.

Leviamoci adunque, muoviamoci alla conquista di noi medesimi, ma innanzi tutto liberiamoci dallo scetticismo mutilatore — elegante forma di codardia — dall'indolenza letargica che ci tiene, dalla colpevole rinuncia ai nostri più alti diritti umani.

(1) Il Ribot, il Lévy, il Payot, il De Sanctis, il Tamburini, il Morselli, il Liébault per citarne alcuni.

Dobbiamo aspirare al meglio, dobbiamo aspirare alle vette; ognuno di noi ha in sè il proprio culmine, inaccessibile ad altri; e ci si contenta di guardarlo da lungi come il vertice di un monte di cui si rinuncia la scalata.

Ed è invece a quel culmine cui dobbiamo, lentamente, ascendere per respirarvi a pieni polmoni l'aria inebriante della libera altura e piantarvi la bandiera della nostra conquista: la padronanza di noi medesimi.

Noi — dice Teodoro Roosevelt (1) — non ammiriamo l'uomo che vive in una pace piena di timore, ma colui che incarna lo sforzo vittorioso, che mai fa torto al suo simile, che è pronto ad aiutare un amico, ma ha le qualità virili necessarie per superare l'aspra lotta della vita odierna. Non basta sforzarsi secondo una sola direzione, chè bisogna essere non solo buoni, ma forti, non solo di spirito elevato, ma di cuore ardente; bisogna avere nobili pensieri e lavorare con lena.

L'accortezza, non accompagnata dalla coscienza, rende gli uomini fiere depredatrici della società (2).


* * *

Oggi, che la cultura è patrimonio di tutte le classi sociali e che la scuola va sempre più democratizzandosi, è dovere nostro di diffondere nel popolo questi concetti salutari e rivelatori di un nuovo indirizzo di vita; concetti che, maggiormente approfonditi, dovranno valere a formare una nuova coscienza popolare capace di mutare quelle direttive politiche che, alterando bruscamente ed a cuor leggero, lo stato pacifico di una Nazione, vengano a turbare il grado di sviluppo conquistato ed il progresso dalla nazione stessa raggiunto.

Con una volontà più ferma e con un carattere più disciplinato, un popolo può — nei momenti di suprema gravità — decidere dei suoi destini provvedendo a che essi sieno sottratti all'arbitrio di pochi, spesso, più solleciti del proprio, che dell'altrui interesse.

(1) ROOSEVELT, *The strenuous life*.

(2) Purtroppo i responsabili dell'immane conflagrazione Europea hanno data la conferma di questo assioma.



CAPITOLO VI.

Il Parlamento internazionale. Suo scopo. Sua costituzione. Suo funzionamento.

Nel capitolo precedente ci siamo, brevemente, intrattenuti su di un argomento di capitale importanza dal quale può dipendere la radicale trasformazione dell'attuale stato di cose, solo che i popoli lo esigano unanimemente.

E questa unanimità di consenso si potrà avere quando siasi conseguita una condizione economica, intellettuale, morale della società europea migliore della presente.

Occorre perciò un provvedimento sollecito ed energico che produca i suoi effetti in brevissimo tempo.

Per deplorable atavismo prevale ancora oggidi il convincimento che una Nazione, in tanto pesi sulla bilancia della considerazione universale, in quanto la sua *gravità* si affermi a base d'acciaio adoperato in cannoni, corazze, fucili e baionette.

Effettivamente, fra i metalli, l'acciaio è il prediletto dei popoli così detti civili di questa.... *civilissima* Europa, la quale ben volentieri, lo baratta col suo oro sonante poco curandosi se questo — per il suo maggiore valore intrinseco e commerciale — non meriterebbe più riguardo e più utile, salutare e morale destinazione.

Il barattare l'oro coll'acciaio dei cannoni, delle corazze e dei fucili è un insulto che si fa al biondo metallo poichè, mentre esso è il più alto esponente, il simbolo della ricchezza, dell'abbondanza, del benessere, della pace, lo si rende produttore di sterminio e di morte, lo si fa complice di colpe e di delitti.

No; il principe dei metalli deve essere destinato a sollecitare energie più sane ed iniziative più nobili, più feconde, più civili: alla ricostituzione ed alla robustezza della coscienza popolare a mezzo dell'istruzione, dell'educazione e del lavoro e, soprattutto di quel lavoro rigeneratore e remunerativo che la

madre terra invoca dalle braccia de' suoi figli, oggi di lei degenere, perchè la lasciano nell'abbandono, nel più desolante abbandono per correre dietro ad altri miraggi effimeri e fallaci.

Scrivemmo, un giorno, che era preferibile vi fossero più alberi che fucili (1); ripetiamo oggi che, se si fossero conservati, sulle loro radici, i tronchi di tutti gli alberi abbattuti per fabbricare gli enormi scafi delle navi da guerra, gli affusti dei cannoni e le casse dei fucili, posseduti dalle nazioni civili del mondo, l'umanità, oggi vivente, avrebbe tanto di che saziarsi coi frutti e coi prodotti di codesta fioritura arborea, da non invidiare certo l'ormai lontano e felice periodo della vita paradisiaca terrestre.

*
* *

Certo si è che un mutamento nell'indirizzo politico, per ciò che riguarda la sicurezza e la pace dei popoli, s'impone tanto più nel periodo storico attuale in cui, il turbamento dell'assetto, fra gli Stati, produce uno sconvolgimento tale degli interessi e dei rapporti internazionali da rendere frustranei tutti gli sforzi ed i sacrifici sostenuti dalle singole Nazioni pel raggiungimento dell'universale benessere.

Necessita dunque stabilire, fin d'ora, che nessuno degli Stati — ritenuti degni di far parte d'una convivenza civile — potrà, d'ora innanzi, turbare, con velleità di conquista o di egemonia politica, economica o militare, la pace delle genti senza il voto e l'approvazione delle Nazioni espressi, o direttamente per plebisciti, o indirettamente per mezzo di legittimi rappresentanti del popolo, da esso delegati in un Parlamento internazionale, da istituirsi quanto più sollecitamente possibile.

« Bisogna che ogni cittadino concorra col suo voto — ha scritto Emanuele Kant (2) — a decidere la questione; se si debba o no fare la guerra. Il decretare la guerra non è forse decretare contro sè stessi tutte le calamità che la guerra trae

(1) DELFINO, *Op. cit.*

(2) E. KANT, *Progetto di pace perpetua.*

« seco, cioè l'obbligo di provvedere alle spese della guerra, di
« riparare travagliosamente alle devastazioni che essa cagiona
« e, per colmo dei mali, di sobbarcarsi a tutto il peso d'un
« debito nazionale che renderà gravosa la pace stessa e non
« potrà mai essere pagato, perchè sempre vi saranno nuove
« guerre? »

« Certo il popolo andrà cauto prima di gettarsi in un'im-
« presa così arrischiata. Invece in uno Stato costituito in modo
« che vi siano sudditi, non cittadini la cosa più facile a farsi
« dal Sovrano è la dichiarazione di guerra ».

È bensì vero che quando il Kant scriveva queste righe —
ci suggerisce un dotto sociologo — il principio della Sovranità
popolare, in quasi tutto il continente, era ancora allo stato di
utopia; ma disgraziatamente, ancor oggi, in molti Paesi, a re-
gime monarchico-costituzionale, molti Sovrani regnano e go-
vernano, ad un tempo, sicchè la politica estera continua ad es-
sere diretta dallo stesso Sovrano, quasi come nelle Monarchie
assolute, imperocchè le Carte costituzionali gli assegnano la
stipulazione dei trattati d'alleanza e la dichiarazione della guerra.

Tanto che Barnave, nel suo meraviglioso discorso all'As-
semblea Nazionale, nel maggio 1790, contro Mirabeau, ebbe a
stupirsi che, mentre il sovrano poteva precipitare la Nazione
nella guerra, ai rappresentanti del popolo restava la sola ri-
sorsa di disapprovarla.

Sostengono perciò moltissimi essere conveniente di meno-
mare l'autorità regia.

La storia inglese, che certo non è priva di tragici avveni-
menti e che conta, nel XVII secolo, una dinastia spodestata e
perfino la decapitazione di un re, ha dimostrato che, quanto
più il Parlamento allargava le sue attribuzioni e restringeva
quelle del Principe, tanto più si accrescevano il rispetto e la
deferenza della Nazione inglese per la famiglia regnante (1).

Coll'affidare ai Parlamenti la facoltà di decretare le alleanze
e le guerre, le dinastie si garantiscono contro gli attacchi dei

(1) Non sono molti anni che Lord Roussel ebbe a dire nel Parla-
mento Britannico: « Gli Inglesi debbono maggiore riconoscenza alla re-
gina Vittoria che a tutti gli altri Sovrani perchè, sotto il regime di Lei,
la Nazione prese definitivamente l'abitudine di governarsi da sè me-
desima ».

partiti e si sottraggono alle correnti d'odio; inoltre si impedisce che il militarismo, le ambizioni, le gelosie, le rivalità dinastiche, si facciano provocatori di guerra.

« Perchè il regime costituzionale — osserva il Laveleye (1) « — sia un ostacolo alla guerra, non basta una Camera elettiva « la quale deliberi e decida, bisogna che questa Camera sia « composta d'uomini, abbastanza ragionevoli, per resistere agli « eccitamenti del potere esecutivo.

« Orbene, questo non si riscontra ancora in nessun Paese « almeno sul nostro Continente. In tutti i nostri Stati, il go- « verno, provocando la suscettibilità del patriottismo o facendo « nascere una situazione che compromette l'onore del Paese, « otterrà sempre un voto di guerra ».

Bisognerà inoltre bandire ogni segreto nelle trattative internazionali; nelle tenebre agiscono solo coloro che hanno intenzione di compiere azioni disoneste; così si comportano quei Sovrani e quei governanti che dicono di volere la pace mentre, sotto mano, preparano ogni cosa per ricorrere alle armi.

Le trattative segrete — ci dice un valente giureconsulto — possono soddisfare l'interesse dinastico, ma sono contrarie a quello dei popoli. Si giuoca sulla vita dei popoli senza che essi sappiano per quali ragioni debbono essere sacrificati!

*
* *

Che vi sia una tendenza negli Stati moderni di vieppiù accrescere l'importanza della funzione parlamentare è tanto evidente quanto vero.

Circa la vitale questione (2) della guerra e della pace alcune costituzioni hanno limitato a tale proposito il potere del Capo dello Stato esigendo il consenso del Parlamento, sia per la dichiarazione di guerra, sia per la conclusione della pace.

I Parlamenti hanno oggi anche la possibilità di limitare,

(1) LAVELEYE, *Op. cit.*

(2) S. A. KORFF, Professore all'Università di Helsingfors. « De la participation des Parlements aux affaires extérieures ».

in fatto di politica estera, il potere del governo colla facoltà di determinare il contingente numerico dell'esercito e dell'armata; essendo così in grado, aumentandolo o diminuendolo, di accrescere o d'indebolire la potenza materiale dello Stato. E tuttavia molti concetti — che potremmo chiamare passatisti — continuano a prevalere.

Non pochi teorici e gran numero di uomini politici considerano essere gli affari esteri prerogativa personale dei governanti e della Corona; nella più parte degli Stati, infatti, la partecipazione del Parlamento a questioni di politica estera è strettamente limitata alla stipulazione dei trattati: tanto la politica estera, quanto la sua tutrice, la diplomazia, sono tuttora considerate come una specie di sacra prerogativa del potere esecutivo, qualunque possa essere l'importanza degli interessi nazionali che sieno in giuoco.

Il principio, adottato nel secolo XIX, non si occupò di formulare o cristallizzare il diritto dei Parlamenti a partecipare alla stipulazione dei trattati; nessuno sognava ancora che essi potessero partecipare alla negoziazione dei trattati (1); come per il passato, tutte le transazioni diplomatiche rimanevano esclusivamente nelle mani del potere esecutivo; era il Capo dello Stato, il Ministro degli Affari Esteri e gli Agenti Diplomatici, Ambasciatori e Ministri plenipotenziari, che regolavano le transazioni, redigevano il testo delle reciproche intese ecc. e, solo al momento in cui il trattato doveva essere ratificato, era concesso al Parlamento d'intervenire.

E qualora il Parlamento si fosse rifiutato di ratificare un trattato, in qual modo doveva contenersi il governo?

La più parte degli autori convengono che la ratificazione, per parte del Parlamento, è una condizione *sine qua non*; un trattato non diviene valido che dal momento in cui tutti i contraenti hanno dato il loro consenso.

Alcuni giuristi — soprattutto tedeschi, alla testa dei quali si trova il Labaud (2) hanno tentato di limitare codesta regola

(1) MICHON, *Traité internationaux devant les Chambres*; GRAUDALL, *Treaties, their making and enforcement*; DAUZAT, *Rôle des Chambres en matière des traités internationaux*; MERIGNHAC, *Traité de droit public international*.

(2) La teoria del Labaud è stata vigorosamente e vittoriosamente combattuta dal Leoni.

generale, oggigiorno accettata quasi universalmente, distinguendo tra il senso internazionale ed il senso costituzionale d'un trattato; distinzione insostenibile poichè non è dato pensare che un trattato valido, in diritto internazionale, non lo sia in diritto costituzionale; dal punto di vista politico sembra assurdo che il Capo dello Stato o del Governo abbia la facoltà di vincolarsi, all'estero, con un impegno che sia poi nullo, all'interno, per mancanza del consenso parlamentare.

Conseguentemente, prima di ratificare un trattato, quasi sempre, il Capo dello Stato consulta i rappresentanti della Nazione quantunque poi, nella pratica, codesta cooperazione sia effettuata con metodi molto diversi (1).

La nuova scuola sostiene che la volontà sovrana della Nazione non può affermarsi senza la partecipazione del Parlamento. È questo un principio fondamentale che concerne, tanto il diritto internazionale, quanto il costituzionale.

La necessità quindi della partecipazione del Parlamento alla conclusione dei trattati, o di altri atti internazionali destinati a vincolare lo Stato è, oggi, più o meno riconosciuta.

Tutte le questioni concernenti le relazioni commerciali tra le Nazioni rientrano ormai nella competenza del Parlamento; mentre non può dirsi lo stesso di quelle puramente politiche.

In questo campo vi è tuttora una sistematica resistenza dei Governi all'intervento dei Parlamenti.

L'opinione pubblica esercita poi una influenza ed una pressione non certo trascurabili; di frequente essa ispira e dirige gli atti e la politica dei governi; la facilità colla quale nello Stato moderno si possono esprimere i sentimenti e gli interessi della collettività per mezzo della stampa, o di altra forma di pubblicità, è un notevole coefficiente per rafforzare sempre più i legami tra i desideri reali del popolo e la pubblica opinione; d'onde quest'ultima è oggi tenuta in assai più conto di quello che non lo fosse pel passato; quanto più è sviluppato il carattere democratico d'uno Stato, tanto più è valorizzata la pubblica opinione di cui il governo deve tenere buon conto, quale espressione della volontà della Nazione.

Vi sono però molti i quali sono d'avviso che la parte-

(1) A. RIVIER, *Principes du droit des gens*.

cipazione del Parlamento, nella politica estera, nuoccia grandemente agli interessi dello Stato. Giacchè, essi dicono, in diplomazia, come in tutte le transazioni di carattere politico, la rapidità delle decisioni ed il loro segreto sono fattori importantissimi; ora il controllo del Parlamento intralcia l'azione politica e diplomatica, fa perdere del tempo prezioso, sfuggire delle buone occasioni, ma... Una conseguenza grave di questo sistema è quella che non si può mai essere sicuri se la politica, seguita da un governo, corrisponda veramente agli interessi reali della massa del popolo.

Anche nei Paesi, dove vige un sistema di rassicurante controllo e di responsabilità parlamentare, come in Inghilterra, è impossibile di controllare la politica estera in modo continuativo ed efficace ed i rappresentanti del popolo, come d'altronde tutta quanta la Nazione, ignorano gli arcani del Ministero degli Affari Esteri.

In altri Stati la situazione è assai peggiore, nel senso che il governo, sotto il pretesto della necessità di conservare il segreto, è libero di lanciare il Paese fra le imprese anche più arrischiate; quando il pubblico viene a conoscere i particolari della decisione ed il Parlamento è convocato, per essere informato delle azioni compiute, è troppo tardi e lo Stato, alcune volte, è di già irrimediabilmente trascinato in una impresa azzardata e pericolosa, mentre, se vi fosse stata nell'Assemblea Nazionale un'opportuna discussione, si sarebbero potute prevenire serie complicazioni ed evitare, fors'anche, conflitti con altre Nazioni.

La pubblicità della discussione, in piena luce, anzichè nuocere agli interessi della Nazione li avvantaggerebbe di molto.

Oggigiorno, solamente il pubblico esame e la libera discussione, su tutte quante le questioni politiche, possono servire di base per la direzione e la condotta degli affari esteri; è il solo mezzo che valga ad impedire una politica estera di avventure personali o di interessi che non sieno all'unisono con quelli della gran massa del popolo.

Per quel che concerne i trattati e gli accordi internazionali, ci sembra che sarebbe molto utile concedere ai Parlamenti un intervento più attivo ed efficace nelle negoziazioni e, nello

stesso tempo, stabilire, come regola generale, che il Parlamento dovesse sempre essere chiamato a ratificare gli accordi internazionali.

Un buon passo innanzi sulla via, che noi ansiosamente percorriamo per giungere a vedere gettate le basi di un grande Parlamento internazionale, è stato, senza dubbio, compiuto dall'Unione interparlamentare la quale è riuscita a stabilire, in primo luogo, un ottimo contatto fra i Parlamenti dei vari Paesi ed in secondo luogo ad interessarli alle questioni di politica estera in una forma assai più vivace e più concreta.

Tutte le riforme, in quest'ordine d'idee, debbono essere rivolte ad un unico fine: creare un controllo della pubblica opinione sull'indirizzo della politica estera.

Converrà dunque che il popolo sia tenuto, costantemente, al corrente di quello che si fa. È questo l'unico mezzo per conservare il contatto tra la politica estera e gli interessi della Nazione.

Fra il metodo del *segreto* e quello della *pubblicità*, noi preferiamo di gran lunga quest'ultimo.

Il concedere ai Parlamenti una maggiore partecipazione negli affari di politica estera migliorerà, certamente, le relazioni amichevoli fra gli Stati, accrescerà l'importanza della diplomazia, darà più vigoroso impulso al movimento mondiale verso la pace universale, toglierà ogni possibilità di politica personale, aggressiva, bellicosa.

* * *

I Governi debbono pur rendersi conto, di ciò che nessuno può negare, essere cioè il deplorabile sistema della *pace armata* un incubo divenuto ormai insopportabile per tutti.

Un militarismo invadente assorbe, in modo impressionante le risorse economiche nazionali e pone ognora nuovi ostacoli allo sviluppo delle industrie e dei commerci, con gravissimo danno delle numerose classi lavoratrici cui vengono, ogni anno, sottratte migliaia e migliaia d'energie feconde e produttrici.

I Governi avrebbero torto se non volessero vedere — os-

serva il Fiore (1) — per dominare il movimento ascensionale, ognor crescente fra i popoli, come sia di suprema necessità cercare, anzitutto, un nuovo sistema di equilibrio nella politica internazionale, far cessare questa disastrosa pace armata e questo continuo bisogno d'armamenti che ritardano lo sviluppo della ricchezza ed impediscono di dare soddisfazione alle giuste esigenze della classe operaia reclamante, ad un tempo, pace, lavoro e benessere.

Quando si pensi che la scienza, propostasi di rivendicare i diritti dell'uomo, affermò questa proclamazione nel 1789; quando si ponga mente che la scienza seppe dettare norme giuridiche per la costituzione della famiglia e per la organizzazione dello Stato; non v'ha motivo di dubitare che essa sappia e voglia proporre un'organizzazione razionale per la società degli Stati civili.

Nella società internaziale — ci dice l'eminente giureconsulto — il disordine, la mancanza di organizzazione giuridica derivano da ciò che finora non si è pensato se non ad ammettere, dapprima, i diritti delle dinastie, poi i diritti degli Stati, come se la società internazionale fosse formata soltanto dagli Stati e dai Governi che questi rappresentano; come se, all'infuori dello Stato, nessuno potesse avere la capacità di possedere e di esercitare diritti internazionali.

Ne risultò che lo Stato si considerò come onnipotente, che la politica si sovrappose al diritto e che gli interessi egoistici dei governanti prevalsero, e tuttora prevalgono, sugli interessi generali e sulle esigenze di tutti quelli che, della società internazionale, fanno parte. Alla fine, a cagione del difetto di sicure regole giuridiche, ebbe talora maggior forza l'arbitrio, da cui prosperò la potenza militare la quale venne ad esercitare, effettivamente, il predominio sul mondo.

Convieni perciò opporre una forza di resistenza alla forza onnipotente della politica e dell'arbitrio e ciò, si può ottenere rivendicando i diritti internazionali che appartengono a tutti quelli che, della società internazionale, fanno parte, ed allargare la grande idea della libertà e della uguaglianza giuridica, riconoscendo che la libertà e la uguaglianza giuridica non sono punto diritti territoriali, ma che sono bensì diritti internazionali.

(1) FIORE P. *Op. cit.*

Bisogna rivendicare i diritti internazionali dell'uomo, i diritti internazionali del popolo, i diritti internazionali delle nazionalità; occorre anche rivendicare i diritti internazionali delle genti non civilizzate.

Gli internazionalisti sostengono — ed a buon dritto — che bisogna assolutamente eliminare l'arbitrio e la prevalenza della forza e determinare i diritti dei popoli di fronte agli Stati ed ai Governi, precisando le norme che devono governarli ed i mezzi di tutela giuridica capaci di garantirli e salvaguardarli.

Essi si domandano, del pari, se sia legittima o meno l'azione diplomatica la quale ostacola ed impedisce ad un popolo di esercitare il diritto della sua libertà.

* * *

Il principio della uguaglianza giuridica degli Stati toglie che si possa attribuire agli uni il diritto di dettare la legge agli altri.

La legge della società internazionale, dovendo essere proclamata, nell'interesse di tutti quelli che ne fanno parte, è evidente che il diritto di fissare codesta legge comune non può costituire privilegio per alcuno.

La legge comune della società internazionale dev'essere formulata e resa obbligatoria da coloro che si trovano associati di fatto e che sono interessati a darsi una legge allo scopo di stabilire l'ordine della loro coesistenza.

Sembra dunque a noi essere, fra tutti, miglior partito quello di costituire un Parlamento internazionale in cui sieno — con uguale valore giuridico e morale di voto — rappresentati i singoli Stati, grandi e piccoli.

I rappresentanti dovranno essere di già Deputati, nelle rispettive assemblee legislative nazionali da almeno tre legislature, e la loro designazione, nel Parlamento internazionale, dovrà essere indicata quasi all'unanimità (1).

(1) MORELLO V., *L'atmosfera della guerra*. Io ho sempre paura dell'unanimità, dalla quale non può venir fuori che una grande corbelleria o una grande volgarità». Non possiamo condividere questa sentenza del poderoso pubblicista, chè al voto della maggioranza dobbiamo fiducioso rispetto.

L'unanime consenso, nella designazione, rappresenta, non solo la migliore garanzia nella bontà della scelta, ma è un omaggio che l'Assemblea rende al corpo elettorale riconoscendogli in tal modo la piena sovranità.

Il Parlamento internazionale — la più alta espressione degli umani sentimenti — dovrebbe essere, all'incirca, costituito coi medesimi criteri coi quali vengono formate le singole Assemblee legislative e dovrebbe essere convocato ad epoche fisse; due o tre volte all'anno.

Il suo carattere sarebbe quello di istituzione permanente.

L'Assemblea politica internazionale — le cui deliberazioni, prese a maggioranza di voti, sarebbero irrevocabili, dopo avere espletati tutti gli altri mezzi pacifici, consigliati dalla scienza internazionale per dirimere le controversie ed i conflitti — dovrebbe essere assimilata alle altre Camere elettive; avrebbe perciò il suo ufficio di Presidenza; una Giunta permanente per il regolamento interno; un determinato numero di commissioni, cui dovrebbe essere deferito lo studio delle varie questioni da sottoporsi poi all'esame dell'Assemblea; la sua segreteria; il suo archivio; la sua Biblioteca.

Le controversie di carattere internazionale, che oggi vengono discusse dal corpo diplomatico, spesso con insufficiente preparazione politico-giuridica e con un'autorità relativa, e che possono essere risolte, o in modo non del tutto soddisfacente, o col ricorso alle armi, sarebbero sottoposte, coll'istituzione dell'Assemblea politica internazionale, alla sua inappellabile autorità.

Per ben chiarire il nostro concetto conviene ricordare che, nel Parlamento internazionale, i delegati delle singole Assemblee legislative, o di quelle altre istituzioni ad esse analoghe o similari, non dovrebbero figurare, come rappresentanti dello Stato sovrano, ma come mandatari del popolo.

Chè vogliamo ben ribadire l'affermazione, di già accennata più sopra, che i diritti internazionali dei popoli possono talvolta, essere ben diversi da quelli degli Stati e che perciò, in seno al Parlamento internazionale, solo la sovranità popolare, a mezzo de' suoi legittimi rappresentanti, dovrà fare sentire la sua voce.

Abbiamo detto che, senza fare alcuna distinzione fra Stati

grandi e piccoli, il numero dei rappresentanti sarà per tutti indistintamente uguale (1) ritenendo noi che nessuna politica dominante debba, in alcun modo, sopraffare gli Stati minori i quali hanno, spesso, più perfetta organizzazione politica interna, migliore struttura sociale, senso morale più elevato, maggiore compattezza d'energie fattive, tradizioni gloriose e secolari, virtù e meriti pari a quelli delle maggiori Potenze.

Ciò sembra indispensabile (2) per dare ad una simile assemblea il suo vero carattere internazionale.

Se le grandi Potenze fossero autorizzate ad avere un numero di rappresentanti maggiore, o se i loro rappresentanti disponessero di un maggior numero di voti, si verrebbe a costituire così la egemonia delle grandi Potenze e ad ammettere, indirettamente, che una superiorità di forza possa essere il fondamento di una pretesa superiorità giuridica.

Osservammo, nella nostra prefazione che iniziative analoghe erano state, in passato, affacciate, ma nessuna riuscì a concretarsi, sia per la vastità del disegno, sia per la inattuabilità pratica, sia altresì per la mancata unanimità dei consensi.

Alla nostra proposta, che i delegati al Parlamento internazionale siano designati dalle singole Assemblee legislative nazionali, ci si oppone che, nei regimi parlamentari, la maggioranza è l'espressione dell'indirizzo politico del governo e che, quindi, i delegati al Parlamento internazionale, eletti dalla maggioranza, non tenderebbero che a rafforzare la politica dominante.

Rispondiamo che, dato il sistema a suffragio universale il quale, ormai, va estendendosi in quasi tutti gli Stati, le maggioranze sfuggono assai più facilmente all'impero ed all'influenza del potere esecutivo; in secondo luogo poi che è d'uopo inchinarsi innanzi al voto della maggioranza tanto più che, oggi, è universalmente ammesso che, anche le minoranze, debbono sempre essere rispettate e rappresentate per bilanciare e, diremmo, altresì per controllare l'azione della maggioranza.

(1) Il piccolo Stato d'oggi può essere il grande Stato domani e viceversa.

La immane guerra Europea ci dimostrerà, forse, questa verità.

(2) È questo anche l'avviso di molti cultori del giure internazionale.

I delegati al Parlamento internazionale rispecchieranno quindi l'indirizzo politico prevalente nelle rispettive loro Assemblee Nazionali ed assumeranno, di conseguenza, piena la responsabilità di fronte alla Nazione da essi rappresentata.

*
* *

Scopo principale del Parlamento internazionale, di cui proponiamo la sollecita istituzione, è quello di porre fine alla situazione attuale, in cui la *forza prevale sul diritto*, colla creazione di un organismo che sappia risolvere i problemi politici e sociali con la ragione, anzichè con le armi.

Una corrente di pensiero, simile a quella che ci suggerisce queste idee, attraversava la mente di Pasquale Fiore quando così si esprimeva a proposito della utilità dei Congressi (1).

« I Congressi, secondo noi, non devono proporsi di porre
« termine alle guerre o alle contese, ma devono studiare il
« modo come prevenirle od allontanarle e, dopo il Congresso
« di Parigi, che ha iniziato un'era nuova nella storia della
« diplomazia, noi speriamo che le adunanze dei principi saranno
« per riuscire assai utili e profittevoli, per quanto finora siano
« state nocive e dannose. Il Congresso di Vienna, secondo noi,
« è l'ultima formula di quello che i Congressi sono stati pel
« passato; il Congresso di Parigi è l'inizio di quello che sa-
« ranno i Congressi per l'avvenire, in modo che il primo chiude
« la storia antica della diplomazia, il secondo ne comincia la
« storia moderna.

« Le Potenze Europee non vollero accettare l'invito della
« Francia di riunirsi in Congresso per risolvere tante questioni
« che obbligano l'Europa ad essere armata in tempo di pace,
« minacciando la libertà dei popoli e danneggiando la ricchezza
« pubblica. Ma fu solo l'interesse e l'amore della falsa politica
« tradizionale che consigliò alcuna delle grandi Potenze a rifiu-
« tare l'invito, perchè esse ben compresero la necessità di adot-
« tare nuovi principii contrari alla politica che, fino allora,
« avevano seguita e che ancora si propingouo sostenere.

(1) P. FIORE, *Nuovo diritto internazionale pubblico secondo i bisogni delle civiltà moderne*. Milano 1865.

« Ma la necessità di un generale Congresso è sentita anche
« dalle Potenze restie e quello che le chiamerà a discutere,
« sulle questioni che hanno rimescolato e che agitano tuttavia
« l'Europa, sarà la forza degli avvenimenti e la potenza indi-
« struttibile dell'opinione pubblica.

« L'egida più potente del diritto dei popoli e la forza più
« energica per porre termine alle perturbazioni esteriori degli
« Stati è l'opinione pubblica, questa regina del mondo, come
« la chiama Pascal. Il segreto della sua potenza vuole negarsi
« dalla diplomazia, ma è pure un fatto che la diplomazia, o
« presto o tardi, è obbligata ad ascoltarla, perchè essa è impla-
« cabile, indisciplinabile, immutabile. Essa non può essere vinta
« dall'interesse, nè soggiogata colla forza per una sola ragione,
« che è impersonale. La forza dell'opinione pubblica è nella
« sua imparzialità; e noi abbiamo ferma fiducia che l'opinione
« pubblica richiamerà le Potenze in Congresso e le obbligherà
« a riconoscere i principii del diritto finora conculcati e mano-
« messi per l'interesse dei Sovrani ».

Abbiamo voluto riportare questo importante brano, scritto da uno dei più eminenti nostri cultori del diritto delle genti, per avvalorare la nostra tesi.

Se l'utilità dei Congressi era — fin da quando il Fiore fortemente la patrocinava — riconosciuta dagli scienziati, per rendere omaggio a quella pubblica opinione che sola dovrà, d'ora innanzi, prevalere, a maggior ragione noi riteniamo che un Parlamento internazionale, il quale sarà l'espressione genuina, spontanea, efficace della volontà dei popoli, manifestata a mezzo dei loro diretti rappresentanti, potrà rendere all'umanità servigi assai più preziosi e considerevoli pel suo bene, per la felicità sua, pel suo avvenire.

*
**

Dobbiamo tuttavia sottoporre al nostro esame il caso — il peggiore senza dubbio — in cui, malgrado le deliberazioni, prese a maggioranza dall'assemblea politica internazionale, allo scopo di evitare eventuali perturbazioni, qualche Potenza

si rifiutasse di sottostare alla decisione votata e, negando la sua adesione, intendesse ricorrere alle armi per affermare una sua pretesa.

E qui ci giova subito dichiarare che le proposte, da alcuni affacciate, di sottoporre la controversia ad un tribunale internazionale permanente, ad un tribunale arbitrale, ad una conferenza sono, per noi, da scartarsi come mezzi insufficienti e per lo più inefficaci.

Qualora, dopo che siano stati esperiti gli altri mezzi pacifici quali l'azione diplomatica, i buoni uffici e la mediazione e sia avvenuta la votazione nel Parlamento internazionale, una o più Potenze persistessero nel resistere ai deliberati del Parlamento stesso, intesi ad evitare la guerra, gli Stati, in esso rappresentati, avrebbero il diritto di decretare, contro di esse le misure coercitive che ritenessero opportune e del caso (1), nonchè quei provvedimenti immediati e straordinari, intesi a prevenire una guerra imminente o, quando essa fosse iniziata, ad arrestarne le gravi conseguenze.

La censura ed il biasimo, poi, dovrebbero, senz'altro, infliggersi dal Parlamento alle Potenze ribelli rendendoli di pubblica ragione e circondandoli di quella autorità e solennità che valgono a menomare il prestigio di una Nazione quando essa viene, in modo qualsiasi, moralmente intaccata.

Condizione di rilevantissima importanza è che le sedute del Parlamento internazionale sieno pubbliche.

A misura che il sentimento di solidarietà dei popoli inciviliti si andrà sviluppando, essi comprenderanno sempre meglio l'interesse comune di assicurare la prevalenza dei principii di giustizia su quelli politici.

L'opinione pubblica è chiamata ad esercitare una forza morale sempre più efficace sulla diplomazia. La discussione, essendo fatta alla luce del giorno, sarà difficile che la politica continui a prevalere sul diritto e che i governi turbino impunemente la società internazionale.

(1) Il sistema del *boicottaggio* più rigoroso è oggi formidabile arma giacchè, coll'escludere dal grande traffico commerciale odierno — la vera leva della vita delle Nazioni — un Paese, si pronunzia, contro di questo, la sua sentenza di morte per esaurimento.

* * *

La nostra proposta d'istituire un Parlamento internazionale troverebbe già — come suole dirsi — il terreno sufficientemente preparato per potere, con facilità, organizzarsi e, con sollecitudine, iniziare lo svolgimento delle sue attribuzioni.

L'Unione interparlamentare per l'arbitrato internazionale — che fu fondata a Parigi nel 1889, epoca in cui gli amici della pace erano considerati dei sognatori e degli utopisti — comprende i rappresentanti dei diversi Parlamenti, desiderosi di vedere trionfare il principio che i dissidi ed i conflitti, fra gli Stati, sieno risolti mediante arbitrato o con altri mezzi pacifici e giudiziali e si compone attualmente dei gruppi di ventiquattro Stati costituzionali (1).

(1) Extrait des Statuts (Révision de 1912) de l'Annuaire du Mouvement pacifiste pour l'année 1913, vedi *Union interparlamentaire*.

Art. 4. Sont admis à faire partie d'un groupe national:

a) Les membres du Parlement du Pays et les membres des diètes particulières des Etats appartenant à une fédération et possédant le droit de représentation diplomatique:

b) Les anciens membres du Conseil interparlementaire:

c) Les anciens membres du Parlement qui, ayant rendu des services marquants, sont admis à ce titre par le Conseil sur la proposition de leur groupe.

Art. 5. L'Union interparlementaire attend des ses membres qu'ils pourvoient, autant que faire se peut, à ce que l'objet des décisions prises dans les Conférences interparlementaires soit porté devant leurs Parlements. Elle les invite à concourir de tout leur pouvoir au maintien de la paix entre les nations.

Art. 6. L'Union interparlementaire se réunit en Conférence tous les ans, sauf décision contraire, et désigne le siège de sa réunion.

Art. 12. Le Conseil interparlementaire se compose de deux membres par groupe national régulièrement constitué, désignés au moins un mois avant l'ouverture de la Conférence par leur groupe.

Art. 14. Les attributions du Conseil sont les suivantes:

1. Il arrête son règlement:

2. Il admet comme membres les anciens parlementaires proposés par leur groupe (art. 4);

Questi rappresentanti dell'Unione si riuniscono in conferenza, ogni anno od ogni due anni, in una capitale diversa allo scopo di realizzare, a beneficio della politica internazionale, gli ideali degli amici della pace.

Su due punti capitali l'unione interparlamentare ha, fin qui, richiamata l'attenzione della società internazionale: *la sostituzione delle deliberazioni giudiziali in luogo della guerra e la definizione, in base alla legge, di questioni internazionali a mezzo di conferenze generali o universali.*

Durante molti anni l'Unione limitò il compito suo al problema dell'arbitrato, tanto che venne definita l'*Unione interparlamentare per l'arbitrato internazionale.*

Si pensò allora d'istituire una *Corte permanente d'arbitrato.*

Le basi furono gettate all'Aja nel 1894, su relazione dell'onorevole Filippo Stanhope, ora Lord Weardale e il disegno definitivo fu presentato alla conferenza di Bruxelles nel 1895, su relazione dell'Onorevole Honzeau de Lehaie, Senatore Belga.

Simile istituzione segnò un immenso progresso sotto due aspetti: dal punto di vista pratico il ricorso all'arbitrato viene di molto facilitato, non occorrendo più di organizzare un tribunale, mentre il conflitto attraversa il suo stadio acuto; dal punto di vista tecnico l'esistenza di una Corte permanente sta a dimostrare il progresso della società delle Nazioni.

3. Il convoque les Conférences interparlementaires ;
4. Il arrête les propositions qui seront soumises à la Conférence ;
5. Il institue au besoin des commissions d'études ;
6. Il donne son avis au sujet des propositions de modifications aux statuts ;
7. Il propose le président de la Conférence, ainsi que les viceprésidents ;
8. Il propose les membres du Comité exécutif ;
9. Il donne son préavis au sujet du choix du siège de la prochaine Conférence.
10. Il nomme le trésorier et le secrétaire général del l'Union ;
11. Il autorise l'acceptation de dons et legs ;
12. Il fixe annuellement le budget des recettes et des dépenses ;
13. Il nomme annuellement deux vérificateurs des comptes ;
14. Il prend, en général, toutes mesures propres à réaliser le but de l'Union.

Infatti è, solo, coll' istituzione di un tribunale permanente — giuridicamente riconosciuto — che una società si manifesta come un tutto organico, come una società legale.

L'Unione ha ora, innanzi a sè, un grave compito per apparecchiare la terza conferenza della pace (1).

* * *

Nella Conferenza di Ginevra del 1912 si discusse il problema di un vero tribunale internazionale permanente e l'organizzazione della mediazione; la questione della limitazione degli armamenti fu pure oggetto di discussione, come pure lo fu la proibizione della guerra nell'aria.

Come conseguenza di siffatte discussioni furono nominate diverse Commissioni, alcune delle quali hanno di già rassegnate le loro relazioni alla Conferenza dell'Aja; ricordiamo, fra le altre, quella relativa alla questione della neutralità dei canali e degli stretti e quella, importantissima, della neutralità permanente di alcuni Stati.

L'iniziativa dell'Unione interparlamentare, di istituire una Corte permanente d'arbitrato allo scopo di dirimere — senza dover ricorrere alle armi — le controversie di carattere internazionale, dimostra che, già pel passato, i rappresentanti politici dei vari Parlamenti erano animati da sentimenti inclini alla pacificazione degli animi ed alla risoluzione, per via di compromessi, dei conflitti che, eventualmente, avrebbero potuto sorgere fra gli Stati.

La nostra proposta di un Parlamento internazionale, con tendenza ad una federazione giuridica degli Stati civili, tro-

(1) L'Unione interparlamentare ha due serie di pubblicazioni:

a) « *Annuaire de l'Union interparlementaire* » di cui la prima edizione fu pubblicata nel 1911.

b) « *Documents interparlementaires* » di cui sono già stati pubblicati nove numeri contenenti le discussioni parlamentari ed altri documenti relativi al lavoro dell'Unione.

verebbe, certamente, nell'Unione interparlamentare una buona base per la sua creazione (1).

Il Parlamento internazionale dovrà, a parer nostro, rappresentare una garanzia permanente di tranquillità per il mondo civile.

Dopo la spaventevole conflagrazione Europea in cui, l'arroganza, la prepotenza, la smodata ambizione e l'egemonia di una casta militare hanno gettata la più gran parte delle Nazioni, desiderose di pace, deve esigersi — in modo assoluto —

(1) Nel maggio 1913 fu tenuta a Berna una Conferenza fra Parlamentari Francesi e Tedeschi per discutere insieme sul suolo neutrale Svizzero.

Riproduciamo, dall'Annuario Ufficiale inglese, il testo della dichiarazione, unanimemente accettata da tutti i presenti, dalla quale risulta, in modo evidente, che l'attuale guerra fra i due Paesi non era voluta dai rispettivi popoli e che si sarebbe evitata se, la voce della Nazione e la sovranità popolare, avessero potuto manifestarsi in una Assemblea politica. « This first Conference of the delegates of French and German « Parliamentarians, meeting at Berne on May 11th, 1913, energetically « repudiates every solidarity with the odious campaigns which are carried out with the view of exciting jingo feelings and the criminal speculations which would mislead the common sense and the patriotism « of the populations on both sides of the frontier.

« The Conference knows and proclaims that a great majority in both « countries are firm adherents of peace, which is an absolute condition of « all progress. The members of the Conference undertake to work successfully in order to dispel misunderstandings to prevent conflicts, and send « cordial thanks to the people of Alsace - Lorraine for having made easier « by their noble declarations, adopted unanimously, the rapprochement of « the two countries.

« The Conference invites all its members to use all their influence « in order to induce the Governments of the great Powers to modify military and naval expenditures, and warmly approves the proposition of « Mr. W. J. Bryan, the United States, Secretary of State, in favour of « international treaties of arbitration.

« The Conference demands that differences which may arise between « France and Germany and cannot be settled by the usual diplomatic « means, shall be referred for arbitration to the Hague Tribunal, and « pledges itself to energetic and uninterrupted action in that direction.

« The Conference is of opinion that the *rapprochement* of France and « Germany will facilitate the *entente* of the two great European political « groups, and will prepare, through that *rapprochement*, for the establishment of a permanent peace ».

qualche cosa più di una pace scritta: deve essere affermato e riconosciuto un nuovo diritto per gli uomini, deve essere proclamata la liberazione della civiltà dai ceppi dell'autocrazia militare.

Senza il sorgere di una nuova libertà, tutti gli attuali sacrifici e l'enorme spargimento di sangue sarebbero stati inutili (1).

(1) A Londra si è formato il nuovo partito «The Union of Democratic Control».

I capisaldi del programma del nuovo partito, di cui pure fanno parte il Trevelyan, il Ramsay Macdonald, Sir Norman Augell, sono: 1) che è desiderio generale in Inghilterra che la guerra attuale debba por fine a qualsiasi altra guerra futura; 2) che nessun territorio possa essere ceduto da un governo senza il consenso della popolazione che su quel territorio abita; 3) nessun contratto e nessun accordo può essere concluso in nome della gran Bretagna senza precedente approvazione dei rappresentanti del popolo; si debbono, quindi, prendere misure per assicurare un controllo democratico nella politica estera dell'Inghilterra; 4) la politica estera dell'Inghilterra non deve tendere al conseguimento dell'equilibrio politico stringendo alleanze; lo scopo dev'essere di ottenere la cooperazione di tutti gli Stati europei, i quali debbono nominare un Consiglio superiore e comune, le di cui deliberazioni e decisioni debbono essere pubbliche; 5) per assicurarsi la pace l'Inghilterra deve elaborare un progetto che abbia per scopo finale una diminuzione di tutti quanti gli armamenti. Per spianare la via a questa politica pacifica deve istituirsi un monopolio di Stato per la fabbricazione dei materiali da guerra e finalmente e particolarmente proibire le esportazioni di armi da un paese all'altro.

CAPITOLO VII.

Dell' arbitrato

L'arbitrato internazionale è ormai istituzione destinata ad imporsi come il mezzo più umano e civile per risolvere le controversie internazionali.

Esso è andato evolvendosi con una rapidità straordinaria e, se non è ancora divenuto *giurisdizione internazionale obbligatoria*, la Conferenza dell' Aja del 1889 ha, in modo definitivo, assodata la sua efficacia e la sua importanza di fronte alla pubblica opinione.

Già nella Grecia antica erano praticati, sia l'arbitrato occasionale, che permanente, ma solo fra Elleni, e non nei riguardi degli stranieri. Ne fanno menzione Tucidide ed Erodoto (1).

Roma, disconoscendo del tutto i primi albori del diritto internazionale, non riconobbe che il diritto del più forte. Nel Medio Evo, durante le continue guerre, combattute fra piccoli Stati, si convenne di sottomettere, assai di sovente, la decisione di controversie a degli arbitri: questi furono talora il Papa o l'Imperatore o qualche altro Sovrano; talvolta una città, un Parlamento o anche dei semplici privati; per la sola Italia le *bandette francesi* contano un centinaio di casi d'arbitrato occasionale durante il XIII secolo.

Il più antico è, molto probabilmente, quello costituito dalla clausola generale, contenuta nel trattato d'alleanza concluso fra Genova e Venezia nel 1238.

Con il Rinascimento spunta l'era delle Monarchie assolute e guerriere; fino al XIX secolo non troviamo più che rari esempi d'arbitrato occasionale; l'arbitrato permanente resta solo oggetto di studi e di scritti di filosofi (2).

(1) *Néarque Phylszenzidés. L'arbitrage international et l'établissement d'un Empire Grec, Bruxelles 1897.*

(2) *Emeric Crucé (Parigi 1623); Leibnitz (1677-1692); William Penn (1693); John Bellers (Londra 1710); l'abate de Saint-Pierre (1713); Jean Jacques Rousseau (1760); Jeremy Bentham (1786); Kant. E. (1786); Saint Simon (1804).*

Nell'epoca moderna le Società della Pace non mancarono d'agire sui Parlamenti e sui Governi (1).

Questa azione può dividersi in tre periodi distinti: un primo comprende qualche tentativo all'epoca di Napoleone III e di Bismarck; un secondo, iniziatosi nel 1873, terminò nel 1889 colla fondazione — come abbiamo accennato in precedente capitolo — dell'Unione interparlamentare; un terzo nel 1890 colla Conferenza panamericana di Washington.

I due Congressi della Pace, tenuti a Parigi nel 1878 e nel 1889, indussero le Società della Pace a rendere i loro Congressi periodici ed a fondare l'ufficio di Berna.

Durante questo periodo tutto lo sforzo parlamentare fu concentrato nei tre Parlamenti: *Americano, Inglese e Francese* e limitato unicamente a concludere trattati d'arbitrato tra quei tre Paesi.

L'istituzione dell'*Unione interparlamentare per l'arbitrato internazionale*, nella quale noi scorgiamo il germe dell'auspicato Parlamento mondiale, fu proposta da Edmondo Thiaudière al Congresso della pace del 1878 e fu creata a Parigi il 31 Ottobre 1888 da quaranta membri dei Parlamenti Inglese e Francese convocati da Bandal W. Cremer e Frédéric Passy.

D'allora in poi fu stabilito che la Conferenza dovesse aver luogo nel Palazzo della Camera Alta del Paese, ove essa era convocata, ed essere presieduta dal Presidente della medesima.

Nel 1892 l'Unione sentì il bisogno di un organo permanente — *l'ufficio interparlamentare* — che fu organizzato a Berna e trasferito a Bruxelles nel 1909 (2).

(1) Riportiamo, in appendice della presente pubblicazione, un elenco delle principali associazioni per la pace sorte nel mondo.

(2) Extrait des Statuts (Révision 1912) de l'Annuaire du Mouvement pacifiste pour l'année 1913. Vedi *Union Interparlementaire*.

Art. 15. Le Bureau interparlementaire est l'organe administratif et exécutif de l'Union interparlementaire. Il exerce les fonctions que le Conseil lui délègue, conformément aux Statuts.

Art. 16. Le Bureau interparlementaire est dirigé par un Comité exécutif de cinq membres, appartenant à des groupes différents. Le Président du Conseil en est membre et président de droit. Les autres membres sont nommés par la Conférence parmi les membres du Conseil. Un d'eux sort à chaque Conférence. Il n'est pas rééligible avant deux années, et doit être remplacé par un membre appartenant à un autre groupe.

*
*
*

La Convenzione dell'Aja, per la definizione pacifica dei conflitti internazionali del 29 Luglio 1899, ampliata dalla seconda convenzione del 18 Ottobre 1907 (1) stabilisce, fra l'altro, che, in caso di conflitto fra due Potenze, l'una d'esse potrà sempre indirizzare all'Ufficio internazionale una nota contenente la dichiarazione d'essere disposta a sottomettere la controversia ad un arbitrato.

L'Ufficio dovrà tosto comunicare all'altra Potenza tale dichiarazione.

Un simile appello all'arbitrato non può a meno che provocare, nel mondo intiero, una corrente tale nella pubblica opinione di fronte alla quale la Potenza ribelle si troverebbe a mal partito.

Fra gli Stati, che si dimostrarono meno favorevoli a risolvere le controversie internazionali a mezzo di arbitrato, primeggia la Germania.

Gli stessi pacifisti Tedeschi rilevano, nelle loro conferenze e pubblicazioni, che i delegati del loro Paese all'Aja non avevano mani libere, per impegni presi antecedentemente, col loro Governo.

La première sortie aura lieu à la dix-septième Conférence.

En cas de décès ou de démission d'un membre du Comité, ou de son élection comme Président du Conseil, le Conseil désigne un remplaçant dont les fonctions durent jusqu'à la prochaine Conférence, qui procède à l'élection définitive. Le nouveau membre prend la place du membre à qui il a succédé, dans la série des sorties.

Le Comité arrête son réglemant. En cas d'urgence il a le droit de convoquer le Conseil.

Art. 17. Le Bureau interparlementaire tient l'état des groupes nationaux et active leur formation; prépare les questions à soumettre au Conseil et aux Conférences; il pourvoit à l'exécution des décisions du Conseil et des Conférences; il soigne les Archives.

(1) Riproduciamo in appendice della presente pubblicazione, nel testo ufficiale, le due Convenzioni dell'Aja.

Infatti è strano che, per la Conferenza del 1899, si scegliesse, quale delegato alla Conferenza dell'Aja, il Prof. Stengel, un avversario dichiarato degli scopi che la conferenza si prefiggeva.

Ai ventisei nuovi trattati d'arbitrato conchiusi dagli Stati Uniti il Governo Germanico non partecipò in alcun modo; ed il Ministro Danese degli Affari Esteri, interpellato il 26 Gennaio 1908, dichiarò che non gli era mai stato possibile concludere un trattato d'arbitrato con la Germania.

*
* *

Il primo posto, per i frequenti ricorsi all'arbitrato, è, senza dubbio, tenuto dagli Stati Uniti i quali, con ciò, dimostrano quanto alti ed evoluti siano, in quella Nazione, il sentimento della responsabilità e la coscienza dei supremi doveri di un Paese civile verso l'umanità ed il rispetto dei diritti altrui e, come lo spirito di solidarietà e di fratellanza, sia, ad un tempo, la guida inseparabile de' suoi atti e delle sue manifestazioni (1).

Anche in Francia, per opera specialmente dell'Associazione

(1) Riproduciamo dal testo ufficiale la dichiarazione ed i voti della seconda Conferenza della Pace relativi all'arbitrato permanente:

« La Conférence, se conformant à l'esprit d'entente et de concessions réciproques, qui est l'esprit même de ses délibérations, a arrêté la déclaration suivante :

« Elle est unanime :

« 1). À reconnaître le principe de l'arbitrage obligatoire ;

« 2). A déclarer que certains différends, et notamment ceux relatifs à l'interprétation et à l'application des stipulations conventionnelles internationales, sont susceptibles d'être soumis à l'arbitrage obligatoire sans aucune restriction.

« Elle est unanime enfin à proclamer que, s'il n'a pas été donné de conclure, dès maintenant, une convention en ce sens, les divergences d'opinion qui se sont manifestées n'ont pas dépassé les limites d'une controverse juridique, et qu'en travaillant ici ensemble pendant quatre mois, toutes les Puissances du monde, non seulement ont appris à se rapprocher davantage, mais ont su dégager, au cours de cette longue collaboration, un sentiment très élevé du bien commun de l'humanité ».

«La pace ed il disarmo» si fa larga propaganda per l'adozione del principio dell'arbitrato.

Ed eccellono, in questa Associazione, le donne di Francia le quali dimostrano, una volta più, quanto sia in loro radicato e profondo il sentimento della pietà e dell'amore e quanto prevalga in esse quell'ammirevole altruismo, che è dote degli animi nobili e generosi.

La signora Flammarion, consorte all'illustre astronomo altamente stimato nel mondo scientifico, ebbe a pronunziare, in occasione di un convegno, queste parole:

Il mio tempo, le mie forze, il mio denaro, la mia penna, la modesta mia eloquenza, specialmente quella del cuore (poichè questa è indispensabile per infondere nelle donne del popolo, in particolar modo, le nostre idee d'arbitrato, di pace, di esclusione della guerra, e, voi lo sapete, è questa la missione nostra), ecco i mezzi che mi propongo di attuare per giungere, con l'aiuto delle mie care colleghe del nostro Comitato, ad ispirare, in tutte le donne, le nostre idee d'amore, di pace, di progresso, chè, spezzando i legami, che ancora tengono avvinti gli uomini al giogo della guerra, le donne avranno apportato al mondo la vera beatitudine e la libertà. Sono le donne e le madri che rappresentano la forza per la evoluzione ed il trionfo delle idee di pace.

Della pace — conviene soggiungere — che è necessaria all'incremento della scienza, della civiltà e di tutte le idee di fratellanza e di solidarietà fra tutti gli uomini, qualunque sia la Nazione o la religione alla quale appartengono.

L'abolizione della guerra è voluta e sarà imposta dai popoli, chè la coscienza universale si rivolta contro questa chimera della patria, che si riassume nel gesto brutale ed omicida del soldato che uccide il fratello verso cui non ha ombra di odio, ma solo perchè una forza superiore ha armato il suo braccio dicendogli presso a poco così: *Quell'uomo che ti sta di fronte, armato anche lui, non t'ha fatto nulla; ha, al pari di te, una madre, una sposa, dei figliuoli; uccidilo come puoi senza preoccuparti della famiglia sua; la patria dev'essere vendicata.*

*
*
*

Che le madri infondano nell'animo dei loro figli l'idea di pace ed in un avvenire, non lontano, gli uomini di tutte le Nazioni potranno condurre una vita fraterna e godere di una condizione economica creata dall'attività degli spiriti, ognora occupati dai pericoli della guerra (1).

Il trionfo dell'arbitrato non potrà mancare purchè i popoli fortemente lo esigano.

Gli Stati Uniti del Nord si fecero banditori dell'arbitrato permanente perchè il Parlamento Federale, più volte, dichiarò che la guerra è struggitrice e demoralizzante e in contraddizione colla pubblica opinione.

Nel 1889 il Presidente Harrison, nell'atto di assumere i supremi poteri della Federazione disse: « Negli Stati Uniti non si è mai cercato di assorbire o di dominare le Nazioni vicine più deboli.... (2); precipua cura del nostro Governo è il man-

(1) Molti sostengono che lo stato di guerra è uno stato normale fra gli uomini; è un sentimento insito nella natura umana quello di prevalere, di sopraffare, di conquistare, di rapinare; la vita sulla terra è un'alternativa continua: i vittoriosi d'oggi saranno i debellati di domani e viceversa. Non è possibile — si sostiene — che il vinto si acquieti e riconosca come pacifico il fatto compiuto.

Rispondiamo che vogliamo noi pure la guerra, anzi una guerra permanente, quotidiana, ma non cruenta; una guerra a tutto ciò che v'è d'ingenuo nella mente e nel cuore dell'uomo; una guerra alla fiacchezza del carattere, della volontà, del sentimento; una guerra all'odio di razza, di religione, di nazionalità; una guerra alla cecità di cui gli uomini sono vittime, quella di credere che da uno sconvolgimento violento ed improvviso possa derivarne bene e salute.

Ricordiamo a noi stessi le sagge parole del filosofo del celeste Impero, Lao-Tse: « La forza non è strumento del bene, ma del male. La forza, non essendo strumento del bene, non è strumento del savio; essa non perfeziona; anche pacificando, opprime. La vittoria con la forza è un lutto ».

(2) Sembra che, della stessa opinione, non siano i due Imperi Centrali della vecchia Europa, oggi, entrambi in armi contro il principio di nazionalità e contro il trionfo della libertà e del diritto.

tenimento della pace, beneficio da noi tanto apprezzato e che ci spinge ad infliggere il nostro biasimo alle Nazioni che fanno la guerra » (1).

Un eminente internazionalista, il Senatore La Fontaine, dell'Università di Bruxelles, ha riassunto, in una sintesi lucidissima, gli estremi delle numerose controversie internazionali, risolte per mezzo della pacifica via dell'arbitrato, senza la necessità di ricorrere alla forza brutale delle armi.

Lo sviluppo continuo, progressivo, accelerato della procedura arbitrale internazionale deve essere di conforto a sempre meglio sperare per l'avvenire.

Il Senatore La Fontaine (2) ci fornisce una preziosa statistica della partecipazione dei diversi Stati all'arbitrato la quale, nel ciclo evolutivo che va, dall'anno 1794 al 1910, può così ripartirsi :

| | | | |
|-----------------------|----|-----------------------|---|
| Inghilterra | 70 | Haiti | 4 |
| Stati Uniti d'America | 56 | Russia. | 4 |
| Chili | 26 | Transwaal | 3 |
| Francia | 26 | Paraguay. | 3 |
| Perù | 13 | Belgio | 2 |
| Portogallo | 12 | San Domingo | 2 |
| Brasile. | 11 | Austria | 2 |
| Argentina. | 10 | Svezia e Novergia | 2 |
| Spagna | 10 | Uruguay | 2 |
| Nicaragua | 9 | Grecia | 2 |
| Italia | 8 | Siam | 2 |
| Messico | 8 | Svizzera | 2 |
| Venezuela | 7 | Congo | 1 |
| Colombia | 6 | Egitto | 1 |
| Guatemala | 6 | Orange. | 1 |
| Honduras | 6 | Cina | 1 |
| Costa-Rica | 5 | Danimarca | 1 |
| Equatore. | 5 | Giappone | 1 |

(1) Durante la presente conflagrazione Europea, gli Stati Uniti hanno fatto, ripetutamente, sentire ai responsabili dell'immane disastro la loro riprovazione ed il loro sdegno.

(2) H. LA FONTAINE, *Pasicrisie internationale*. Histoire documentaire des arbitrages internationaux 1794-1900, Berne 1902.

| | | | |
|----------------------|---|-------------------|---|
| Paesi Bassi. | 5 | Persia | 1 |
| | | Turchia | 1 |

Fatta quindi astrazione dei due Stati di lingua inglese, che hanno dato al mondo il meraviglioso esempio di centoventisei ricorsi all'arbitrato, possiamo così ripartire quelle delle varie regioni:

| | |
|-------------------------------|-----|
| America Meridionale | 131 |
| Europa | 89 |
| Africa | 6 |
| Asia | 5 |

Le clausole compromissorie furono centotrentotto, dall'anno 1823 al 1900. Dall'anno 1889, poi, al 1900 furono conclusi undici trattati d'arbitrato permanente.

Ciò lascia sperare che il XX Secolo non trascorrerà senza che si costituisca una giurisdizione internazionale permanente e si addivenga alla tanto attesa pubblicazione d'un codice di diritto pubblico internazionale (1).

(1) Vedere in appendice della presente pubblicazione parecchi casi di controversie internazionali risolte a mezzo d'arbitrato.

CAPITOLO VIII.

La Federazione degli Stati d'Europa in un avvenire di luce e di pace.

Accettato il concetto di un Parlamento internazionale, sarebbe breve il passo per giungere ad una Federazione Europea costituita di Stati i quali dovrebbero possedere, indistintamente, i medesimi diritti internazionali gli uni di fronte agli altri.

Per raggiungere questo ideale di costruzione politica non sarebbe punto necessario mutare l'organizzazione attuale della società internazionale, basterebbe perfezionarla.

Le recenti istituzioni all'Aja, implicitamente, ammettono che la società internazionale degli Stati deve rappresentare una vera associazione fra uguali e che un'Assemblea riunita, per fare regolamenti generali, non possa essere costituita solo dalle grandi Potenze.

Ammesso — come noi abbiamo proposto — che i popoli, a mezzo dei loro legittimi rappresentanti, facciano, rispettivamente, sentire la loro voce in un unico Parlamento internazionale, ci sembra che, per cementare, sempre più, i rapporti amichevoli fra di loro, sarebbe logicamente, giuridicamente e moralmente utile che accedessero tutti ad un patto federativo il quale, senza vincolarli, in alcun modo, nei loro principii e nei loro sentimenti di nazionalità, di religione, di costumanze, di tradizioni, facilitasse la risoluzione d'ogni possibile eventuale perturbamento o conflitto (1).

A lungo andare non sarebbe da escludersi la possibilità — in seguito ad un accurato lavoro di preparazione e di elaborazione scientifica — di poter dare alla società internazionale un vero digesto di leggi.

(1) MAZZINI scrisse: « Ogni popolo ha una missione speciale che coopera al compimento della missione generale dell'Umanità. Quella missione costituisce la sua nazionalità. La nazionalità è sacra ».

*
* *

Non v'ha dubbio che, prima di accarezzare una simile idea, è indispensabile un accordo internazionale per poter procedere ad un graduale disarmo (1) ed alla soppressione quasi totale degli eserciti stanziati.

Il disarmo, la sovranità popolare, il libero scambio preparano la Federazione.

Stefano Iacini (2) scriveva, parecchi anni or sono: « Per « verità tutti quanti i popoli che abitano questa grande penisola che costituisce il Continente Europeo, nonchè le diramazioni peninsulari e le isole di essa, non possono più indugiare molto a dover pensare sul serio ai casi loro.

« Essi, fra pochi decenni, proveranno l'imperioso bisogno « di costituire un corpo semifederale di Stati ».

Le differenze di razza e d'origine andranno, di giorno in giorno, smorzandosi, tramutandosi e lasciando appena un ultimo e lieve vestigio nelle diverse intonature delle lingue e nelle singolarità e variazioni delle nature individuali.

Victor Hugo non mancò di ricordare che: « La civilisation « tend invinciblement à l'unité d'idiome, à l'unité de mètre, à « l'unité de monnaie et à la fusion des nations dans l'Humanité « qui est l'unité suprême ».

La nostra grande patria è l'umanità; la nostra piccola patria è la nazione cui apparteniamo, il paese dove abbiamo visti i nostri giorni.

E l'amore della grande Patria, la devozione alla causa dell'umanità non devono farci dimenticare la piccola patria sempre presente e viva nei nostri cuori.

È l'alleanza dei popoli tutti che sognamo; è la pace che noi, con tutta l'anima, invochiamo.

(1) D.R. HAUS WEHBERG, *La solution pratique de la question des armements*.

(2) STEFANO IACINI, *Pensieri sulla politica italiana*.

Un' intesa fra tutti gli Stati d' Europa (1) voluta da uomini come Carnegie, Wilson, Bourgeois arrecherebbe benefici rilevantissimi ai popoli. Essa si baserebbe unicamente sull' organizzazione giuridica della vita internazionale; mirerebbe al disarmo progressivo, ma, soprattutto, ad assicurare il rispetto del diritto fra gli Stati ed a regolare, possibilmente, i conflitti con degli arbitrati, anzichè con degli eserciti spinti gli uni contro gli altri.

Il movimento, in favore della pace, aumenta con la elevazione del livello della intelligenza e lo sviluppo dello spirito morale dei governanti popolari.

L' intelligenza basta a farci comprendere quale è il posto delle guerre e ci rende vergognosi di dovere regolare le nostre dispute sulla base della forza brutale.

A questa si deve sostituire lo spirito di morale e di fratellanza.

Le Nazioni credono ancora allo scopo egoistico di ottenere dei vantaggi immeritati o di soddisfare alle vendette, quando la maggiore partecipazione dei popoli, nei loro propri governi, permetterebbe loro di proteggersi da sè dalle miserie della guerra, che subiscono, per il beneficio di qualche privilegiato.

L' avvenire è tutto per la pace mondiale.

Noi andiamo dalle tenebre verso la luce.

La pace, con la sua giusta vittoria, trionferà della guerra e del suo grido di orrore (2).

*
* *

Se le guerre — purtroppo! — funestano ancora tanta parte di storia e sembrano ricondurre sul teatro del mondo,

(1) Il venerando pacifista E. T. Moneta ha scritto: « Additammo sempre negli Stati Uniti d' Europa, vaticinati da Carlo Cattaneo e da Victor Hugo, quella savia organizzazione che ha fatto e farà sempre libera, ricca, prospera e potentissima l' America del Nord ».

(2) In quanto agli orrori ed alle atrocità commesse dai responsabili della presente spaventevole guerra potremmo ripetere le parole che Giorgio Sand rivolgeva a Mazzini nel '49. « Ne pleurez pas ceux qui sont morts; ne plaiguez pas ceux qui vont encore mourir. Ils payent leur dette. Ils valent mieux que ceux qui les égorgent. Oh! ce n'est pas sur les martyrs qu' il faudrait pleurer; c'est sur les bourreaux »!

a periodi, gli stessi fasti barbarici e le stesse feroci passioni, nondimeno un'evoluzione si opera nella coscienza profonda dei popoli e nuovi sentimenti si associano agli antichi orrori.

È tempo di predicare ai sommi reggitori dei popoli che i loro sforzi hanno, non solamente ad essere rivolti all'utile della collettività — chè in questo ormai tutti i saggi concordano — ma che devono proclamarlo altamente e dirigersi francamente all'intento; che il tempo delle paure è passato; che il popolo è sorto e che senza di esso non avranno vittoria.

Nell'associazione delle Nazioni — moltiplicandosi ed estendendosi gli scambievoli rapporti intellettuali, morali ed economici delle parti distinte, nel grande insieme — il cittadino di ciascuna patria, pur serbando l'impronta della sua personalità nazionale, parteciperà, di mano in mano, alla vita delle altre genti; ne comprenderà e sentirà i modi, i caratteri, le tendenze; recherà il tributo della sua intelligenza e dell'opera sua al patrimonio della comune civiltà (1).

E che a questa Federazione Europea (2) si debba arrivare, più sollecitamente che non si creda, ce lo fa intravedere la bufera che passa sull'umanità, scuotendola fin nelle sue più profonde radici, bufera che porterà mutamenti impreveduti nelle tendenze che furono finora la base della nostra condotta.

(1) G. MAZZINI, (*Scritti di politica ed economia*). « L'umanità non sarà « veramente costituita se non quando tutti i popoli, che la compongono, « avendo conquistato il libero esercizio della loro sovranità, saranno as- « sociati in una federazione per dirigersi, sotto l'impero di una dichiara- « zione di principii e di un patto comune allo stesso fine: *scoperta ed « applicazione della legge morale universale* ».

(2) DR. JAMES L. TRYON, « *La Cour de Justice Arbitrale* ». A l'objection « assez forte en apparence qu' une Cour de justice arbitrale implique une « fédération mondiale, on peut répondre que la vie internationale tend « constamment vers cette fédération et continuera nécessairement d'y « tendre. Pour l'heure, cependant, nous ne marchons encore que dans « le sens d'une confédération, et nous nous trouvons bien loin de l'union « des Etats, de l'Etat mondial, de l'union de tous les citoyens sous une « seule souveraineté universelle. Mais quel que soit l'aboutissement de « ce mouvement qui nous entraîne vers une meilleure organisation du « monde et quelque nom que sa forme définitive receive dans la nomen- « clature politique, il est certain qu'on ne peut espérer voir disparaître la « guerre entre les nations et prévaloir finalement la justice internationale « que par le développement de l'organisation internationale sur la base « de quelque fédération ».

Valori spirituali e morali, oggi misconosciuti, si affermeranno in tutta la loro forza, rovesciando concetti ritenuti inattaccabili (1).

Ben più di una modificazione di confini politici! Ben più e ben altro si prepara in grembo al presente! Dal cataclisma sociale, di cui vediamo ora soltanto l'inizio, saran travolte molte vecchie compagini, molte logore istituzioni: forme già minate e sostenute solo dalla forza d'inerzia o da qualche preponderante interesse, ma divenute inservibili alla nuova vita che s'è sviluppata, ed al cui pulsare esse non rispondono più.

Da questa amara esperienza l'umanità uscirà certo ammaestrata, rigenerata, pronta ad una nuova fioritura (2).

(1) Il MYERS nel suo classico libro dice: « Io credo che esiste un mezzo, per giungere alla conoscenza della cosa divina, con la stessa certezza e la medesima scienza tranquilla alla quale dobbiamo il progresso e la conoscenza delle cose terrestri. L'autorità delle religioni e delle chiese sarà così rimpiazzata dall'osservazione e dall'esperienza. Gli impulsi della fede si trasformeranno in convinzioni ragionate e risolte che faranno nascere un ideale superiore a tutti quelli che l'autorità ha conosciuto sinora. Chissà se il ciclo attuale — soggiunge l'illustre pensatore — vedrà l'alba di una religione universale, eminentemente scientifica.

« Il giorno in cui ciò avverrà spariranno le patrie ed il pianeta, come un gran nido fraterno, avrà, fra milioni d'anni, realizzato la comunione delle anime ».

(2) A. CRESPI, « *L'antico e il nuovo pacifismo* » in *Vita Internazionale* dell'Ottobre 1914. « Il vecchio pacifismo non s'accorse che vi è antagonismo e contraddizione tra l'ideale della Federazione Europea, che solo può portare ad una civiltà Europea permanente, e la politica di riduzione delle forze militari in un regime di pace armata e d'equilibrio fra le grandi potenze. Fino a che non ci si decida ad attuare, sia pure a gradi, la Federazione Europea, l'equilibrio armato tra le potenze, con le sue conseguenze logiche — segretezza di diplomazia, gara di armamenti, gara di industrie militari e navali private, culminanti in sindacati internazionali e periodi alternati di guerra potenziale e di guerra attuale, di crisi acute e di disastri — è la sola politica possibile: però i pacifisti devono concentrare contro di essa ed a favore degli Stati Uniti d'Europa tutti i loro sforzi, che è la sola soluzione veramente pacifista. Essi devono agitarsi perchè non si venga ad una pace qualsiasi, ma solo ad una pace che schiacci il militarismo tedesco e che chiami anche gli Stati neutri a far parte della Conferenza Europea incaricata di riorganizzare la nuova Europa sulle basi del principio di nazionalità e del regime rappresentativo ».



Il nostro cuore — ha osservato un'esimia nostra scrittrice — è stretto d'angoscia dinanzi all'ecatombe di tante vite umane, sacrificate alla dura necessità della lotta; l'anima trema di sgomento allo spettacolo di dolori, di stragi, di rovine che l'implacabile devastatrice lascia dietro di sè; la mente si turba e si confonde vedendo risorgere, in tutta la loro violenza, la crudeltà sanguinaria e la barbarie latenti sotto la vernice di ciò che si vantava come la più atta civiltà intellettuale raggiunta dall'uomo (1).

Della guerra, anche se l'Italia non sarà travolta dall'incendio che divampa intorno a lei, noi subiremo certo molti danni, e soprattutto non potremo non dividere il dolore che s'abbatte su tanti nostri fratelli; ma della guerra, virilmente affrontata, avremo i grandi benefici morali, superiori anche ai possibili vantaggi materiali; e di essi già si scorgono tra di noi i primi segni.

Già vanno cadendo le divisioni di partito, le meschine ri-

« Chi crede solo nella potenza delle armi, non si lascerà convincere
« che dalla prova delle armi; ai vari eserciti nazionali occorre sostituire
« una polizia internazionale agli ordini del Concerto Europeo, di cui siano
« membri anche gli Stati neutri. Per conto mio credo che le stragi, le
« miserie e i lutti che produrrà questa guerra, la quale non finirà che con
« la vittoria della triplice intesa, daranno agli ideali di democrazia, di
« pace, di ricostruzione sociale e di pace europea un impeto ed uno
« slancio superiore ad ogni nostra attesa. Imperi crolleranno sotto questa
« scossa, ma popoli insorgeranno liberi e potenti; forse anche questa
« guerra si concluderà con la cacciata del Turco dall'Europa; non a caso
« i Turchi sono gli alleati entusiasti della politica della *Kultur* tedesca!
« Non a caso il Nuovo Attila ha le simpatie dei sudditi di Abdul Hamid! ».

(1) VICTOR UGO a proposito dei conquistatori ha scritto:

« Si estinguono lentamente, eccoli che toccano l'orizzonte, misteriosa-
« mente attratti dall'oscurità; essi hanno delle simiglianze con le tenebre;
« da ciò il loro declinare fatale; la loro parentela con gli altri fenomeni
« della notte li riconduce a questa unità terribile della cieca immensità
« nella quale si estingue ogni luce. L'oblio, ombra dell'ombra, li attende ».

valità regionali e cittadine, le piccole inimicizie personali; già l'interesse di pochi si subordina a quello comune; in tutti, anche negli spiriti più torbidi, e nelle menti più grette o chiuse nel guscio del proprio egoismo, si risveglia, sotto l'assillo della paura o sotto la sferza del dolore, *una vaga coscienza della reale unità di tutti gli uomini*; e quelli, pochi per fortuna, che mai finora la sentirono, ascoltano, per la prima volta, vibrare in sè come una rivelazione, la voce della patria; per la prima volta si sentono trasportati in un impeto sconosciuto dall'onda di una vita più ampia, più intensa, più ricca.

Tempo verrà, ed auguriamolo prossimo (1), in cui non occorreranno più queste scosse violente, per far battere d'un solo ritmo concorde il cuore degli uomini; ma finchè è necessario subiamo la dura lezione della sofferenza e siamo pari alle circostanze.

Dopo tanto sconvolgimento il mondo avrà sete di quella pace e di quel riposo che, solo, la vita dello spirito può dare ed allora vedremo gli uomini domandar di nuovo alla fede, sia pure in forma diversa, ciò che essa sola può dare al loro spirito avido di verità e d'amore; ed alla loro invocazione verrà, dall'alto, la risposta che non manca mai, quando i tempi sono maturi.

(1) Quindici giorni dopo la grande vittoria del Volturmo, in procinto di deporre la Dittatura, Garibaldi indirizzava un appello alle potenze — che noi riportiamo in appendice — e che può dirsi una profezia del movimento pacifista iniziato dal defunto Re Edoardo VII, coll'intesa amichevole dell'Inghilterra colla Francia.

APPENDICE

Les Conventions de La Haye

Comparaison des Conventions de 1899 et de 1907 pour le règlement pacifique des conflits internationaux.

Convention du 29 juillet 1899.

(Désignation des 26 souverains et chefs d'État signataires:

Allemagne, Autriche-Hongrie, Belgique, Bulgarie, Chine, Danemark, Espagne, États-Unis, France, Grande-Bretagne, Grèce, Italie, Japon, Luxembourg, Mexique, Montenegro, Pays-Bas, Perse, Portugal, Roumanie, Russie, Siam, Serbie, Suède, Norvège, Suisse, Turquie).

Animés de la ferme volonté de concourir au maintiens de la paix générale;

Résolus à favoriser de tous leurs efforts le règlement amiable des conflits internationaux;

Reconnaissant la solidarité qui unit les membres de la société des nations civilisées;

Voulant étendre l'empire du droit et fortifier le sentiment de la justice internationale;

Convention du 18 octobre 1907

Désignation des souverains et chefs d'État signataires: les mêmes qu'en 1899, plus:

Argentine (République), Bolivie, Brésil, Chili, Colombie, Cuba, Dominicaine (République), Équateur, Guatémala, Haiti, Nicaragua, Panama, Paraguay. Pérou, Salvador, Uruguay, Vénézuëla. D'autre part, la Norvège et la Suède s'étant séparées dans l'intervalle, le nombre des signataires est porté à 44).

(Les sept premiers alinéas, identiques à ceux de 1899).

Convention de 1899

Convaincus que l'institution permanente d'une juridiction arbitrale accessible à tous au sein des Puissances indépendantes peut contribuer efficacement à ce résultat;

Considérant les avantages d'une organisation générale et régulière de la procédure arbitrale;

Estimant, avec l'auguste initiateur de la Conférence Internationale de la Paix, qu'il importe de consacrer dans un accord international les principes d'équité et de droit sur lesquels reposent la sécurité des Etats et le bien-être des peuples;

Désirant conclure une convention à cet effet, ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir:
(Désignation des Plénipotentiaires)

Les quels, après s'être communiqués leurs pleins pouvoirs, trou-

Convention de 1907

Désireux, dans ce but, de mieux assurer le fonctionnement pratique des commissions d'enquête et des tribunaux d'arbitrage et de faciliter le recours à la justice arbitrale lorsqu'il s'agit de litiges de nature à comporter une procédure sommaire;

Ont jugé nécessaire de reviser sur certains points et de compléter l'oeuvre de la première Conférence de la Paix pour le règlement pacifique des conflits internationaux.

Les Hautes Parties Contractantes ont résolu de conclure une nouvelle convention à cette effet et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir:

(Désignation des Plénipotentiaires)

Les quels, après avoir déposé leurs pleins pouvoirs, trouvés en

Convention de 1899

vés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes:

TITRE PREMIER

Du Maintien de la Paix générale.

Article premier. — En vue de prévenir autant que possible le recours à la force dans les rapports entre les Etats, les Puissances *signataires* conviennent d'employer tous leurs efforts pour assurer le règlement pacifique des différends internationaux.

TITRE II.

Des bons offices et de la médiation.

Art. 2. — En cas de dissentiment grave ou de conflit, avant d'en appeler aux armes, les Puissances *signataires* conviennent d'avoir recours, en tant que les circonstances le permettront aux bons offices ou à la médiation d'une ou de plusieurs Puissances amies.

Art. 3. — Indépendamment de ce recours, les Puissances *signataires* jugent utile, qu'une ou plusieurs Puissances étrangères au conflit offrent de leur propre initiative, en tant que les circonstances s'y prêtent, leurs bons offices ou leur médiation aux Etats en conflits.

Le droit d'offrir les bons offices ou la médiation appartient aux Puissances étrangères au conflit,

Convention de 1907

bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit:

TITRE PREMIER

Du maintien de la Paix générale.

Article premier. — (Identique à celui de 1899, sauf remplacement du mot « signataires » par le mot « contractantes » qui a eu lieu partout où ce mot se rencontre dans la Convention.

TITRE II.

Des bons offices et de la médiation.

Art. 2 à 8. — (Texte identique à celui de 1899, sauf remplacement du mot « signataires » par le mot « contractantes » et intercalation des mots: « et désirable » au point signalé par une astérisque, à l'article 3, après les mots: « jugent utile »).

Convention de 1899

même pendant le cours des hostilités.

L'exercice de ce droit ne peut jamais être considéré par l'une ou l'autre des parties en litige comme un acte peu amical.

Art. 4. — Le rôle du médiateur consiste à concilier les prétentions opposées et à apaiser les ressentiments qui peuvent s'être produits entre les États en conflit.

Art. 5. — Les fonctions du médiateur cessent du moment où il est constaté, soit par l'une des parties en litige, soit par le médiateur lui-même, que les moyens de conciliation proposés par lui ne sont pas acceptés.

Art. 6. — Les bons offices et la médiation, soit sur le recours des parties en conflit, soit sur l'initiative des Puissances étrangères au conflit, ont exclusivement le caractère du conseil et n'ont jamais force obligatoire.

Art. 7. — L'acceptation de la médiation ne peut avoir pour effet, sauf convention contraire, d'interrompre, de retarder ou d'entraver la mobilisation et autres mesures préparatoires à la guerre.

Si elle intervient après l'ouverture des hostilités, elle n'interrompt pas, sauf convention contraire, les opérations militaires en cours.

Art. 8. — Les Puissances *signataires* sont d'accord pour recommander l'application, dans les cir-

Convention de 1899

constances qui le permettent, d'une médiation spéciale sous la forme suivante :

En cas de différend grave compromettant la paix, les Etats en conflit choisissent respectivement une Puissance à la quelle ils confient la mission d'entrer en rapport direct avec la Puissance choisie d'autre part, à l'effet de prévenir la rupture de relations pacifiques.

Pendant la durée de ce mandat, dont le terme, sauf stipulation contraire, ne peut excéder trente jours, les Etats en litige cessent tout rapport direct au sujet du conflit, lequel est considéré comme déferé exclusivement aux Puissances médiatrices. Celles-ci doivent appliquer tous leurs efforts à régler le différend.

En cas de rupture effective des relations pacifiques, ces Puissances demeurent chargées de la mission commune de profiter de toute occasion pour rétablir la paix.

TITRE III.

Des Commissions internationales d'enquête.

Art. 9. — Dans les litiges d'ordre international n'engageant ni l'honneur ni des intérêts essentiels et provenant d'une divergence d'appréciation sur des points de fait, les Puissances *signataires* jugent utile * que les parties qui n'auraient pu se mettre d'accord

Convention de 1907

TITRE III.

Des Commissions internationales d'enquête.

Art. 9. — (Identique à l'article 9 ci-contre, sauf remplacement de « *signataires* » par « *contractantes* » et intercalation des mots : « *et désirable* » au point signalé par une astérisque, après les mots : « jugent utile »).

Convention de 1899

par les voies diplomatiques instituent, en tant que les circonstances le permettront, une commission internationale d'enquête chargée de faciliter la solution de ces litiges en éclaircissant, par un examen impartial et consciencieux, les questions de fait.

Art. 10. — Les commissions internationales d'enquête sont constituées par convention spéciale entre les parties en litige.

La convention d'enquête précise les faits à examiner et l'étendue des pouvoirs des commissaires.

Elle règle la procédure.

L'enquête a lieu contradictoirement.

La forme et les délais à observer, en tant qu'ils ne sont pas fixés par la convention d'enquête, sont déterminés par la commission elle-même.

Art. 11. — Les commissions internationales d'enquête sont formées, sauf stipulation contraire, de la manière déterminée par l'article 32 de la présente Convention.

Convention de 1907

Art. 10. — Les commissions internationales d'enquête sont constituées par convention spéciale entre les parties en litige.

La convention d'enquête précise les faits à examiner, elle détermine le mode et le délai de formation de la commission et l'étendue des pouvoirs des commissaires.

Elle détermine également, s'il y a lieu, le siège de la commission et la faculté de le déplacer, la langue dont la commission fera usage et celles dont l'emploi sera autorisé devant elle, ainsi que la date à laquelle chaque partie devra déposer son exposé des faits, et généralement toutes les conditions dont les parties sont convenues.

Si les parties jugent nécessaire de nommer des assesseurs, la convention d'enquête détermine le mode de leur désignation et l'étendue de leurs pouvoirs.

Art. 11. — Si la convention d'enquête n'a pas désigné le siège de la commission, celle-ci siégera à La Haye.

Le siège une fois fixé ne peut être changé par la commission

Convention de 1907

qu'avec l'assentiment des parties.

Si la convention d'enquête n'a pas déterminé les langues à employer, il en est décidé par la commission.

Art. 12. — Sauf stipulation contraire, les commissions d'enquête sont formées de la manière déterminée par les articles 45 et 57 de la présente Convention.

Art. 13. — En cas de décès, de démission ou d'empêchement, pour quelque cause que ce soit, de l'un des commissaires, ou éventuellement de l'un des assesseurs, il est pourvu à son remplacement selon le mode fixé pour sa nomination.

Art. 14. — Les parties ont le droit de nommer auprès de la commission d'enquête des agents spéciaux avec la mission de les représenter et de servir d'intermédiaires entre elles et la commission.

Elles sont, en outre, autorisées à charger des conseils ou avocats nommés par elles, d'exposer et de soutenir leurs intérêts devant la commission.

Art. 15. — Le Bureau international de la Cour Permanente d'Arbitrage sert de greffe aux Commissions qui siègent à la Haye, et mettra ses locaux et son organisation à la disposition des Puissances contractantes pour le fonctionnement de la commission d'enquête.

Convention de 1907

Art. 16. — Si la commission siège ailleurs qu'à la Haye, elle nomme un secrétaire général dont le Bureau lui sert de greffe.

Le greffe est chargé, sous l'autorité du président, de l'organisation matérielle des séances de la commission, de la rédaction des procès — verbaux et, pendant le temps, de l'enquête, de la garde des archives, qui seront ensuite versées au Bureau international de La Haye.

Art. 17. — En vue de faciliter l'institution et le fonctionnement des commissions d'enquête, les Puissances contractantes recommandent les règles suivantes qui seront applicables à la procédure d'enquête en tant que les parties n'adopteront pas d'autres règles.

Art. 18. — La commission règlera les détails de la procédure non prévus dans la convention spéciale d'enquête ou dans la présente Convention et procédera à toutes les formalités que comporte l'administration des preuves.

Art. 19. — L'enquête à lieu contradictoirement.

Aux dates prévues, chaque partie communique à la commission et à l'autre partie les exposés des faits, s'il y a lieu, et, dans tous les cas, les actes, pièces et documents qu'elle juge utiles à la découverte de la vérité, ainsi que la liste des témoins et des experts qu'elle désire faire entendre.

Convention de 1899

Art. 12. — Les Puissances en litiges s'engagent à fournir à la commission (internationale) d'enquête, dans la plus large mesure qu'elles jugeront possible, tous les moyens et toutes les facilités nécessaires pour la connaissance complète et l'appréciation exacte des faits en question.

Convention de 1907

Art. 20. — La commission a la faculté, avec l'assentiment des parties, de se transporter momentanément sur les lieux ou elle juge utile de recourir à ce moyen d'information ou d'y déléguer un ou plusieurs de ses membres.

L'autorisation de l'Etat sur le territoire duquel il doit être procédé à cette information devra être obtenue.

Art. 21. — Toutes constatations matérielles et toutes visites des lieux doivent être faites en présence des agents et conseils des parties ou eux dûment appelés.

Art. 22. — La commission a le droit de solliciter de l'une ou l'autre partie telles explications ou informations qu'elle juge utiles.

Art. 23. — (Premier alinéa, formé par l'article 12 ci-contre, sauf remplacement du terme « internationale ». Puis, les deux alinéas suivantes:)

Elles s'engagent à user des moyens dont elles disposent d'après leur législation intérieure, pour assurer la comparution des témoins ou des experts se trouvant sur leur territoire et cités devant la Commission.

Si ceux-ci ne peuvent comparaître devant la commission, elles feront procéder à leur audition devant leurs autorités compétentes.

Art. 24. Pour toutes les notifications que la commission aurait

Convention de 1907

à faire sur le territoire d'une tierce Puissance contractante, la commission s'adressera directement au gouvernement de cette Puissance. Il en sera de même s'il s'agit de faire procéder sur place à l'établissement de tous moyens de preuve.

Les requêtes adressées à cet effet seront exécutées suivant les moyens dont la Puissance requise dispose d'après sa législation intérieure. Elles ne peuvent être refusées que si cette Puissance les juge de nature à porter atteinte à sa souveraineté ou à sa sécurité.

La commission aura aussi toujours la faculté de recourir à l'intermédiaire de la Puissance sur le territoire de laquelle elle a son siège.

Art. 25. — Les témoins et les experts sont appelés à la requête des parties ou d'office par la commission, et, dans tous les cas, par l'intermédiaire du gouvernement de L'Etat sur le territoire duquel ils se trouvent.

Les témoins sont entendus, successivement et séparément, en présence des agents et des conseils et dans un ordre à fixer par la commission.

Art. 26. — L'interrogatoire des témoins est conduit par le président.

Les membres de la commission peuvent néanmoins poser à chaque témoin les questions qu'ils croient

Convention de 1907

convenables pour éclaircir ou compléter sa déposition, ou pour se renseigner sur tout ce qui concerne le témoin dans les limites nécessaires à la manifestation de la vérité.

Les agents et les conseils des parties ne peuvent interrompre le témoin dans sa déposition, ni lui faire aucune interpellation directe, mais peuvent demander au président de poser au témoin telles questions complémentaires qu'ils jugent utiles.

Art. 27. — Le témoin doit déposer sans qu'il lui soit permis de lire aucun projet écrit. Toutefois il peut être autorisé par le président à s'aider de notes ou documents si la nature des faits rapportés en nécessite l'emploi.

Art. 28. — Procès-verbal de la déposition du témoin est dressé séance tenante et lecture en est donnée au témoin. Le témoin peut y faire tels changements et addition que bon lui semble et qui seront consignés à la suite de sa déposition.

Lecture faite au témoin de l'ensemble de sa déposition, le témoin est requis de signer.

Art. 29. — Les agents sont autorisés, au cours ou à la fin de l'enquête, à présenter par écrit à la commission et à l'autre partie tels dires, requisitions ou résumés de fait, qu'ils jugent utiles à la découverte de la vérité.

Convention de 1899

Art. 13. — La commission internationale d'enquête présente aux Puissances en litige son rapport signé par tous les membres de la commission.

Art. 14. — Le rapport de la commission (internationale d'enquête), limité à la constatation des faits, n'a nullement le caractère

Convention de 1907

Art. 30. — Les délibérations de la commission ont lieu à huis clos et restent secrètes. Toute décision est prise à la majorité des membres de la commission.

Le refus d'un membre de prendre part au vote doit être constaté dans le procès-verbal.

Art. 31. Les séances de la commission ne sont publiques et les procès-verbaux et documents de l'enquête ne sont rendus publics qu'en vertu d'une décision de la commission, prise avec l'assentiment des parties.

Art. 32. — Les parties ayant présenté tous les éclaircissements et preuves, tous les témoins ayant été entendus, le président prononce la clôture de l'enquête et la commission s'ajourne pour délibérer et rédiger son rapport.

Art. 33. — Le rapport est signé par tous les membres de la commission.

Si un des membres refuse de signer, mention en est faite; le rapport reste néanmoins valable.

Art. — 34. Le rapport de la commission est lu en séance publique, les agents et les conseils des parties présents ou dûment appelés.

Un exemplaire du rapport est remis à chaque partie.

Art. 35. — (Identique à l'art. 14 de la Convention de 1899, sauf suppression des mots « internatio-

Convention de 1899

d'une sentence arbitrale. Il laisse aux *Puissances en litige* une entière liberté pour la suite à donner à cette constatation.

TITRE IV.

De l'arbitrage international

CHAPITRE PREMIER.

De la justice arbitrale.

Art. 15. — L'arbitrage international a pour objet le règlement de litiges entre les Etats par des juges de leur choix et sur la base du respect du droit,

Art. 16. — Dans les questions d'ordre juridique, et, en premier lieu, dans les questions d'interprétation ou d'application des conventions internationales, l'arbitrage est reconnu par les Puissances *signataires* comme le moyen le plus efficace et en même temps le plus équitable de régler les litiges qui n'ont pas été résolus par les voies diplomatiques.

Art. 17. — La convention d'arbitrage est conclue pour des contestations déjà nées ou pour des contestations éventuelles.

Elle peut concerner tout litige ou seulement les litiges d'une catégorie déterminée.

Art. 18. — La convention d'arbitrage implique l'engagement de se soumettre de bonne foi à la

Convention de 1907

nale d'enquête » et remplacement de « Puissances en litige » par « parties »).

Art. 36. — Chaque partie supporte ses propres frais et une part égale des frais de la commission.

TITRE IV.

De l'arbitrage international

CHAPITRE PREMIER.

De la justice arbitrale.

Art. 37. — (*Formé par l'article 15 de la Convention de 1899, avec addition de l'alinéa suivant, qui constituait l'art. 18 de ladite Convention.*)

Le recours à l'arbitrage implique l'engagement de se soumettre de bonne foi à la sentence.

Art. 38. — (*Formé par l'article 16 de la Convention de 1899, sauf remplacement du mot « signataires » par « contractantes » et avec addition de l'alinéa suivant :*)
En conséquence, il serait désirable que, dans les litiges sur les questions susmentionnées, les Puissances contractantes eussent, le cas échéant, recours à l'arbitrage, en tant que les circonstances le permettraient.

Art. 39. (*Identique à l'article 17 ancien.*)

Convention de 1899

sentence arbitrale. (*Texte incorporé en 1907 à la définition de l'arbitrage, article 37 nouveau*).

Art. 19. — Indépendamment des traités généraux ou particuliers qui stipulent actuellement l'obligation du recours à l'arbitrage pour les Puissances *signataires*, ces Puissances se réservent de conclure (soit avant la ratification du présent Acte, soit postérieurement) des accords nouveaux, généraux ou particuliers, en vue d'étendre l'arbitrage obligatoire à tous les cas qu'elles jugeront possible de lui soumettre.

CHAPITRE II.

De la Cour Permanente d'Arbitrage.

Art. 20. — Dans le but de faciliter le recours immédiat à l'arbitrage pour les différends internationaux qui n'ont pu être réglés par la voie diplomatique, les Puissances *signataires* s'engagent à *organiser* une Cour Permanente d'Arbitrage, accessible en tout temps et fonctionnant, sauf stipulation contraire des parties, conformément aux règles de procédure insérées dans la présente Convention.

Art. 21. — La Cour Permanente sera compétente pour tous les cas d'arbitrage, à moins qu'il n'y ait entente entre les parties pour

Convention de 1907

Art. 40. — (*Identique à l'art. 19 ancien, sauf remplacement de « signataires » par « contractantes » et suppressions de passage mis entre crochets*).

CHAPITRE II.

De la Cour Permanente d'Arbitrage.

Art. 41. — (*Identique à l'article 20 ancien, sauf la modification ci-après*:)... les Puissances contractantes s'engagent à maintenir, telle qu'elle a été établie par la première Conférence de la Paix, la Cour Permanente d'Arbitrage...

Art. 42. — (*Identique à l'article 21 ancien*).

Convention de 1899

l'établissement d'une juridiction spéciale.

Art. 22. — Un Bureau international établi à La Haye sert de greffe à la Cour.

Ce Bureau est l'intermédiaire des communications relatives aux réunions de celle-ci.

Il a la garde des archives et la gestion de toutes les affaires administratives.

Les Puissances signataires s'engagent à communiquer au Bureau International de La Haye une copie certifiée conforme de toute stipulation d'arbitrage intervenue entre elles et de toute sentence arbitrale les concernant et rendue par des juridictions spéciales.

Elles s'engagent à communiquer de même au Bureau les lois, règlements et documents constatant éventuellement l'exécution des sentences rendues par la Cour.

Art. 23. — Chaque Puissance *signataire désignera* (dans les trois mois qui suivront la ratification par elle du présent act), quatre personnes au plus, d'une compétence reconnue dans les questions de droit international, jouissant de la plus haute considération morale et disposées à accepter les fonctions d'arbitre.

Les personnes ainsi désignées *seront* inscrites, au titre de membres de la Cour, sur une liste qui sera notifiée à toutes les Puissances

Convention de 1907

Art. 43. — La Cour Permanente a son siège à la Haye.

Un Bureau international sert de greffe à la Cour: il est l'intermédiaire des communications relatives aux réunions de celle-ci: il a la garde des archives et la gestion de toutes les affaires administratives.

Les Puissances contractantes s'engagent à communiquer au Bureau, aussitôt que possible, une copie (*la suite, comme ci-contre, à l'article 22 ancien*).

Art. 44. — Chaque Puissance *contractante désigne* quatre personnes au plus, etc.

Les personnes ainsi désignées *sont* inscrites, au titre de membres de la Cour, sur une liste qui sera notifiée à toutes les Puissances

Convention de 1899

signataires par les soins du Bureau.

Toute modification a la liste des arbitres est portée, par les soins du Bureau, à la connaissance des Puissances *signataires*.

Deux ou plusieurs Puissances peuvent s'entendre pour la désignation en commun d'un ou de plusieurs membres.

La même personne peut être désignée par des Puissances différentes.

Les membres de la Cour sont nommés pour un terme de six ans. Leur mandat peut être renouvelé.

En cas de décès ou de retraite d'un membre de la Cour, il est pourvu à son remplacement selon le mode fixé pour sa nomination.

Art. 24. — Lorsque les Puissances *signataires* veulent s'adresser à la Cour permanente pour le réglemenl d'un différend survenu entre elles, le choix des arbitres appelés à former le tribunal compétent pour statuer sur ce différend doit être fait dans la liste générale de membres de la Cour.

A défaut de constitution du tribunal arbitral par l'accord (*immédiat*) des parties, il est procédé de la manière suivante:

Chaque partie nomme deux arbitres et ceux-ci choisissent ensemble un surarbitre.

Convention de 1907

contractantes par les soins du Bureau.

Toute modification à la liste des arbitres est portée, par les soins du Bureau, à la connaissance des Puissances *contractantes*.

Deux ou plusieurs Puissances, etc.

La même personne, etc.

Les membres de la Cour, etc.

En cas de décès, etc.

Art. 45. — Lorsque les Puissances *contractantes*... (*la suite comme ci-contre*).

A défaut de constitution du Tribunal arbitral par l'accord des Parties, il est procédé de la manière suivante:

Chaque Partie nomme deux arbitres, dont un seulement peut être son national ou choisi parmi ceux qui ont été désignés par elle

Convention de 1899

En cas de partage des voix, le choix du surarbitre est confié à une Puissance tierce, désignée de commun accord par les parties.

Si l'accord ne s'établit pas à ce sujet, chaque partie désigne une Puissance différente, et le choix du surarbitre est fait de concert par les Puissances ainsi désignées.

Le tribunal étant ainsi composé, les parties notifient au Bureau leur décision de s'adresser à la Cour et les noms des arbitres.

Le tribunal arbitral se réunit à la date fixée par les parties.

Les membres de la Cour, dans l'exercice de leurs fonctions et en dehors de leur pays, jouissent des privilèges et immunités diplomatiques.

Convention de 1907

comme Membres de la Cour permanente. Ces arbitres choisissent ensemble un surarbitre.

En cas de partages des voix etc.

Si l'accord ne s'établit pas à ce sujet, etc.

Si dans un délai de deux mois, ces deux Puissances n'ont pu tomber d'accord, chacune d'elles présente deux candidats pris sur la liste des membres de la Cour Permanente, en dehors des membres désignés par les parties et n'étant les nationaux d'aucune d'elles.

Le sort détermine lequel des candidats ainsi présentés sera le surarbitre.

Art. 46. — Dès que le tribunal est composé, les parties notifient au Bureau leur décision de s'adresser à la Cour, le texte de leur compromis, et les noms des arbitres.

Le Bureau communique sans délai à chaque arbitre le compromis et les noms des autres membres du tribunal.

Le tribunal se réunit à la date fixée par les parties. Le Bureau pourvoit à son installation.

Les membres du tribunal, dans

Convention de 1899

Art. 25. Le tribunal arbitral siège d'ordinaire à la Haye (*Voir les articles 36 ancien et 60 nouveau*). Le siège ne peut, sauf le cas de force majeure, être changé par le tribunal que de l'assentiment des parties.

Art. 26. Le Bureau (*International de La Haye*) est autorisé à mettre ses locaux et son organisation à la disposition des Puissances *signataires* pour le fonctionnement de toute juridiction spéciale d'arbitrage.

La juridiction de la Cour Permanente peut être étendue, dans les conditions prescrites par les règlements, aux litiges existant entre des Puissances non *signataires*, si les parties sont convenues de recourir à cette juridiction.

Art. 27. — Les Puissances *signataires* considèrent comme un devoir, dans le cas où un conflit aigu menacerait d'éclater entre deux ou plusieurs d'entre elles, de rappeler à celles-ci que la Cour permanente leur est ouverte.

En conséquence, elles déclarent que le fait de rappeler aux parties en conflit les dispositions de la présente Convention, et le conseil donné, dans l'intérêt supérieur de la paix, de s'adresser à la Cour Permanente, ne peuvent être con-

Convention de 1907

l'exercice de leurs fonctions et en dehors de leur pays, jouissent des privilèges et immunités diplomatiques.

Art. 47. — (*Identique à l'article 26 ancien, sauf la suppression des mots " international de la Haye ", et le remplacement de " signataires " par contractantes "*.)

Art. 48. — (*Identique à l'article 27 ancien, sauf le remplacement de " signataires " par " contractantes " ; et l'addition des deux alinéas suivants*):

Convention de 1899

sidérés que comme actes de bons offices.

Art. 28. — Un Conseil Administratif Permanent, composé de représentants diplomatiques des Puissances signataires accrédités à La Haye et du ministre des Affaires Etrangères des Pays-Bas, qui remplira les fonctions de président, sera constitué dans cette ville le plus tôt possible après la ratification du présent acte par neuf Puissances au moins.

Le Conseil sera chargé d'établir et d'organiser le Bureau International, lequel demeurera sous sa direction et sous son contrôle.

Il notifiera aux Puissances la constitution de la Cour et pourvoira à l'installation de celle-ci.

Il *arrêtera* son règlement d'ordre ainsi que tous autres règlements nécessaires.

Il *décidera* toutes les questions administratives qui pourraient surgir touchant le fonctionnement de la Cour.

Il *aura* tout pouvoir quant à la nomination, la suspension, ou la révocation des fonctionnaires *ou* employés du Bureau.

Convention de 1907

En cas de conflit entre deux Puissances, l'une d'elles pourra toujours adresser au Bureau International une note contenant sa déclaration qu'elle serait disposée à soumettre le différend à un arbitrage. Le Bureau devra porter aussitôt la déclaration à la connaissance de l'autre Puissance.

Art. 49. — Le Conseil Administratif Permanent, composé des représentants diplomatiques des Puissances contractantes accrédités à la Haye et du ministre des Affaires Etrangères des Pays Bas qui remplit les fonctions de président, a la direction et le contrôle du Bureau International.

Le Conseil Arrête son règlement d'ordre, ainsi que tous autres règlements nécessaires.

Il *décide* toutes les questions, etc.

Il *a* tout pouvoir quand à la nomination, la suspension ou la révocation des fonctionnaires *et* employés du Bureau.

Convention de 1899

Il *fixera* les traitements et salaires et *contrôlera* la dépense générale.

La présence de *cing* membres dans les réunions dûment convoquées suffit pour permettre au Conseil de délibérer valablement. Les décisions sont prises à la majorité des voix.

Le Conseil communique sans délai aux Puissances *signataires* les règlements adoptés par lui. Il leur *adresse* chaque année un rapport sur les travaux de la Cour, sur le fonctionnement des services administratifs et sur les dépenses.

Art. 29. Les frais du Bureau seront supportés par les Puissances *signataires* dans la proportion établie pour le Bureau International de l'Union Postale Universelle.

CHAPITRE III.

De la procédure arbitrale.

Art. 30. — En vue de favoriser la développement de l'arbitrage les Puissances *signataires* ont arrêté les règles suivantes, qui seront applicables à la procédure arbitrale, en tant que les parties ne

Convention de 1907

Il *fixe* les traitements, etc.

La présence de *neuf* membres, etc.

Le Conseil communique sans délai aux Puissances *contractantes* les règlements adoptés par lui. Il leur *présente* chaque année un rapport sur les travaux de la Cour, sur le fonctionnement des services administratifs et sur les dépenses. *Le rapport contient également un résumé du contenu essentiel des documents communiqués au Bureau par les Puissances en vertu de l'article 43 alinéas 3 et 4.*

Art. 50. — (*Comme l'article 29 ancien, sauf le mot « signataires », remplacé par « contractantes » avec addition de l'alinéa suivant*):

Les frais à la charge des Puissances adhérentes seront comptés à partir du jour ou leur adhésion produit ses effets.

CHAPITRE III.

De la procédure arbitrale.

Art. 51 — (*Identique à l'article 30 ancien, sauf le remplacement du mot « signataires » par « contractantes » et de « seront » par « sont »*).

Convention de 1899

sont pas convenues d'autres règles.

Art. 31. — Les Puissances qui recourent à l'arbitrage signent un acte spécial (compromis) dans lequel sont nettement déterminés l'objet du litige, ainsi que l'étendue des pouvoirs des arbitres. Cet acte implique l'engagement des parties de se soumettre de bonne foi à la sentence arbitrale.

Convention de 1907

Art. 52. — Les Puissances qui recourent à l'arbitrage signent un compromis dans lequel sont déterminés l'objet du litige, le délai de nomination des arbitres, la forme, l'ordre et les délais dans lesquels la communication visée par l'article 63 devra être faite, et le montant de la somme que chaque partie aura à déposer à titre d'avance pour les frais.

Le compromis détermine également, s'il y a lieu, le mode de nomination des arbitres, tous pouvoirs spéciaux éventuels du Tribunal, son siège, la langue dont il fera usage et celles dont l'emploi sera autorisé devant lui, et généralement toutes les conditions dont les Parties sont convenues.

Art. 53. — La Cour Permanente est compétente pour l'établissement du compromis, si les parties sont d'accord pour s'en remettre à elle.

Elle est également compétente, même si la demande est faite seulement par l'une des parties, après qu'un accord par la voie diplomatique a été vainement essayé, quand il s'agit:

1. D'un différend rentrant dans un traité d'arbitrage général conclu ou renouvelé après la mise en vigueur de cette Convention et qui prévoit pour chaque différend un

Convention de 1899

Convention de 1907

compromis et n'exclut pour l'établissement de ce dernier ni explicitement ni implicitement la compétence de la Cour. Toutefois le recours à la Cour n'a pas lieu si l'autre partie déclare qu'à son avis le différend n'appartient pas à la catégorie des différends à soumettre à un arbitrage obligatoire, à moins que le traité d'arbitrage ne confère au tribunal arbitral le pouvoir de décider cette question préalable;

2. D'un différend provenant de dettes contractuelles réclamées à une Puissance comme dues à ses nationaux, et pour la solution duquel l'offre d'arbitrage a été acceptée. Cette disposition n'est pas applicable si l'acceptation a été subordonnée à la condition que le compromis soit établi selon un autre mode.

Art. 54. — Dans les cas prévus par l'article précédent, le compromis sera établi par une commission composée de cinq membres désignés de la manière prévue à l'article 45, alinéas 3 à 6.

Le cinquième membre est de droit président de la commission.

Art. 55. — (*Comme l'article 32 ancien, en remplaçant les mots « le présent acte » par « la présente Convention » et en substituant au texte final (en italique l'alinéa suivant):*

A défaut de constitution du

Art. 32. — Les fonctions arbitrales peuvent être conférées à un arbitre unique ou à plusieurs arbitres désignés par les parties à leur gré, ou choisis par elles parmi les membres de la Cour Permanente d'Arbitrage établie par le *présent Acte*.

Convention de 1899

A défaut de constitution du tribunal par l'accord immédiat des parties, il est procédé de la manière suivante :

Chaque partie nomme deux arbitres et ceux-ci choisissent ensemble un surarbitre.

En cas de partage des voix, le choix du surarbitre est confié à une Puissance tierce désignée de commun accord par les parties.

Si l'accord ne s'établit pas à ce sujet, chaque partie désigne une Puissance différente et le choix du surarbitre est fait de concert par les Puissances ainsi désignées.

Art. 33. — Lorsqu'un Souverain ou un chef d'Etat est choisi pour arbitre, la procédure arbitrale est réglée par lui.

Art. 34. — Le surarbitre est de droit président du tribunal.

Lorsque le tribunal ne comprend pas de surarbitre, il nomme lui même son président.

Art. 35. — En cas de décès, de démission ou d'empêchement, pour quelque cause que ce soit, de l'un des arbitres, il est pourvu à son remplacement selon le mode fixé pour sa nomination.

Art. 36. — Le siège du tribu-

Convention de 1907

tribunal par l'accord des parties, il est procédé de la manière indiquée à l'article 45, alinéas 3 à 6.

Art. 56 e 57. — (Identique aux articles 33 e 34 anciens).

Art 58. — En cas d'établissement du compromis par une commission, telle qu'elle est visée à l'article 54 et sauf stipulation contraire, la commission elle même formera le tribunal d'arbitrage.

Art. 59. — (Identique à l'article 35 ancien).

Art. 60. — A défaut de dési-

Convention de 1899

nal est désigné par les parties. A défaut de cette désignation, le tribunal siège à La Haye.

Le siège *ainsi* fixé ne peut, (*sauf le cas de force majeure*), être changé par le tribunal que de l'assentiment des parties.

Art. 37. — Les parties ont le droit de nommer auprès du tribunal des (*délégués ou*) agents spéciaux, avec la mission de servir d'intermédiaires entre elles et le tribunal.

Elles sont en outre autorisées à charger de la défense de leurs droits et intérêts devant le tribunal. des conseils ou avocats nommés par elles à cet effet.

Art. 38. — Le tribunal décide du choix des langues dont il fera usage et dont l'emploi sera autorisé devant lui. (*Voir l'article 61 nouveau*).

Art. 39. — La procédure arbitrale comprend en règle générale deux phases distinctes : l'instruction et les débats.

L'instruction consiste dans la communication faite par les agents respectifs, aux membres du tribunal et à la partie adverse, *de tous actes imprimés ou écrits et de tous documents contenant les moyens invoqués dans la cause.*

Convention de 1907

gnation par les parties, le tribunal siège à la Haye.

Le tribunal ne peut siéger sur le territoire d'une tierce Puissance qu'avec l'assentiment de celle-ci.

Le siège *une fois* fixé ne peut être changé par le tribunal qu'avec l'assentiment des parties.

Art. 61. — Si le compromis n'a pas déterminé les langues à employer, il en est décidé par le tribunal (*Voir l'article 38 ancien*).

Art. 62. — (*Comme l'article 37 ancien, sauf la suppression, dans le 1.er alinéa des mots : « délégués ou » et l'addition de l'alinéa suivant*):

Les membres de la Cour Permanente ne peuvent exercer les fonctions d'agents, conseils ou avocats qu'en faveur de la Puissance qui les a nommés membres de la Cour.

Art. 63. — La procédure arbitrale comprend en règle générale deux phases distinctes : l'instruction *écrite* consiste dans la communication faites par les agents respectifs, aux membres du tribunal et à la partie adverse, *des mémoires, des contre-mémoires et, au besoin, des répliques : les parties y joignent toutes pièces et documents invoqués dans la cause.*

Convention de 1899

Cette communication aura lieu *dans la forme et dans les délais déterminés par le tribunal en vertu de l'article 49.*

Les débats consistent dans le développement oral des moyens des parties devant le tribunal.

Art. 40. — Toute pièce produite par l'une des parties doit être communiquée à l'autre partie.

Art. 41. — Les débats sont dirigés par le président. Ils ne sont publics qu'en vertu d'une décision du tribunal, prise avec l'assentiment des parties.

Ils sont consignés dans des procès-verbaux rédigés par des secrétaires que nomme le président.

Ces procès-verbaux ont seuls caractère authentique.

Art. 42. — L'instruction étant close, le tribunal a le droit d'écarter du débat tous actes ou documents nouveaux qu'une des parties voudrait lui soumettre sans le consentement de l'autre.

Convention de 1907

Cette communication aura lieu, directement ou par l'intermédiaire du Bureau International, dans l'ordre et *dans les délais déterminés par le compromis.*

Les délais fixés par le compromis pourront être prolongés de commun accord par les parties, ou par le tribunal quand il le juge nécessaire pour arriver à une décision juste.

Les débats consistent, etc.

Art. 64. — Toute pièce produite par l'une des parties doit être communiquée, *en copie certifiée conforme*, à l'autre partie.

Art. 65. — A moins de circonstances spéciales, le tribunal ne se réunit qu'après la clôture de l'instruction.

Art. 66. — (*Identique à l'article 41, sauf que la dernière phrase est devenue:*)

Ces procès-verbaux sont signés par le président et par un des secrétaires; ils ont seuls caractère authentique.

Art. 67 à 72. — *Identiques aux articles 42 à 47 anciens.*

Convention de 1889

Art. 43. — Le tribunal demeure libre de prendre en considération les actes ou documents nouveaux sur lesquels les agents ou conseils des parties appelleraient son attention.

En ce cas, le tribunal a le droit de requérir la production de ces actes ou documents, sauf l'obligation d'en donner connaissance à la partie adverse.

Art. 44. — Le tribunal peut, en outre, requérir des agents des parties la production de tous actes et demander toutes explications nécessaires.

Eu cas de refus, le tribunal en prend acte.

Art. 45. — Les Agents et les conseils des parties sont autorisés à présenter oralement au tribunal tous les moyens qu'ils jugent utiles à la défense de leur cause.

Art. 46. — Ils ont le droit de soulever des exceptions et incidents. Les décisions du tribunal sur ces points sont définitives et ne peuvent donner lieu à aucune discussion ultérieure.

Art. 47. — Les membres du tribunal ont le droit de poser des questions aux agents et aux conseils des parties et de leur demander des éclaircissements sur les points douteux.

Ni les questions posées, ni les observations faites par les membres du tribunal pendant le cours des

Convention de 1899

débats ne peuvent être regardées comme l'expression des opinions du tribunal en général ou de ses membres en particulier.

Art. 48. — Le tribunal est autorisé à déterminer sa compétence en interprétant le compromis ainsi que les autres *traités* qui peuvent être invoqués dans la matière et en appliquant les principes du droit (*international*).

Art. 49. — Le tribunal a le droit de rendre des ordonnances de procédure pour la direction du procès, de déterminer les formes et délais dans lesquels chaque partie devra prendre ses conclusions et de procéder à toutes les formalités que comporte l'administration des preuves.

Convention de 1907

Art. 73. — Le tribunal est autorisé à déterminer sa compétence en interprétant le compromis ainsi que les autres *actes et documents* qui peuvent être invoqués dans la matière et en appliquant les principes du droit,

Art. 74. — Le tribunal a le droit de rendre des ordonnances de procédure pour la direction du procès, de déterminer les formes, *l'ordre* et les délais dans lesquels chaque partie devra prendre ses conclusions *finales*, et de procéder à toutes les formalités que comporte l'administration des preuves.

Art. 75. — Les parties s'engagent à fournir au tribunal, dans la plus large mesure qu'elles jugeront possible, tous les moyens nécessaires pour la décision du litige.

Art. 76. — Pour toutes les notifications que le tribunal aurait à faire sur le territoire d'une tierce Puissance contractante, le tribunal s'adressera directement au gouvernement de cette Puissance. Il en sera de même s'il s'agit de faire procéder sur place à l'établissement de tous moyens de preuve

Les requêtes adressées à cet effet seront exécutées suivant les moyens dont la Puissance requise

Convention de 1899

Art. 50. — Les agents et conseils des parties, ayant présenté tous les éclaircissements et preuves à l'appui de leur cause, le président prononce la clôture des débats.

Art. 51. — Les délibérations du tribunal ont lieu à huis clos.

Toute décision est prise à la majorité des membres *du tribunal*.

Le refus d'un membre de prendre part au vote doit être constaté dans le procès-verbal.

Art. 52. — La sentence arbitrale, *votée à la majorité des voix*, est motivée.

Elle est *rédigée par écrit et signée par chacun des membres du tribunal*.

Ceux des membres qui sont restés en minorité peuvent constater, en signant, leur dissentiment.

Art. 53. — La sentence (*arbitrale*) est lue en séance publique (*du tribunal*), les agents et les conseils des parties présents ou dûment appelés.

Art. 54. La sentence (*arbitrale*), dûment prononcée et notifiée aux

Convention de 1907

dispose d'après sa législation intérieure. Elles ne peuvent être refusées que si cette Puissance les juge de nature à porter atteinte à sa souveraineté ou à sa sécurité.

Le tribunal aura aussi toujours la faculté de recourir à l'intermédiaire de la Puissance sur le territoire de laquelle il a son siège.

Art. 77. — (*Identique à l'article 50 ancien*).

Art. 78. — Les délibérations du tribunal ont lieu à huis clos *et restent secrètes*.

Toute décision est prise à la majorité *de ses membres*.

Art. 79. — La sentence arbitrale est motivée.

Elle mentionne les noms des arbitres; elle est *signée par le président et par le greffier ou le secrétaire faisant fonction de greffier*.

Art. 80 et 81. — (*Identique aux articles 53 et 54 anciens, sauf la suppression des mots: « arbitrale », du tribunal » et « en litige »*).

Convention de 1899

agents des parties (*en litige*), décide définitivement et sans appel la contestation.

Art. 55. — Les parties peuvent se réserver dans le compromis de demander la revision de la sentence arbitrale.

Dans ce cas, et sauf stipulation contraire, la demande doit être adressée au tribunal qui a rendu la sentence. Elle ne peut être motivée que par la découverte d'un fait nouveau qui eût été de nature à exercer une influence décisive sur la sentence et qui, lors de la clôture des débats, était inconnu du tribunal lui-même et de la partie qui a demandé la revision.

La procédure de revision ne peut être ouverte que par une décision du tribunal constatant expressément l'existence du fait nouveau, lui reconnaissant les caractères prévus par le paragraphe précédent et déclarant à ce titre la demande recevable.

Le compromis détermine le délai dans lequel la demande de revision doit être formée.

Art. 56. — La sentence arbitrale n'est obligatoire que pour les

Convention de 1907

Art. 82. — Tout différend qui pourrait surgir entre les parties, concernant l'interprétation et l'exécution de la sentence, sera, sauf stipulation contraire, soumis au jugement du tribunal qui l'a rendue.

Art. 83. — (*Identique à l'article 55 ancien*).

Art. 84. — (*Comme l'article 56 ancien, sauf le remplacement des*

Convention de 1899

parties qui ont conclu le compromis.

Lorsqu'il s'agit de l'interprétation d'une convention à la quelle ont participé d'autres Puissances que les parties en litige, celles-ci *notifient aux premières le compromis qu'elles ont conclu*. Chacune de ces Puissances a le droit d'intervenir au procès. Si une ou plusieurs d'entre elles ont profité de cette faculté, l'interprétation contenue dans la sentence est également obligatoire à leur égard.

Art. 57. — Chaque partie supporte ses propres frais et une part égale des frais du tribunal.

Convention de 1907

mots: « qui ont conclu le compromis »; *par*: « en litige », *et de*: « notifient aux premières le compromis qu'elles ont conclu », *par*; avertissent en temps utile toutes les Puissances signataires »).

Art. 85. — (*Identique à l'article 57 ancien*).

CHAPITRE IV.

De la procédure sommaire d'arbitrage.

Art. 86. — En vue de faciliter le fonctionnement de la justice arbitrale, lorsqu'il s'agit de litiges de nature à comporter une procédure sommaire, les Puissances contractantes arrêtent les règles ci-après qui seront suivies en l'absence de stipulations différentes, et sous réserve, le cas échéant, de l'application des dispositions du Chapitre III qui ne seraient pas contraires.

Art. 87. — Chacune des parties en litige nomme un arbitre. Les deux arbitres ainsi désignés choisissent un surarbitre. S'ils ne tombent pas d'accord à ce sujet,

Convention de 1899

Convention de 1907

chacun présente deux candidats pris sur la liste générale des membres de la Cour Permanente en dehors des membres indiqués par chacune des parties elles-mêmes et n'étant les nationaux d'aucune d'elles; le sort détermine lequel des candidats ainsi présentés sera le surarbitre.

Le surarbitre préside le tribunal qui rend ses décisions à la majorité des voix.

Art. 88. — A défaut d'accord préalable, le tribunal fixe, dès qu'il est constitué, le délai dans lequel les deux parties devront lui soumettre leurs mémoires respectifs.

Art. 89. — Chaque partie est représentée devant le tribunal par un agent qui sert d'intermédiaire entre le tribunal et le gouvernement qui l'a désigné.

Art. 90. — La procédure a lieu exclusivement par écrit.

Toutefois, chaque partie a le droit de demander la comparution de témoins et d'experts. Le tribunal a, de son côté, la faculté de demander des explications orales aux agents des deux parties, ainsi qu'aux experts et aux témoins dont il juge la comparution utile.

TITRE V.

TITRE V.

Dispositions finales.

Art. 91. — La présente Convention dûment ratifiée rempla-

Convention de 1899

Art. 58. — La présente Convention sera ratifiée dans le plus bref délai possible.

Les ratifications seront déposées à La Haye.

Il sera dressé du dépôt de chaque ratification un procès-verbal, dont une copie, certifiée conforme, sera remise par la voie diplomatique à toutes les Puissances, qui ont été représentées à la Conférence internationale de la Paix de La Haye.

Art. 59. — Les Puissance non signataires qui ont été représentées à la Conférence Internationale de la Paix pourront adhérer à la présente Convention.

Convention de 1907

cera dans les rapports entre les Puissances contractantes, la Convention pour le règlement pacifique des conflits internationaux du 29 juillet 1899.

Art. 92. — La présente Convention sera ratifiée aussitôt que possible.

Les ratifications seront déposées à La Haye.

Le premier dépôt de ratifications se feront au moyen d'une notification écrite, adressée au Gouvernement des Pays-Bas et accompagnée de l'instrument de ratification.

Copie certifiée conforme du procès-verbal relatif au premier dépôt de ratifications, des notifications mentionnées à l'alinéa précédent, ainsi que des instruments de ratification, sera immédiatement remise, par les soins du Gouvernement des Pays-Bas et par la voie diplomatique, au Puissances conviées à la Deuxieme Conférence de la Paix, ainsi qu'aux autres Puissances qui auront adhéré à la Convention.

Dans les cas visés par l'alinéa précédent, le dit Gouvernement leur fera connaître, en même temps, la date à laquelle il a reçu notification.

Art. 93. — Les Puissances non signataires qui ont été conviées à la Deuxième Conférence de la Paix pourront adhérer à la présente Convention.

Convention de 1899

Elles auront à cet effet à faire connaître leur adhésion aux Puissances contractantes au moyen d'une notification écrite adressée au Gouvernement des Pays-Bas et communiquée par celui-ci à toutes les autres Puissances contractantes.

Art. 60. — Les conditions auxquelles les Puissances qui n'ont pas été *représentées* à la Conférence (*Internationale*) de la Paix pourront adhérer à la présente Convention, formeront l'objet d'une entente ultérieure entre les Puissances contractantes.

Art. 61. — S'il arrivait qu'une des hautes parties contractantes dénonçât la présente Convention, cette dénonciation ne produirait ses effets qu'un an après la notification fait par écrit au Gouvernement des Pays-Bas et commu-

Convention de 1907

La Puissance qui désire adhérer notifie par écrit son intention au Gouvernement des Pays-Bas en lui transmettant l'acte d'adhésion, qui sera déposé dans les archives du dit gouvernement.

Ce gouvernement transmettra immédiatement à toutes les autres Puissances conviées à la Deuxième Conférence de la Paix copie certifiée conforme de la notification ainsi que de l'acte d'adhésion en indiquant la date à la quelle il a reçu la notification.

Art. 94. — Les conditions auxquelles les Puissances qui n'ont pas été *conviées* à la *Deuxième Conférence de la Paix* pourront adhérer, etc.

Art. 95. — La présente Convention produira effet, pour les Puissances qui auront participé au premier dépôt de ratification, soixante jours après la date du procès-verbal de ce dépôt et, pour les Puissances qui ratifieront ultérieurement ou qui adhéreront, soixante jours après que la notification de leur ratification ou de leur adhésion aura été reçue par le Gouvernement des Pays-Bas.

Art. 96. — S'il arrivait qu'une des Puissances voulut dénoncer la présente Convention, la dénonciation sera notifiée par écrit au Gouvernement des Pays-Bas, qui communiquera immédiatement copie certifiée conforme de la noti-

Convention de 1899

niquée immédiatement par celui-ci à toutes les autres Puissances contractantes.

Cette dénonciation ne produira ses effets qu'à l'égard de la Puissance qui l'aura notifiée.

Convention de 1907

fication à toutes les autres Puissances en leur faisant savoir la date à laquelle il l'a reçue.

La dénonciation ne produira ses effets qu'à l'égard de la Puissance qui l'aura notifiée et un an après que la notification en sera parvenue au Gouvernement des Pays-Bas.

Art. 97. — Un registre tenu par le Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas indiquera la date du dépôt de ratifications effectué en vertu de l'article 92, alinéas 3 et 4, ainsi que la date à laquelle auront été reçues, les notifications d'adhésion (article 93, alinéa 2) ou de dénonciation (article 96, alinéa 1).

Chaque Puissance contractante est admise à prendre connaissance de ce registre et à en demander des extraits certifiés conformes.

Quelques Arbitrages internationaux

1. — États-Unis d'Amérique, Grande-Bretagne 1794-11-19.

Différend de frontière. — Il s'est agi, dans ce conflit, de fixer le cours de la rivière Sainte-Croix, indiquée comme formant la frontière entre les États-Unis d'Amérique et le Canada dans le traité de paix et d'amitié signé à Paris le 3 septembre 1783.

La solution du conflit fut confiée à trois commissaires aux termes de l'article 5 du traité d'amitié, de commerce et de navigation signé à Londres le 19 novembre 1794.

La sentence fut prononcée à Providence, le 25 octobre 1798, après que, par une convention additionnelle signée à Londres le 15 mars 1798, les commissaires eussent été dispensés de spécifier la latitude et la longitude de la rivière Sainte-Croix.

2. — États-Unis d'Amérique, Grande-Bretagne 1794-11-19.

Prises maritimes. — Les réclamations réciproques, qui donnèrent lieu au présent arbitrage, étaient basées sur les dommages soufferts par des citoyens, tant américains qu'anglais, à rasoïn de captures de vaisseaux et de prises de marchandises, faites au cours de la guerre entre la France et les puissances européennes.

L'examen de ces réclamations fut confié à un collège de cinq commissaires aux termes de l'article 7 du traité d'amitié, de commerce et de navigation, signé à Londres le 19 novembre 1794. Les commissaires se réunirent à Londres du 16 août 1796 jusqu'au 20 juillet 1799. Leurs travaux furent interrompus à raison des difficultés, survenues dans la solution du conflit examiné sous le paragraphe précédent; mais leurs pouvoirs

furent confirmés par l'article 3 du traité signé à Londres le 8 janvier 1802: ils se réunirent dès lors à nouveau du 15 février 1802 au 24 février 1804. Les commissaires eurent à statuer sur cinq cent trente-six cas et accordèrent 16,650,000 liv. st. à des citoyens de nationalité américaine, et 143,428 liv. st. 14 sh. à des citoyens de nationalité anglaise.

3. Grande-Bretagne, Grèce. — 1850-07-06.

Perte de documents. Par suite du sac de la maison où il habitait, pendant son séjour à Athènes, de 1828 à 1834, un sieur Pacifico prétendit avoir perdu des documents indispensables pour justifier des réclamations pécuniaires qu'il avait à présenter au gouvernement portugais. Le sieur Pacifico évaluait le dommage qui lui était ainsi causé à 21.293 liv. st. 1 sh. 4. d.

Aux termes d'une convention signée à Athènes le 18 juillet 1850, le soin de terminer cette contestation fut confié à un collègue de deux arbitres et d'un surarbitre nommé par la France.

Il se trouva que les doubles de la plupart des documents existaient dans diverses archives, et les arbitres, par une décision rendue à Lisbonne le 5 mai 1851, réduisèrent l'indemnité réclamée à 150 liv. st.

4. — Grande-Bretagne, Portugal. 1855-07-09.

Déni de justice. — M. Croft avait obtenu des tribunaux portugais des décisions qui avaient reconnu la validité d'une donation dont il était le bénéficiaire. Toutefois, pour donner suite à ces décisions, il fallait encore obtenir du pouvoir administratif un acte d'insinuation qui fut refusé à l'impétrant. Ce refus donna lieu à des vives protestations de la part du gouvernement anglais.

Par un mémorandum en date du 9 juillet 1855, ce dernier accepta de soumettre la question soulevée par lui à l'arbitrage du Sénat de Hambourg.

La décision intervenue le 7 février 1856 donna gain de cause au Portugal et constata que les autorités administratives de ce dernier pays avaient agi dans la plénitude de leur indépendance.

5. — **Grande Bretagne, Pérou.** — 1868-07.

Arrestation arbitraire. — Un capitaine anglais, Thomas Melville Wite, fut mis en état d'arrestation pour avoir conspiré contre la vie du président de la république péruvienne. Sa détention préventive dura du 23 mars 1861 au 9 janvier 1862. Le gouvernement britannique prétendit que cette arrestation était illégale et réclama une indemnité de 4,500 livres sterling en faveur de son ressortissant.

Par une note verbale rédigée à Londres au cours du mois de juillet 1863, il fut décidé de recourir à l'arbitrage du Sénat de Hambourg.

La sentence rendue le 13 avril 1864 reconnut la parfaite légalité des actes posés par les autorités péruviennes et repoussa dès lors les prétentions de la Grande-Bretagne.

6. **États-Unis d'Amérique, Brésil.** 1870-03-14.

Perte de navire. — Un balénier américain, Canada, s'était échoué sur un récif le 27 novembre 1856. Le capitaine et l'équipage tentèrent de tirer leur navire de cette périlleuse position, Lorsqu'un officier brésilien, accompagné de soldats en armes, s'y opposa de vive force.

Par une convention signée à Rio-de-Janeiro le 14 mars 1870, le litige fut soumis à l'arbitrage de M. Edward Thornton ministre de la Grande-Bretagne près des États-Unis d'Amérique.

Il rendit sa sentence à Washington le 11 juillet 1870, et alloua aux propriétaires et à l'équipage du *Canada* une indemnité de 100,740,04 dollars.

7. — **États-Unis d'Amérique, Grande-Bretagne.** — 1871-05-08.

Armement de corsaire. — Cette Contestation, comme sous le nom de l'affaire de l'*Alabama*, a eu pour objet de déterminer les dommages causés par des corsaires, armés ou accueillis dans les ports neutres de la Grande-Bretagne ou de ses colonies pendant la durée de la guerre de sécession.

Le tribunal arbitral fut constitué, aux termes des articles 1 à 11 de la convention signée à Washington, le 8 mai 1871, de cinq arbitres choisis respectivement par le président des

États-Unis d'Amérique, par la reine de la Grande-Bretagne, par le roi d'Italie, par la président de la Confédération helvétique et par l'empereur du Brésil.

Les arbitres se réunirent à Genève le 15 décembre 1871, et prononcèrent, le 14 septembre 1872, une sentence qui alloua aux Etats-Unis d'Amérique une somme de 15,500,000 dollars.

8. — **Japon, Pérou.** — 1873-06-19.

Rétention de navire. — Les autorités japonaises du port de Nanagarda avaient procédé à l'arrestation du vaisseau *Marie Lux*, soupçonné de favoriser l'exportation de coolies. Deux protocoles successifs, signés à Tokio les 19 et 25 juin 1873, soumièrent le litige à l'arbitrage de l'empereur de Russie.

Par une sentence rendue à Ems le 17 mai 1875, l'arbitre déchargea le Japon de toute responsabilité.

9. — **France, Grande-Bretagne.** — 1873-07-23.

Droit de douane. — Par suite de modifications apportées au régime de l'importation des huiles minérales d'origine britannique, par le traité de commerce signé à Versailles le 13 juillet 1873, un préjudice assez important fut infligé à un certain nombre de négociants.

Aux termes de l'article 4 du susdit traité, une commission de deux membres, avec recours éventuel à un tiers arbitre nommé de commun accord par les deux gouvernements, fut chargée d'évaluer les indemnités.

Les commissaires siégèrent du 7 août 1873 au 5 janvier 1874 et statuèrent sur soixante-et-une réclamations; ils allouèrent au total une somme de 314, 393 fr. 33 c.

10. — **Italie, Suisse.** — 1873-12-31.

Différend de frontière. — Cet arbitrage a eu pour objet de mettre un terme à un débat plusieurs fois séculaire sur le tracé de la frontière entre les deux pays au lieu dit *Alpe Cravairola*.

Un compromis conclu à Berne le 31 décembre 1873 remit l'examen et la solution du différend à deux arbitres qui devaient à leur tour choisir un surarbitre.

C'est ce dernier, par une sentence prononcée à Milan le

23 septembre 1874, qui attribua définitivement à l'Italie le territoire contesté.

11. — **Grande-Bretagne, Transvaal.** — 1884-02-27.

Différend de frontière. — Le différend a porté sur la frontière sud-ouest de la république sud-africaine.

Ce fut, par une convention signée à Londres le 27 février 1884, que la solution des difficultés fut confiée à un arbitre à désigner par le président de l'Etat libre d'Orange. M. Melius de Villiers, juge de la Haute Cour de justice de l'Etat libre d'Orange, fut choisi par lui.

Le tracé de la frontière fut établi par une sentence prononcée à Hunana, le 5 août 1885.

12. — **Grande-Bretagne, Russie.** — 1885-09-10.

Différend de frontière. — Cette contestation, pas plus que celle qui précède, n'a donné lieu à un arbitrage nettement caractérisé. Ce qui semble avoir attiré l'attention sur ce différend, c'est l'importance politique que l'on a attaché à juste titre à la délimitation afghane et la solution pacifique qui lui a été donnée.

Ce fut par un protocole signé à Londres le 10 septembre 1885 que la fixation des limites contestées fut confiée à une commission de deux membres. Mais il ne fut pas convenu que la décision des commissaires serait finale et définitive.

Ils terminèrent leurs opérations le 10 juillet 1887 et déposèrent leur opinion dans un protocole auquel les deux gouvernements donnèrent leur approbation dès le 22 juillet suivant.

13. — **Colombie, Italie.** — 1886-05-24.

Confiscation de biens. — Les biens d'un sujet italien, Ernesto Cerruti, avaient été confisqués par les autorités colombiennes, pour une prétendue participation de ce dernier à des faits insurrectionnels. Le gouvernement italien prit énergiquement fait et cause pour son ressortissant et la guerre ne fut évitée que par la médiation du gouvernement espagnol.

Par un protocole signé à Paris le 24 mai 1886, il fut convenu de soumettre au médiateur les questions de principe

et, pour le cas où il se prononcerait en faveur du réclamant, de s'en référer pour la fixation des indemnités au jugement arbitral d'une commission mixte de trois membres: le représentant de l'Italie à Bogota, un délégué du gouvernement colombien et le représentant de l'Espagne à Bogota. Le médiateur conclut à la responsabilité de la Colombie mais, lors de la réunion de la commission arbitrale, le réclamant Cerruti se retira et les commissaires se considérèrent dès lors comme dessaisis.

De nouveaux pourparlers aboutirent à l'adoption d'une convention signée à Castellamare di Stabia le 18 août 1894, aux termes de laquelle le différend fut déféré au jugement arbitral du président des Etats-Unis de l'Amérique.

La sentence prononcée à Washington le 2 mars 1897 accorda au réclamant une somme globale de 60.000 livres sterling et imposa au gouvernement colombien la charge de garantir le sieur Cerruti contre les recours éventuels que ses créanciers pourraient avoir à exercer contre lui.

14. — **Argentine, Brésil.** — 1889-09-07.

Différend de frontière. — La contestation relative aux frontières entre l'Argentine et le Brésil a été d'une importance considérable, car, suivant la solution donnée, il était attribué à l'un ou l'autre des deux pays en litige un territoire de 30,621 kilomètres carrés.

Aux termes de la convention signée à Buenos-Ayres le 7 septembre 1889, le différend fut soumis à l'arbitrage du président des Etats Unis d'Amérique.

La sentence prononcée à Washington le 7 septembre 1889 donna gain de cause au Brésil et lui assura ainsi le territoire litigieux.

15. — **France, Venezuela.** — 1891-02-24.

Déni de justice. — Un citoyen français, *Antoine Fabiani*, grâce aux intrigues de la famille de sa femme, se vit dépouillé de presque toute sa fortune, par des dénis de justice perpétrés à son détriment par les autorités administratives et judiciaires du Venezuela.

Après avoir épuisé pendant les années 1867 à 1885 tous

les moyens ordinaires de se faire rendre justice, le réclamant obtint l'intervention du gouvernement français et par une convention signée à Caracas le 24 février 1891, il fut décidé de soumettre le différend à l'arbitrage du président de la Confédération Suisse.

Par une sentence, longuement motivée, rendue à Berne le 30 décembre 1896, l'arbitrage accorda une indemnité de 4,346,656 fr. 51 c. Le réclamant avait évalué les dommages et intérêts acquis au 30 juin 1893 à 46,944,563 fr. 17 c.

16. — **Italie, Portugal.** — 1891-09-01.

Agissements des autorités sanitaires. — Les autorités sanitaires de Saint-Vincent du cap Vert avaient, une première fois le 28 août 1884, refusé la libre pratique au steamer *Adria* et imposé une quarantaine de rigueur aux voyageurs et aux marchandises, et, une seconde fois le 16 octobre 1884, imposé une quarantaine moins rigoureuse et permis le débarquement tout au moins partiel, notamment de 512 sacs de maïs, mais dans des conditions telles qu'une grande partie de ce produit fut avariée. Un sujet italien, *Michel Angelo Lavarello*: prétendit que ces agissements lui avaient causé un préjudice qu'il évalua à 164,188 fr. 20 c.

Une convention fut signée à la Haye le 1^{er} septembre 1891 à l'effet de soumettre à un arbitre, désigné par la reine des Pays-Bas la contestation pendante entre les deux gouvernements.

Par une sentence longuement motivée, prononcée à La Haye le 12 mars 1893, l'arbitre, M. Heemskerck, alloua une indemnité de 12'347 fr. 68 c.

17. — **Grande-Bretagne, Pays-Bas.** — 1895-05-16.

Arrestation illégale. — Un sieur Carpenter, capitaine du baleinier *Costa Rica Packet* de Sydney avait été détenu par les autorités néerlandaises en novembre 1891, à raison de l'appropriation par lui, en janvier 1888, d'une pirogue et de sa cargaison, abandonnées en plein océan en dehors des limites de la mer territoriale. Le navire, qui était resté à Ternate, y demeura jusqu'en avril 1892, alors que, dès le mois de janvier,

le capitaine aurait pu retourner à son bord et que, dès son arrestation, le premier officier aurait pu en prendre le commandement; le baleinier fut au surplus, sans raison plausible, vendu à vil prix. Le sieur Carpenter, transporté de Ternate à Macassar, fut emprisonné dans cette dernière ville jusqu'au prononcé de l'arrêt du Conseil de justice de cette ville, rendu le 28 novembre 1891, qui le libéra de toute poursuite.

Une indemnité fut réclamée tant en faveur du capitaine que des officiers, de l'équipage et des propriétaires, et par un traité d'arbitrage signé à la Haye le 16 mai 1895, les gouvernements de la Grande-Bretagne et des Pays-Bas convinrent de soumettre la contestation à un jureconsulte de réputation incontestée à choisir parmi ses sujets par le gouvernement d'une puissance tierce.

L'empereur de Russie, invité par les hautes parties à réaliser ce choix, désigna M. F. de Martens, conseiller privé et professeur émérite. Il rendit sa sentence à Saint-Petersbourg le 13 février 1897 et fixa les indemnités dues à la somme totale de 9,550 liv. st. dont 3,150 liv. st. au profit du Capitaine Carpenter, 1,600 liv. st. au profit des officiers et de l'équipage et 3.800 liv. st. au profit des propriétaires du navire.

18. — Brésil-Italie. — 1895-12-03.

Réclamations particulières. — Des réclamations de nature diverse et d'une valeur considérable avaient été formulées par le gouvernement italien, au nom de citoyens émigrés au Brésil.

Ces réclamations donnèrent lieu à une première instance arbitrale instituée par un protocole sommaire signé à Rio de Janeiro le 3 décembre 1895 et modifié par un protocole complémentaire signé également à Rio de Janeiro le 12 février 1896. L'arbitre choisi fut le président des Etats-Unis d'Amérique.

Cette convention ne fut pas approuvée par le Congrès national des Etats Unis du Brésil, et une nouvelle convention transactionnelle, conclue à Rio de Janeiro le 14 novembre 1895, fixa les indemnités dues à 4.000 contos de reis.

19. — Belgique Grande-Bretagne. — 1908-03-19.

Arrestation arbitraire. — M. Ben Tillett, sujet britannique, était venu en Belgique pour collaborer à l'organisation d'une

union universelle des marins et des ouvriers des ports. Le ministre de la justice de Belgique décida son expulsion, mais avant qu'aucune mesure n'ait été prise à cet égard, M. Ben Tillet fut retenu pendant près de trois heures dans un bureau de police; puis, sur réquisitoire régulier, il fut incarcéré, du 21 août 1896 à 8 heures du soir jusqu'au lendemain à 6 heures du soir, et conduit ensuite au bateau qui le ramena en Angleterre. Le gouvernement de la Grande-Bretagne estima que ces agissements constituaient un traitement injustifié.

Aux termes d'une convention signée à Bruxelles le 19 mars 1898, les hautes parties en cause sonnèrent le différend à l'arbitrage d'un jureconsulte étranger.

L'arbitre choisi, M. Arthur Desjardins, avocat général à la Cour de cassation de France, rendit à Paris, le 26 décembre 1898, une sentence qui déclara la demande mal fondée.

20. — États Unis d'Amérique, Pérou. — 1898-05-17.

Destruction de chemin de fer. — En 1885, un citoyen américain, Victor M. Mac Cord, avait eu à souffrir dans la province d'Arequipa de violences exercées sur sa personne et de voies de fait commises sur un chemin de fer dont il était le concessionnaire.

La question de responsabilité fut écartée et la convention d'arbitrage signée à Washington le 17 mai 1898, ne visa que la fixation de l'indemnité pécuniaire à allouer.

L'arbitre choisi, M. Samuel H. Strong, juge à la cour suprême du Canada, par une sentence prononcée le 15 octobre 1898, accorda une indemnité de 40.000 dollars.

21. — États-Unis d'Amérique, Russie. — 1900-09-08.

Prises maritimes. — Lors des difficultés que souleva la pêche des phoques à fourrure dans la mer de Behring, les croiseurs russes s'emparèrent des schooners américains *James Hamilton Lewis*, *C. H.*, et du baleinier *Cape Hort Piggott*. L'arbitrage fut institué par l'échange, sous la date du 26 août 1900, de notes identiques et l'examen du différend fut confié à M. T. M. C. Asser, membre du Conseil d'Etat des Pays-Bas.

Une difficulté surgit sur le point de savoir si les communications à faire au gouvernement américain lui seraient adressées par l'intermédiaire de l'ambassadeur de Russie à Washington ou remises au conseil et agent du gouvernement des États-Unis dans la procédure arbitrale.

Par une sentence préparatoire, prononcée à la Haye le 19 octobre 1901, l'arbitre déclara que l'un et l'autre modes de transmission des mémorandums et documents étaient valables et réguliers.

La sentence sur le fond du débat n'a pas encore été rendue.

Principales Sociétés de la Paix

EUROPE

Allemagne.

Deutsche Friedensgesellschaft (fondé en 1892 à Berlin).
Société allemande de la Paix.
Frankfurter Friedensverein (1886).
Société de la Paix de Francfort.
Wiesbadener Gesellschaft der Friedensfreunde (1892).
Société des Amis de la Paix de Wiesbade.

Autriche.

Oesterreichische Friedensgesellschaft (1891).
Société autrichienne de la Paix.
Wiener Akademischer Friedensverein.
Société academique de la Paix.
Société de la Paix « Mirt », Vyzovice (Moravie).
Société de la Paix « Mirt », à Bystrice-Kostyn (Moravie).
Société polonaise de la Paix à Cracovie.

Belgique.

Alliance belge des Femmes pour la Paix par l'éducation.
Fédération internationale des Ligues pacifistes catholiques.
Jeune Belgique pacifiste.
Société belge de l'Arbitrage et de la Paix (1889).

Danemark.

Dansk Fredsforening (1882).

Espagne.

Groupe espagnol de la Ligue internationale des pacifistes catholiques
pour la Paix.

Section espagnole de la Ligue internationale de la Paix et de la Liberté.

France.

Délégation permanente des Sociétés françaises de la Paix.
Alliance Européenne (Union internationale des amis de la Paix).
Alliance Universelle.
Association internationale médicale pour aider à la suppression de la guerre (1904).
Association « La Paix et le désarmement par les femmes » (1898).
Association de la Paix par le Droit (1887).
Société de l'Education pacifique (1901).

Grande Bretagne et Irlande.

The National Peace Council.
Conseil National de la Paix.
Belfast Peace Society (Branch of Irish Peace Society).
Birmingham Peace Society.
Bristol Peace Federation.
Cambridge Peace and Arbitration Association.
Cambridge University War and Peace Society.
International Arbitration and Peace Association (1880).
International Arbitration League (1870).
The Peace Society (1816).
Women's Committee in support of the Anglo-American and International Arbitration Treaties.
Comité féminin pour la propagande en faveur de traités anglo-américains et internationaux.

Hongrie.

Société hongroise de la Paix (1895).

Italie.

Federazione delle Società italiane della Pace.
Società internazionale per la Pace (Unione Lombarda).
Società Operaia « Pro Arbitrato e Disarmo ».
Société ouvrière « Pour l'Arbitrage et le Désarmement.

Norvège.

Alliance universelle des femmes pour la Paix.
Société norvégienne de la Paix.

Pays-Bas.

Ligue générale néerlandaise : La Paix par le Droit.

Portugal.

Commission générale de Paix et d'Arbitrage (de la Société de géographie, Lisbonne).

Ligue portugaise de la Paix.

Russie.

Société russe de la Paix.

Pologne.

Société polonaise des Amis de la Paix.

Suède.

Société suédoise de Paix et d'Arbitrage (1883).

Suisse.

Ligue internationale de la Paix et de la Liberté.

Société suisse de la Paix.

AMÉRIQUE.

Etas-Unis d'Amérique.

American Branch of the Association for International Conciliation.

American Peace Society (1815-1818).

American Society for Judicial Settlement of International Disputes.

Committee of Peace and Arbitration of the International Council of Women.

National Association for Arbitration (1899).

Universal Peace Union (1866).

AMÉRIQUE DU SUD

Asociación Sud Americana de Paz Universal à Buénos-Aires

Société de la Paix du Brésil.

Association américaine de la Paix.

Comité central de la Paix de Santiago de Chile.

AFRIQUE.

Ligue internationale de la Paix et de la Liberté.

Algérie.

Société algérienne de la Paix.

Egypte.

Section du Caire de la Ligue internationale de la Paix et de la Liberté.

ASIE

Japon.

The Japan Peace Society.

The Oriental Peace Society of Kyoto.

MEMORANDUM

di Giuseppe Garibaldi alle Potenze d'Europa per la loro federazione

« È alla portata di tutte le intelligenze che l'Europa è ben lungi di trovarsi in uno stato normale e convenevole alle sue popolazioni.

« La Francia che occupa, senza contrasto, il primo posto fra le Potenze europee mantiene sotto le armi seicentomila soldati, una delle prime flotte del mondo, ed una quantità immensa d'impiegati per la sua sicurezza interna.

L'Inghilterra non ha il medesimo numero di soldati; ma una flotta superiore e forse un numero maggiore d'impiegati per la sicurezza dei suoi possedimenti lontani.

« La Russia e la Prussia, per mantenersi in equilibrio, hanno bisogno di assoldare eserciti immensi.

« Gli Stati secondari, non foss'altro che per spirito di imitazione e per far atto di presenza, sono obbligati di tenersi proporzionalmente sullo stesso piede.

« Non parlerò dell'Austria e dell'Impero Ottomano, dannati, per il bene degli sventurati popoli che opprimono, a crollare.

« Uno può infine chiedersi: perchè questo stato agitato dell'Europa? Tutti parlano di civiltà e di progresso!... a me sembra invece che, eccettuandone il lusso, non differiam molto dai tempi primitivi, quando gli uomini si sbranavano tra loro per strapparsi una preda. Noi passiamo la nostra vita a minacciarci continuamente e reciprocamente, mentre che in Europa la grande maggioranza non solo dell'intelligenza, ma degli uomini di buon senso, comprende perfettamente che potremmo pur passare la povera nostra vita senza questo perpetuo

stato di minaccia e di ostilità degli uni contro gli altri, e senza questa necessità che sembra fatalmente imposta ai popoli da qualche nemico segreto ed invisibile dell'umanità, di ucciderci con tanta scienza e raffinatezza.

« Per esempio supponiamo una cosa:

« Supponiamo che l'Europa formasse un solo Stato.

« Chi mai penserebbe a disturbarla in casa sua, chi mai si avviserebbe, io ve lo domando, turbare il riposo di questa sovrana del mondo?

Ed in tale supposizione, non più eserciti, non più flotte e gli immensi capitali strappati quasi sempre ai bisogni ed alla miseria dei popoli, per essere prodigati in servizio di sterminio, sarebbero convertiti invece a vantaggio del popolo in uno sviluppo colossale dell'industria, del miglioramento delle strade, nella costruzione dei ponti, nello scavamento dei canali, nella fondazione di stabilimenti pubblici e nell'erezione delle scuole, che toglierebbero alla miseria ed alla ignoranza tante povere creature che in tutti i paesi del mondo, qualunque sia il loro grado di civiltà, sono condannate dall'egoismo del calcolo e dalla cattiva amministrazione delle classi privilegiate e potenti all'abbruttimento, alla prostituzione dell'anima e della materia.

« Ebbene! l'attuazione delle riforme sociali che accenno appena dipende soltanto da una potente e generosa iniziativa. Quando mai presentò l'Europa più grandi probabilità di riuscita per questi benefizi umanitari?

« Esaminiamo la situazione; Alessandro II in Russia proclama l'emancipazione dei servi.

« Vittorio Emanuele in Italia getta il suo scettro sul campo di battaglia ed espone la sua persona per la rigenerazione di una nobile razza e di una grande nazione;

« In Inghilterra una Regina virtuosa ed una Nazione generosa e savia che si associa con entusiasmo alla causa delle nazionalità oppresse;

« La Francia finalmente, per la mossa della sua popolazione concentrata, per il valore de' suoi soldati e per il prestigio recente del più brillante periodo della sua storia militare, chiamata ad arbitra dell'Europa.

« A chi l'iniziativa di questa grand'opera?

« Al Paese che marcia in avanguardia della rivoluzione!

L'idea d'una Confederazione europea che fosse posta innanzi dal capo dell'Impero francese e che spargerebbe la sicurezza e la felicità del mondo, non vale essa meglio di tutte le combinazioni politiche che rendono febbrile e tormentano ogni giorno questo povero popolo ?

« Al pensiero dell'atroce distruzione che un solo combattimento fra le grandi delle Potenze occidentali, porterebbe seco, colui che si avvisasse di darne l'ordine dovrebbe rabbrivire di terrore e probabilmente non vi sarà mai un uomo così vilmente ardito per assumere la spaventevole responsabilità.

« La rivalità che ha sussistito tra la Francia e l'Inghilterra, dal XIV secolo fino ai nostri dì, esiste ancora; ma oggi, noi lo constatiamo a gloria del progresso umano, essa è infinitamente meno intensa, di modo che una transazione tra le due grandi nazioni d'Europa, transazione che avrebbe per iscopo il bene dell'umanità, non può più essere posta tra i sogni e le utopie degli uomini di cuore.

« Dunque la base di una Confederazione Europea è naturalmente tracciata dalla Francia e dall'Inghilterra. Che la Francia e l'Inghilterra si stendano francamente, lealmente la mano, e l'Italia, la Spagna, il Portogallo, l'Ungheria, il Belgio, la Svizzera, la Grecia, la Rumenia verranno esse pure e per così dire, istintivamente, ad aggrupparsi intorno a loro.

« Insomma tutte le nazionalità divise ed oppresse, le razze slave, celtiche, germaniche, scandinave, la gigantesca Russia compresa, non vorranno restar fuori di questa rigenerazione politica, alla quale le chiama il genio del secolo.

« Io so bene che un'obbiezione si affaccia naturalmente in opposizione al progetto che precede.

« Che cosa fare di questa innumerevole massa d'uomini impiegati ora nelle armate e nella marina militare ?

« La risposta è facile :

« Nel medesimo tempo che sarebbero licenziate queste masse, saremmo sbarazzati delle istituzioni gravose e nocive e lo spirito dei sovrani non più preoccupato dall'ambizione, dalle conquiste, dalla guerra, dalla distribuzione, sarebbe rivolto invece alla creazione di istituzioni utili e discenderebbe dallo studio delle generalità a quello delle famiglie ed anche degli individui.

« D'altronde coll'accrescimento dell'industria, con la sicurezza del commercio, la marina mercantile reclamerà dalla marina militare sul momento tutta la parte attiva di essa; e la quantità incalcolabile di lavori creati dalla pace, dall'associazione, dalla sicurezza ingoierebbe tutta questa popolazione armata, fosse anche il doppio di quello che è oggi.

« La guerra, non essendo quasi più possibile, gli eserciti diverrebbero inutili. Ma quello che non sarebbe inutile è di mantenere il popolo nelle sue abitudini guerriere e generose per mezzo di milizie nazionali le quali sarebbero pronte a reprimere i disordini e qualunque ambizione tentasse infrangere il patto europeo.

« Desidero ardentemente che le mie parole pervengano a conoscenza di coloro, a cui Dio confidò la Santa missione di fare il bene, ed essi lo faranno certamente, preferendo, ad una grandezza falsa ed effimera, la vera grandezza, quella che ha la sua base nell'amore e nella riconoscenza dei popoli.

Bibliografia

PUBBLICAZIONI TEDESCHE

- Barolin C.* Kampforganisation gegen Friedensstörungen. C. v. Hölzel, 1906.
- Fried, A. H.* Der Krauke Prieg. A. Kröner, Leipzig 1909.
- Umfrid, O.* Der Krieg auf der Anklagebauk.
- Böhtlingk, A.* England und Deutschland und der europäische Friede. Berlin 1912.
- Maier Gustav.* Der Krieg um Tripolis, und die Friedeusbervegung. Bern 1911.

PUBBLICAZIONI AMERICANE

- Moore Basset J.* History and Digest of International Arbitration. Washington 1899.
- Russel Sir C.* Arbitration: Its Origin and Proposals. (American Peace Society).
- Trueblood Benjamin F.* The Federation of the World (Third edition).
- Addams Jane.* The Newer Ideals of Peace.
- Gulliver Lucile.* The friendship of Nations. Boston.
- Lynch Frederick* The peace problem. (American Peace Society).
- Wicker Cyrus Freuch.* Neutralisation. London and New-York.
- Richard Ernest.* History of German Civilization New-York.
- Baldwin E. Simeon.* New Era of International Courts.
- Nys Ernest.* The necessity of a Permanent. Tribunal 1910.
- Polltis N.* The Work of the Hague Court. 1911.
- Hull J. William.* The international Grand Jury 1912.

PUBBLICAZIONI INGLESI

- Perris G. H.* Germany and German Emperor 1912.
Hirst W. F. The Arbiter in Council 1906.
Hobson A. J. The Case for Arbitration. (International Arbitration League).
Darby Dr. Evans. International Tribunals.
Richet Charles. Peace and War.
Dilke W. C. Army Reform, 1898.
Mc. Cabe Joseph Can We Disarm?
Pollard E. F. Education and International Duty.
Mc. Cullagh. Italy's War for a Desert, 1912.
Barr James. Cristianity and War.
Lawrence J. T. Principles of International. Law, 1910.
Walker A. T. Science of International Law. 1893.
Bentwich Norman. Declaration of London, 1911.
Bowles Gibson. T. Sea Law and Sea Power.
Atherley Jones. Commerce in War, 1907.
Ford Reginald. The cost of War and Militarism.

PUBBLICAZIONI FRANCESI

- Carnegie A.* Pour l'arbitrage. Paris 1906.
Mérignhac A. Traité théorique et pratique de l'Arbitrage International Paris 1895.
Albin Pierre. Les grands traités politiques. Paris 1912.
Louter J. de. L'avenir du Droit International publié. Paris 1912.
Duplessix C. La loi des Nations. Paris 1906.
Novicow J. La morale et l'intérêt dans les rapports individuels et internationaux.
Passy F. Pour la paix. Paris 1909.
Malo Charles. La prochaine guerre. Paris 1912.
Lagorrette Jean. Le rôle de la guerre. Paris 1906.
Finot Jean. L'agonie et la mort des races. Paris 1912.
France Anatole. Vers les temps meilleurs. Paris 1906.
Richet Charles. Le passé de la guerre et l'avenir de la paix. Paris 1907.
D'Estournelles de Constant. France et Angleterre.

PUBBLICAZIONI OLANDESI

Asser T. M. C. De treede Vredesconferentie. 1908.

Beaufort W. H. De groote illusie, 1911.

De Lange H. J. Oorlog en Arbitrage, 1912.

PUBBLICAZIONI ITALIANE

Diotallevi Dante. Appunti storici sul movimento pacifista nel secolo XIX.

Fontana Eugenio. Dalla guerra mondiale alla pace universale.

De Gubernatis Angelo. Pacifismo e patriottismo.

Moneta E. T. La pace e il diritto nella tradizione italiana.

Moneta E. T. Le guerre, le insurrezioni e la Pace nel secolo XIX.

PUBBLICAZIONI SCANDINAVE

Broome Emilia. Fredssaken och Xvinnau (Le pacifisme et la femme).
Stoccolma 1899.

Soxon Johan. Under Fredsbanneret. (Sous le drapeau de la paix).
Stoccolma 1909.

INDICE

Prefazione Pag. 5

CAPITOLO I.

La diplomazia ed il suo tramonto.

Qualità richieste nei diplomatici — Opinione del Garden — Doveri della diplomazia — L'Italia maestra di scienza politica — I diplomatici nell'antico regime — La mancata missione diplomatica — Impreparazione degli Agenti diplomatici — La diplomazia negli Stati Uniti — Cause del menomato prestigio diplomatico » 9

CAPITOLO II.

Guerra agli armamenti. Il disarmo come impellente necessità sociale ed economica.

Lotta fra i popoli civili — Gli eserciti stanziati — Il Laveleye e sue considerazioni — Il Leroy — Beaulieu — Responsabilità dei Sovrani — Conseguenze della guerra franco-prussiana del 1870 — Raffronti colla guerra attuale — Paralleli tra la triplice intesa e la ex-triplice alleanza — La pace armata — Il disarmo s'impone — I calcoli del Larroque — La democrazia promotrice di pace — Teodoro Moneta — La nazione armata » 19

CAPITOLO III.

Il trionfo della vera democrazia sociale porterà la pace permanente.

Lo studio delle questioni economiche — I pregi intellettuali e spirituali — Il vero concetto di fratellanza e di solidarietà — Gli antichi popoli di Grecia e di Roma — Scrittori di scienze politiche e sociali — Niccolò Macchiavelli — Il germanesimo e lo slavismo — Giovanni Vidari — La sovranità popolare » 29

CAPITOLO IV.

Rispetto dei trattati, delle convenzioni, dei deliberati dei Congressi, delle Conferenze, ecc.

Il Cancelliere dell'Impero Germanico — Opinione dei più eminenti internazionalisti — Violazioni del trattato di Londra del 1831 — Persone fisiche e persone morali — Il *cedant arma togae* — La convenzione dell'Aja del 1907 — Opinioni del Fiore — Le teorie di Hegel, di Maistre e di Cousin — Il Belgio ed il suo popolo » 39

CAPITOLO V.

Nell'educazione della volontà e nella disciplina del carattere sta il progresso e l'avvenire dei popoli.

Lo Spencer — Il carattere dell'individuo ed il carattere della nazione — Caratteristiche del secolo XIX — Le forze psichiche — L'azione della volontà — Il Chiappelli — Le scuole e le loro manchevolezze — Il Ribot, il Lèvy, il Payot, il Liebault, il De Sanctis, il Morselli ecc. — La democratizzazione della scuola — La cultura è patrimonio di tutte le classi sociali » 45

CAPITOLO VI.

Il Parlamento internazionale. Suo scopo e sua costituzione. Suo funzionamento.

Cannoni, corazze, fucili e bajonette — Più alberi e meno fucili — Mutamento d'indirizzo politico — Emanuele Kant — Sovrani che regnano e governano — Bisogna menomare l'autorità regia — L'accresciuta importanza della funzione parlamentare — Il Labaud — La nuova scuola — I desideri reali del popolo e l'opinione pubblica — Il controllo della politica estera — Il principio della uguaglianza giuridica degli Stati — Un Parlamento internazionale — Suo carattere — I delegati delle singole Assemblee legislative — La *forza prevale sul diritto* — Procedura — Mezzi coercitivi — Il sistema del *boicottaggio* — L'Unione interparlamentare — La Corte permanente d'arbitrato — Conferenza di Gineva del 1912. » 51

CAPITOLO VII.

Dell'Arbitrato.

La Grecia antica, Tucidide ed Erodoto — Roma e il diritto internazionale — Medio Evo — Le *Pandette Francesi* — Il Rinascimento — Le Monarchie assolute e guerriere — Gli studi e gli scritti dei filosofi — L'epoca moderna — Le società della pace — Le convenzioni dell'Aja del 1899 e del 1907; loro principali disposizioni — La Germania e l'arbitrato — L'associazione delle donne di Francia — Gli Stati Uniti d'America — Il La Fontaine » 71

CAPITOLO VIII.

La Federazione degli Stati d'Europa in un avvenire di luce e di pace.

L'organizzazione attuale della Società internazionale — L'associazione delle Nazionalità — Soppressione degli eserciti stanziali — Stefano Iacini — Le differenze di razza e d'origine — Victor Hugo — Carnegie — Wilson — Bourgeois — Il posto della guerra e la forza brutale — L'utile della collettività — Giuseppe Mazzini — La coscienza della reale unità di tutti gli uomini » 78

APPENDICE.

| | | |
|---|------------|------------|
| Le Convenzioni dell'Aja | da pag. 87 | a pag. 120 |
| Casi d'arbitrato internazionale | » 121 | » 130 |
| Società della Pace | » 131 | » 134 |
| Memorandum di G. Garibaldi | » 135 | » 138 |
| Bibliografia | » 139 | » 141 |

